



*Elezioni comunali provinciali regionali*



**Ministero dell'Interno**  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Legge 30 aprile 1998  
" Disposizioni  
elezione degli organi degli  
nonchè disposizioni sugli ac  
materia elettorale

*Le leggi elettorali*


# Le leggi elettorali

*Elezioni  
comunali  
provinciali  
regionali*

**1**

Anno 2008

pubblicazione **1**



## *Presentazione*

In vista della tornata elettorale amministrativa della primavera 2008, la Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno ha curato, con la presente pubblicazione, la raccolta aggiornata e coordinata degli atti normativi in materia di elezioni comunali, provinciali e regionali.

L'indice cronologico degli atti normativi ne precede la raccolta, che, a seconda della rilevanza in materia elettorale delle relative disposizioni, ricomprende il testo normativo integrale o un estratto.

La pubblicazione è altresì corredata, alla fine, da un indice per argomenti, articolato sulla base dell'oggetto esclusivo o prevalente dei testi normativi, secondo il seguente schema:

- I. Costituzione e leggi costituzionali*
- II. Disposizioni di attuazione di norme costituzionali*
- III. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*
- IV. Norme per la elezione dei consigli provinciali*
- V. Norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*
- VI. Ordinamento degli enti locali e sistema elettorale*
- VII. Norme in materia di elettorato attivo*
- VIII. Norme in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità*
- IX. Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea*



- X. *Esercizio del diritto di voto degli elettori in condizioni di handicap*
- XI. *Propaganda elettorale e comunicazione politica*
- XII. *Trattamento giuridico ed economico dei componenti degli uffici elettorali di sezione e relativi onorari e altre norme sulla organizzazione dei seggi*
- XIII. *Tessera elettorale*
- XIV. *Altre norme sul procedimento elettorale*
- XV. *Uso della bandiera*
- XVI. *Modifiche al sistema penale e sanzionatorio*
- XVII. *Norme concernenti il contenzioso elettorale amministrativo*
- XVIII. *Agevolazioni di viaggio*
- XIX. *Lavoro straordinario dei dipendenti comunali*
- XX. *Norme di natura tributaria.*

Tra le caratteristiche redazionali si segnalano la numerazione progressiva delle note a piè di pagina per ogni documento legislativo e, allo scopo di fornire uno strumento di lavoro di più facile consultazione, l'apposizione di una numerazione ai commi di tutti gli atti normativi, compresi quelli che ne sono sprovvisti, senza, ovviamente, che ne vengano modificati il valore e l'efficacia delle fonti di diritto originarie. In particolare, la numerazione dei commi è riportata in carattere normale se prevista dal legislatore e in neretto se impressa nella pubblicazione per comodità di lettura.

Si esprime l'auspicio che la presente pubblicazione trovi positivo riscontro e sia di valido ausilio a tutti gli operatori della "macchina elettorale".

*Roma, 27 febbraio 2008*

# Indice cronologico

1948

---

**Costituzione della Repubblica italiana**

*(stralcio limitato agli articoli 12, 48, 49, 51, 114-133*

*e alla XVIII disposizione transitoria e finale) ..... pag. 1*

1951

---

Legge 8 marzo 1951, n. 122

**Norme per la elezione**

**dei consigli provinciali ..... pag. 15**

1956

---

Legge 4 aprile 1956, n. 212

**Norme per la disciplina**

**della propaganda elettorale ..... pag. 27**

1960

---

Decreto del Presidente della Repubblica

16 maggio 1960, n. 570

**Testo unico delle leggi per la composizione**

**e la elezione degli organi**

**delle amministrazioni comunali ..... pag. 35**

V

## 1961

---

Legge 12 luglio 1961, n. 603

**Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237  
del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio  
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito  
nella legge 27 maggio 1935, n. 835**

*(stralcio limitato all'articolo 3)* ..... pag. 95

## 1964

---

Legge 10 agosto 1964, n. 663

**Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli  
comunali di cui al testo unico approvato con decreto  
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  
ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali  
di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre  
1960, n. 962**

*(stralcio limitato agli articoli 3 e 5)* ..... pag. 97

## 1966

---

Legge 23 dicembre 1966, n. 1147

**Modificazioni alle norme sul contenzioso  
elettorale amministrativo** .....

pag. 99

## 1968

---

Legge 17 febbraio 1968, n. 108

**Norme per la elezione dei consigli regionali  
delle regioni a statuto normale** .....

pag. 103

## 1969

---

Legge 26 maggio 1969, n. 241

**Agevolazioni di viaggio per le elezioni  
politiche, regionali, provinciali e comunali** .....

pag. 125

## 1971

---

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034

### **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali**

*(stralcio limitato agli articoli 1-8 e 19-37)* ..... pag. 127

## 1972

---

Decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 642

### **Disciplina dell'imposta di bollo**

*(stralcio limitato al punto 1 della Tabella di cui*

*all'Allegato B)* ..... pag. 147

## 1975

---

Legge 8 marzo 1975, n. 39

### **Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato**

*(stralcio limitato agli articoli 1 e 14)* ..... pag. 149

Legge 24 aprile 1975, n. 130

### **Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali**

..... pag. 151

## 1976

---

Legge 23 aprile 1976, n. 136

### **Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale**

*(stralcio limitato agli articoli 8, 9, 11-18 e 20)* ..... pag. 155

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161

**Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976** ..... pag. 163

## 1979

---

Legge 7 febbraio 1979, n. 40

**Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero**  
*(stralcio limitato agli articoli 3, 6 e 8)* ..... pag. 169

Decreto del Presidente della Repubblica

1° giugno 1979, n. 501

**Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684 interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale**  
*(stralcio limitato all'articolo 39)* ..... pag. 171

## 1980

---

Legge 13 marzo 1980, n. 70

**Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione** ..... pag. 173

Decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980

**Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali** ..... pag. 179

## 1981

---

Legge 23 aprile 1981, n. 154

**Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale** ..... pag. 181

Legge 30 aprile 1981, n. 178

**Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali** ..... pag. 191

Legge 24 novembre 1981, n. 689

**Modifiche al sistema penale**  
*(stralcio limitato agli articoli 32, 34, 101, 113 e 114)* ..... pag. 193

## 1984

---

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807

**Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive**  
*(stralcio limitato all'articolo 9-bis)* ..... pag. 197

## 1985

---

Legge 4 aprile 1985, n. 117

**Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione** ..... pag. 199

## 1989

---

Legge 8 marzo 1989, n. 95

**Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570** .... pag. 201



## 1990

---

Legge 19 marzo 1990, n. 55

**Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale**

*(stralcio limitato all'articolo 15, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 4-bis) ..... pag. 207*

Legge 21 marzo 1990, n. 53

**Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale**

*(stralcio limitato agli articoli 1, 2, 9, 11, 14-16 e 21) ..... pag. 213*

## 1991

---

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

**Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti ..... pag. 219**

Decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35

**Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali**

*(stralcio limitato al comma 7 dell'articolo 1 e all'articolo 2) .. pag. 223*

Legge 7 giugno 1991, n. 182

**Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali ..... pag. 227**

## 1992

---

Legge 16 gennaio 1992, n. 15

**Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**

*(stralcio limitato agli articoli 10-13) ..... pag. 229*

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  
e i diritti delle persone handicappate**

*(stralcio limitato agli articoli 1-4, 29 e 44)* ..... pag. 231

Decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495

**Regolamento di esecuzione e di attuazione  
del nuovo codice della strada**

*(stralcio limitato all'articolo 59)* ..... pag. 235

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

**Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma  
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421**

*(stralcio limitato agli articoli 3 e 20)* ..... pag. 237

**1993**

---

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8

**Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata  
e di contabilità pubblica**

*(stralcio limitato all'articolo 15)* ..... pag. 241

Legge 25 marzo 1993, n. 81

**Elezione diretta del sindaco, del presidente  
della provincia, del consiglio comunale e del consiglio  
provinciale** ..... pag. 243

Legge 23 aprile 1993, n. 120

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per  
l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative  
e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali  
e provinciali fissate per il 28 marzo 1993**

*(stralcio limitato al comma 1 dell'articolo 2)* ..... pag. 251

Decreto del Presidente della Repubblica  
28 aprile 1993, n. 132  
**Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993,  
n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali** ..... pag. 253

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507  
**Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale  
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,  
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  
dei comuni e delle province nonché della tassa per  
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma  
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  
concernente il riordino della finanza territoriale**  
*(stralcio limitato all'articolo 21, lettera e)* ..... pag. 275

Legge 10 dicembre 1993, n. 515  
**Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla  
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica** ..... pag. 277

## 1994

---

Decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300  
**Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni  
europee, regionali ed amministrative** ..... pag. 295

Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell'Unione europea  
del 19 dicembre 1994  
**Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità  
alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che  
risiedono in uno Stato membro di cui non hanno  
la cittadinanza** ..... pag. 299

## 1995

---

Legge 23 febbraio 1995, n. 43  
**Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni  
a statuto ordinario** ..... pag. 315

Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento  
delle elezioni per il rinnovo dei consigli  
delle regioni a statuto ordinario  
e delle elezioni amministrative  
della primavera del 1995** ..... pag. 323

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**  
*(stralcio limitato al comma 67 dell'articolo 3)* ..... pag. 329

## 1996

---

Legge 6 febbraio 1996, n. 52

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee  
- Legge comunitaria 1994**  
*(stralcio limitato agli articoli 1 ed 11)* ..... pag. 331

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197

**Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente  
le modalità di esercizio del diritto di voto  
e di eleggibilità alle elezioni comunali  
per i cittadini dell'Unione europea  
che risiedono in uno Stato membro di cui  
non hanno la cittadinanza** ..... pag. 335

## 1997

---

Decreto del Presidente della Repubblica  
10 marzo 1997

**Rideterminazione degli onorari da corrispondere  
ai membri dei seggi elettorali** ..... pag. 339

## 1998

---

Legge 5 febbraio 1998, n. 22

**Disposizioni generali sull'uso della bandiera  
della Repubblica italiana e di quella  
dell'Unione europea** ..... pag. 341

## 1999

---

Legge 30 aprile 1999, n. 120

**Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale** ..... pag. 343

Legge 3 agosto 1999, n. 265

**Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**  
*(stralcio limitato all'articolo 31)* ..... pag. 349

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

**Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni** ..... pag. 351

## 2000

---

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

**Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica** ..... pag. 355

Decreto del Presidente della Repubblica

7 aprile 2000, n. 121

**Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici**  
*(stralcio limitato all'articolo 4, comma 4)* ..... pag. 373

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**  
*(stralcio limitato agli articoli 1-3, 6-8, 14, 15, 17, 21, 36-41, 45-47, 51-76, 141-144 e 273-275)* ..... pag. 375



Decreto del Presidente della Repubblica  
8 settembre 2000, n. 299

**Regolamento concernente l'istituzione, le modalità  
di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo  
della tessera elettorale personale a carattere  
permanente, a norma dell'articolo 13  
della legge 30 aprile 1999, n. 120** ..... pag. 421

## 2001

---

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

**Disposizioni concernenti l'elezione diretta  
dei presidenti delle regioni a statuto speciale  
e delle province autonome di Trento e di Bolzano** ..... pag. 439

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

**Modifiche al titolo V della parte seconda  
della Costituzione** ..... pag. 441

## 2002

---

Legge 16 aprile 2002, n. 62

**Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge  
relative al procedimento elettorale** ..... pag. 443

## 2003

---

Legge 5 febbraio 2003, n. 17

**Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto  
da parte degli elettori affetti da gravi infermità** ..... pag. 447

Legge 5 giugno 2003, n. 131

**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre  
2001, n. 3**  
*(stralcio limitato agli articoli 2, 4, 10, 11 e 12)* ..... pag. 449

## 2004

---

Legge 8 aprile 2004, n. 90

**Norme in materia di elezioni dei membri  
del Parlamento europeo ed altre disposizioni  
inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004**

*(stralcio limitato agli articoli 1, 2, 6, 7 e 9)* ..... pag. 455

Legge 2 luglio 2004, n. 165

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 122,  
primo comma, della Costituzione** .....

pag. 459

Legge 20 luglio 2004, n. 215

**Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi**

*(stralcio limitato agli articoli 1 e 2, comma 1, lettera a).....* pag. 463

## 2006

---

Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1

**Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto  
per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata  
dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori  
OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche**

*(stralcio limitato agli articoli 1, 3-ter, 3-quater,  
3-quinquies e 4)* ..... pag. 465

## 2007

---

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008**

*(stralcio limitato al comma 30 dell'articolo 2)* ..... pag. 471

## 2008

---

Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni  
politiche ed amministrative nell'anno 2008.....**

pag. 473

# Costituzione della Repubblica italiana

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale (edizione straordinaria)  
n. 298 del 27 dicembre 1947*

## IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;  
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

Promulga

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

## PRINCIPI FONDAMENTALI

*Omissis*

### ART. 12

**1.** La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni<sup>1</sup>.

*Omissis*

---

1 - La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni (art. 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea") dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 "Regolamento recante disciplina sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici").

**Costituzione  
della  
Repubblica  
italiana**

## **PARTE PRIMA**

### *Diritti e doveri dei cittadini*

*Omissis*

## **Titolo IV**

### *Rapporti politici*

#### **ART. 48**

1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge<sup>2</sup>.
4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

#### **ART. 49**

1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

*Omissis*

#### **ART. 51**

1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

---

2 - Il terzo comma dell'art. 48 è stato inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (*Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001.

A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini<sup>3</sup>.

**2.** La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

**3.** Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

*Omissis*

## **PARTE SECONDA**

### ***Ordinamento della Repubblica***

*Omissis*

## **Titolo V**

### ***Le Regioni, le Province, i Comuni***

#### **ART. 114<sup>4</sup>**

**1.** La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

**2.** I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

**3.** Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

#### **ART. 115**

*Abrogato<sup>5</sup>*

---

3 - L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 51 è stato aggiunto dall'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (*Modifica dell'articolo 51 della Costituzione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003.

4 - Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.

5 - Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



### **Art. 116<sup>6</sup>**

1. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale<sup>7</sup>.
2. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

### **Art. 117<sup>8</sup>**

1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
  - a*) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
  - b*) immigrazione;
  - c*) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  - d*) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

---

6 - Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7 - Si vedano le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 2 (*Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*), 26 febbraio 1948, n. 3 (*Statuto speciale per la Sardegna*), 26 febbraio 1948, n. 4 (*Statuto speciale per la Valle d'Aosta*), 26 febbraio 1948, n. 5 (*Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*) e 31 gennaio 1963, n. 1 (*Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*), e successive modifiche e integrazioni. Per il Trentino-Alto Adige si veda ora il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

8 - Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

*e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

*f)* organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

*g)* ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

*h)* ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

*i)* cittadinanza, stato civile e anagrafi;

*l)* giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

*m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

*n)* norme generali sull'istruzione;

*o)* previdenza sociale;

*p)* legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

*q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

*r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

*s)* tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

**3.** Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente

spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

8. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

#### **ART. 118<sup>9</sup>**

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma

---

9 - Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

#### **ART. 119<sup>10</sup>**

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

#### **ART. 120<sup>11</sup>**

1. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

---

10 - Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

11 - Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

### **ART. 121**

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

2. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative<sup>12</sup> attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

3. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

4. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica<sup>13</sup>.

### **ART. 122<sup>14</sup>**

1. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi<sup>15</sup>.

---

12 - Le parole "e regolamentari" sono state soppresse dall'art. 1, lett. a) della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.

13 - Comma così sostituito dall'art. 1, lett. b) della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

14 - Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

15 - In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda la legge 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*), riportata a pag. 459 Si veda, inoltre, l'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che così dispone:



2. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
3. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
4. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

---

“1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.”.

### **ART. 123**<sup>16</sup>

1. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

2. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

3. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

4. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra le Regioni e gli enti locali<sup>17</sup>.

### **ART. 124**

*Abrogato*<sup>18</sup>

### **ART. 125**

1. *Abrogato*<sup>19</sup>

2. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della

---

16 - Articolo così sostituito, nei commi da 1 a 3, dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

17 - Comma quarto aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

18 - Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

19 - Comma primo abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

**ART. 126<sup>20</sup>**

1. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

**ART. 127<sup>21</sup>**

1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

---

20 - Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

21 - Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

## **ARTT. 128-130**

*Abrogati*<sup>22</sup>

### **ART. 131**

1. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;  
Valle d'Aosta;  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige;  
Veneto;  
Friuli-Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia-Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi;  
Molise<sup>23</sup>;  
Campania;  
Puglia;  
Basilicata;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna.

### **ART. 132**

1. Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con

---

22 - Articoli abrogati dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

23 - Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a sè stante è stata disposta dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha modificato in tal senso l'art. 131.

un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

2. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra<sup>24</sup>.

### **ART. 133**

1. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

2. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

*Omissis*

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

*Omissis*

#### **XVIII**

1. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

2. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanere esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

---

<sup>24</sup> - Comma secondo così modificato e integrato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

*Il Presidente dell'Assemblea Costituente*

UMBERTO TERRACINI

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALCIDE DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Legge 8 marzo 1951, n. 122

## **Norme per la elezione dei consigli provinciali**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1951*

### **ART. 1**

1. Ogni provincia ha un consiglio provinciale, un presidente della giunta provinciale e una giunta provinciale<sup>1</sup>.

### **ART. 2**

*Abrogato*<sup>2</sup>

### **ART. 3**

*Abrogato*<sup>3</sup>

### **ART. 4**

*Abrogato*<sup>4</sup>

- 
- 1 - L'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) stabilisce ora che "sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente".
  - 2 - L'art. 2, che disciplinava la composizione dei consigli provinciali, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La stessa materia è ora disciplinata dall'art. 37, commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.
  - 3 - L'art. 3 disciplinava la composizione della giunta provinciale che è attualmente determinata dall'art. 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  - 4 - L'art. 4 contemplava il potere del presidente della giunta provinciale di convocare e presiedere il consiglio provinciale; esso è stato abrogato dall'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*). I poteri del presidente della provincia sono ora disciplinati dall'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*Legge  
8 marzo 1951,  
n. 122*

**Norme per  
la elezione  
dei consigli  
provinciali**

## **ART. 5**

*Abrogato*<sup>5</sup>

## **ART. 6**

*Abrogato*<sup>6</sup>

## **ART. 7**

1. Il consiglio provinciale dura in carica [quattro<sup>7</sup>] anni.
2. Il presidente della giunta provinciale e la giunta provinciale scadono contemporaneamente al consiglio ma restano in carica sino alla nomina dei successori<sup>8</sup>.
3. *Omissis*<sup>9</sup>
4. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
5. Si procede alla rinnovazione integrale del consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri<sup>10</sup>.

---

5 - L'art. 5 disciplinava le modalità di elezione del presidente della giunta provinciale da parte del consiglio provinciale; esso è stato abrogato dall'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia sono previste dall'art. 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6 - L'art. 6 regolava le modalità di elezione della giunta provinciale da parte del consiglio provinciale; esso è stato abrogato dall'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di nomina della giunta da parte del presidente della provincia sono adesso previste dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7 - La parola "quattro" deve intendersi sostituita dalla parola "cinque" a norma dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che "il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni".

8 - A norma dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili".

9 - Comma che stabiliva sino a quando durasse in carica il consiglio provinciale [fattispecie ora disciplinata dall'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267] ed entro quali termini dovessero essere rinnovate le elezioni [su cui si veda la legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni].

10 - Si veda anche l'art. 141, comma 1, lett. *b*), nn. 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



6. [Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette<sup>11</sup>].

#### **ART. 8**

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

2. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei consigli comunali<sup>12</sup>.

#### **ART. 9**

1. In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati<sup>13</sup>.

2. A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

3. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

4. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

---

11 - Il comma deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, la quale ha introdotto un turno annuale ordinario, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel quale si svolgono le elezioni.

12 - Si tratta del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), e successive modificazioni, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Si veda anche l'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*). Le modalità di elezione dei consiglieri provinciali, sulla base di collegi uninominali, sono ora previste dall'art. 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13 - Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).

*Legge  
8 marzo 1951,  
n. 122*

### **Norme per la elezione dei consigli provinciali**

5. Il decreto del prefetto che fissa<sup>14</sup> la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

## **ARTT. 10-11**

*Abrogati*<sup>15</sup>

## **ART. 12**

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda comuni appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

2. L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale [o delle preture da esso dipendenti<sup>16</sup>] che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

---

14 - A norma dell'art. 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni, "la data per lo svolgimento delle elezioni" dei presidenti delle province e dei consigli provinciali "è fissata dal Ministro dell'interno ... ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge".

15 - Gli artt. 10 e 11 che stabilivano le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, sono stati abrogati dall'art. 10, primo comma, n. 1), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*). Questa legge è stata a sua volta abrogata "fatte salve le disposizioni ivi previste, per i consiglieri regionali", dall'art. 274, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La materia delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale è ora disciplinata dagli artt. 60-70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si veda anche l'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*).

16 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate).

3. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

### **ART. 13**

1. La corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati - dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

### **ART. 14<sup>17</sup>**

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

2. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia.

3. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

---

17 - Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali ecc.*), e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*), nonché dall'art. 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

*Legge*  
8 marzo 1951,  
n. 122

**Norme per  
la elezione  
dei consigli  
provinciali**

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti<sup>18</sup>.

5. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale<sup>18</sup>.

6. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali<sup>19</sup>.

## **ART. 15**

*Abrogato*<sup>20</sup>

## **ART. 16**

*Abrogato*<sup>21</sup>

## **ART. 17**<sup>22</sup>

1. Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con

---

18 - Gli attuali commi quarto e quinto hanno sostituito l'originario quarto comma a norma dell'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271. Inoltre, il quarto comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

19 - Comma così sostituito dall'art. 4, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 271. Si veda anche l'art. 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

20 - L'articolo conteneva norme relative alle candidature; esso è stato abrogato dall'art. 5 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

21 - L'articolo disponeva alcuni adempimenti dell'ufficio elettorale centrale; esso è stato abrogato dall'art. 5 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

22 - Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*), e successivamente modificato dall'art. 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione<sup>23</sup>;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati<sup>24</sup>.

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto [nelle tabelle E e F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136<sup>25</sup>]. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14<sup>26</sup>.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

#### **ART. 18<sup>27</sup>**

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso l'ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

23 - Numero così modificato dall'art. 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

24 - Numero così modificato dall'art. 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

25 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate. I modelli delle schede attualmente in vigore per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale sono stabiliti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), nonché dalle tabelle G e H allegate al decreto medesimo, per il primo turno di votazione, e dalle tabelle D ed I, per l'eventuale turno di ballottaggio [pagg. 270 e 272 e pagg. 266 e 273].

26 - Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*).

27 - Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

*Legge  
8 marzo 1951,  
n. 122*

## **Norme per la elezione dei consigli provinciali**

## **ART. 19**

*Abrogato*<sup>28</sup>

## **ART. 20**

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

## **ART. 21**

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:
  - 1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
  - 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
2. - 3. - 4. *Abrogati*<sup>29</sup>

## **ART. 22**<sup>30</sup>

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli

---

28 - L'articolo, che conteneva norme sull'espressione del voto da parte dell'elettore, è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni.

29 - Gli ultimi tre commi contenevano norme sulla proclamazione degli eletti; essi sono stati abrogati dall'art. 8 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

30 - Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

#### **ART. 23<sup>31</sup>**

1. L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la corte d'appello od il tribunale ai termini dell'art. 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

- determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
- determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. *Abrogati*<sup>32</sup>

#### **ART. 24**

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

#### **ART. 25<sup>33</sup>**

1. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

31 - Articolo così sostituito dall'art. 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

32 - I commi 2 e 3 dell'art. 23, che disciplinavano le modalità di determinazione della cifra elettorale di ogni gruppo e della cifra individuale di ogni candidato, sono stati abrogati dall'art. 274, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I commi dal quarto all'ottavo, i quali disciplinavano l'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale, erano stati già abrogati dall'art. 34, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). La materia è ora disciplinata dall'art. 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

33 - Articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

*Legge*  
*8 marzo 1951,*  
*n. 122*

**Norme per  
la elezione  
dei consigli  
provinciali**

## **ART. 26**

1. Nel caso di contemporaneità della elezione del consiglio provinciale con la elezione dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in quanto applicabili le disposizioni di cui [al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29<sup>34</sup>].

## **ART. 27<sup>35</sup>**

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle amministrazioni provinciali.

2. Nel caso di contemporaneità della elezione del consiglio provinciale con la elezione di consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'amministrazione provinciale ed i singoli comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa amministrazione provinciale<sup>36</sup>.

---

34 - Ora, art. 22, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*). Si vedano anche l'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni, e gli articoli 13 e 14 del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

35 - Si veda anche l'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*), e successive modificazioni.

36 - Comma così sostituito dall'art. 13 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).



## **ART. 28**

*Omissis*<sup>37</sup>

## **TABELLA A**

*Omissis*<sup>38</sup>

## **TABELLA B**

*Omissis*<sup>38</sup>.

*Legge*  
*8 marzo 1951,*  
*n. 122*

## **Norme per la elezione dei consigli provinciali**

---

37 - L'art. 28 conteneva disposizioni transitorie relative ai risultati del censimento in base al quale determinare la popolazione di ciascuna provincia; esso ha cessato di avere vigore.

38 - Le tabelle allegate contenevano le parti interna ed esterna del modello della scheda di votazione, ciò che è attualmente disciplinato dall'art. 15 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*) e dalle tabelle, allegate al decreto medesimo, G e H, relative al primo turno di votazione, e D ed I, relative all'eventuale turno di ballottaggio [pagg. 270 e 272 e pagg. 266 e 273].



Legge 4 aprile 1956, n. 212

## **Norme per la disciplina della propaganda elettorale\***

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1956*

### **ART. 1**

**1.** L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.

**2.** L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.

---

\* - A pagina 355 è riportata la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che contiene disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

*Legge  
4 aprile 1956,  
n. 212*

**Norme  
per la  
disciplina  
della  
propaganda  
elettorale**

3. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

4. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi<sup>1</sup>.

5. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

## **ART. 2**

1. In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite<sup>2</sup>.

2. Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

3. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendere il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile

---

1 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

2 - Comma così sostituito dall'art. 2, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

4. Per le elezioni a sistema uninominale, nei comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

5. In caso di coincidenza di elezioni, la giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

6. Nel caso in cui la giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il prefetto nomina un suo commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

7. Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti<sup>3</sup>.

#### **ART. 3<sup>4</sup>**

1. La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

2. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

3. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

---

3 - Comma aggiunto dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131 (*Disposizioni urgenti in materia elettorale*), convertito con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 225.

4 - L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

*Legge*  
**4 aprile 1956,**  
*n. 212*

**Norme  
per la  
disciplina  
della  
propaganda  
elettorale**

#### **ART. 4<sup>5</sup>**

1. La giunta municipale, entro i tre giorni previsti dall'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
3. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.
4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

#### **ART. 5<sup>6</sup>**

1. Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni, non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

#### **ART. 6<sup>7</sup>**

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

---

5 - L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

6 - L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

7 - L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

2. La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]<sup>8</sup>.

3. *Abrogato*<sup>9</sup>

#### **ART. 7**<sup>10</sup>

1. Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuati direttamente a cura degli interessati.

#### **ART. 8**<sup>11</sup>

1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]<sup>12</sup>. Tale disposizione si

---

8 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*). Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

9 - Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 482, lett. a) della legge 30 dicembre 2004, n. 131 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005*) e poi abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007*).

10 - L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 5 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

11 - L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

12 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla*

*Legge*  
**4 aprile 1956.**  
**n. 212**

**Norme  
per la  
disciplina  
della  
propaganda  
elettorale**

applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

2. [Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni]<sup>13</sup>.

3. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]<sup>14</sup>. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.

4. *Abrogato*<sup>15</sup>

#### **ART. 9**<sup>16</sup>

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

---

*Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*). Tale sanzione deve intendersi tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

13 - Comma da ritenere abrogato in applicazione dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), il quale è così formulato: "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" [ora: da euro 103 a euro 1.032].

14 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*). Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213

15 - Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 482, lett. b) della legge 30 dicembre 2004, n. 131 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005*) e poi abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007*).

16 - L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).



2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

3. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

4. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]<sup>17-18</sup>.

*Legge  
4 aprile 1956,  
n. 212*

## **Norme per la disciplina della propaganda elettorale**

---

17 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*). Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

18 - Si vedano altresì l'art. 9-bis (*Divieto di propaganda elettorale*) del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (*Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive*), convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e successive modificazioni, che così recita: "Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale" [pag. 197]; nonché l'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*), riportato a pag. 152.



Decreto del Presidente della Repubblica

16 maggio 1960, n. 570

**Testo unico delle leggi per la  
composizione e la elezione degli organi  
delle amministrazioni comunali**

*Publicato nel supplemento ordinario*

*alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 giugno 1960*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, composto di 103 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI – SPATARO

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 giugno 1960*

*Atti di Governo, registro n. 127, foglio n. 73. – VILLA*

**D.P.R.**

**16 maggio 1960**

**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

# Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

## Titolo I

### *Organi dell'amministrazione comunale*

#### **ART. 1**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1)*

1. Ogni comune ha un consiglio, una giunta e un sindaco<sup>1</sup>.

#### **ART. 2**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2)*

1. *Abrogato*<sup>2</sup>

2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale<sup>3-4</sup>.

#### **ART. 3**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1)*

*Omissis*<sup>5</sup>

#### **ART. 4**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 4)*

*Abrogato*<sup>6</sup>

- 
- 1 - L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), stabilisce ora che "sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco".
  - 2 - Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*); stabiliva la composizione del consiglio comunale, ora disciplinata dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  - 3 - La stessa norma è contenuta nell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  - 4 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003) è stata determinata la "Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001".
  - 5 - L'art. 3 determinava la composizione della giunta comunale, attualmente regolata dall'art. 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  - 6 - L'art. 4 disciplinava le modalità di elezione della giunta da parte del consiglio comunale; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993,

## **ART. 5**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 5, e legge 22 marzo 1952, n. 173)*

*Abrogato<sup>7</sup>*

## **ART. 6**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6)*

*Abrogato<sup>8</sup>*

## **ART. 7**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7)*

1. Al sindaco e agli assessori può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, a norma di legge<sup>9</sup>.

## **ART. 8**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2)*

1. I consigli comunali si rinnovano ogni [quattro<sup>10</sup>] anni.

2. *Omissis*<sup>11</sup>

---

n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di nomina della giunta da parte del sindaco sono attualmente previste dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 7 - L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*); esso prevedeva l'elezione del sindaco da parte del consiglio comunale. La citata legge 25 marzo 1993, n. 81, aveva introdotto l'elezione diretta del sindaco contemporaneamente a quella del consiglio comunale. Ora, il medesimo istituto della elezione diretta del sindaco contemporaneamente a quella del consiglio comunale è previsto e disciplinato dagli artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 8 - L'articolo 6, che prevedeva casi di ineleggibilità alla carica di sindaco, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le fattispecie di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche, tra l'altro, di sindaco e di consigliere comunale sono previste e disciplinate negli articoli da 55 al 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 9 - La materia è disciplinata anche dall'art. 82 (*Indennità*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 10 - La parola "quattro" deve intendersi sostituita dalla parola "cinque" a norma dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che "il sindaco e il consiglio comunale ... durano in carica per un periodo di cinque anni".
- 11 - Comma che stabiliva sino a quando durasse in carica il consiglio comunale [fattispecie ora disciplinata dall'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267] ed entro quali termini dovessero essere rinnovate le ele-

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

3. Il mandato<sup>12</sup> decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
4. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale<sup>13</sup>:
  - a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;
  - b) quando il consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri<sup>14</sup>.
5. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058<sup>15</sup>, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b)<sup>16</sup>.
6. È abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
7. Il sindaco e la giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

## ART. 9

*Abrogato*<sup>17</sup>

---

zioni [su cui si veda la legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni].

- 12 - Parola così inserita in sostituzione dell'originario termine "quadriennio", in applicazione ora dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale "il sindaco e il consiglio comunale ... durano in carica per un periodo di cinque anni".
- 13 - Si vedano anche gli artt. 141 (*Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali*) e 143 (*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 14 - Si veda anche, in particolare, la norma dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 15 - Ora: art. 48 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
- 16 - La disposizione dev'essere coordinata con l'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni. Si veda anche il richiamo al primo "turno elettorale utile" contenuto nell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 17 - Articolo, recante norma in materia di impedimenti, incompatibilità e incapacità al mantenimento della qualità di consigliere o di assessore, abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

### **ART. 9-bis<sup>18</sup>**

*(Legge 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 5)*

1. La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge è pronunciata dal consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.
2. Contro la deliberazione adottata dal consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
3. La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco quale presidente del consiglio comunale.
4. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
5. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.
6. Contro la sentenza del tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.
7. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'articolo 6.

### **ART. 10**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10)*

*Abrogato<sup>19</sup>*

---

18 - Articolo abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108". L'art. 9-bis era stato aggiunto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*). Con sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 1997, n. 160, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis nella parte in cui prevedeva che la decadenza del consigliere comunale, il quale si trovasse in una situazione di incompatibilità, potesse essere pronunciata dal giudice senza che, all'interessato, fosse data la possibilità di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notificazione del ricorso previsto dallo stesso art. 9-bis.

19 - L'art. 10 conteneva un rinvio al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il quale è stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 (*Ordinamento delle autonomie locali*).

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

## **Titolo II**

### *Elezione dei consigli comunali*

#### **Capo I**

##### *Norme generali*

#### **ART. 11**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 3)*

*Abrogato<sup>20</sup>*

#### **ART. 12**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 4)*

*Abrogato<sup>21</sup>*

#### **Capo II**

##### *Dell'elettorato attivo*

#### **ART. 13**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)*

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058<sup>22</sup>, e successive modificazioni.
2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali<sup>23</sup>, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

#### **Capo III**

##### *Dell'eleggibilità*

*Abrogato<sup>24</sup>*

---

20 - L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

21 - Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

22 - (*Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*). Alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ha fatto seguito il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

23 - Con decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1998, n. 117, sono stati dettati criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.

24 - Il capo III è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 2), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di consi-*



## **Capo IV**

*Del procedimento elettorale preparatorio*

### **Sezione I**

*Disposizioni generali*

#### **ART. 18**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7)*

1. Il prefetto, d'intesa col presidente della corte d'appello, fissa<sup>25</sup> la data della elezione<sup>26</sup> per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque<sup>27</sup> giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.
2. Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della commissione elettorale circondariale<sup>28</sup> che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.
3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

---

*gliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), e successive modificazioni.*

- 25 - A norma dell'art. 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni, "la data per lo svolgimento delle elezioni" dei sindaci e dei consigli comunali "è fissata dal Ministro dell'interno" .... "ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge".
- 26 - "Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni ... si applicano con riferimento al primo turno di elezioni" [art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*)].
- 27 - La parola "quarantacinque", già presente nel testo originario dell'articolo, è stata così ripristinata dall'art. 8, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).
- 28 - Parola che sostituisce l'originario termine "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*). A norma dell'art. 21 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la commissione elettorale circondariale è attualmente presieduta dal prefetto o da un suo delegato.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

4. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

5. La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il presidente della corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

#### **ART. 19**

*Abrogato*<sup>29</sup>

#### **ART. 20**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8)*

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori<sup>30</sup>, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

2. Il presidente è designato dal presidente della corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

4. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale<sup>31</sup>.

---

29 - Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120*).

30 - Il numero degli scrutatori di ogni ufficio elettorale di sezione è stato così stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

31 - L'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), ha istituito, presso la cancelleria di ogni corte d'appello, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di ufficio elettorale di sezione.

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

#### **ART. 21**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e legge 23 marzo 1956, n. 136, artt. 9 e 10)*

*Abrogato<sup>32</sup>*

#### **ART. 22**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22)*

*Abrogato<sup>33</sup>*

#### **ART. 23**

*(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10)*

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età<sup>34</sup>;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

---

32 - L'art. 21, già relativo alla nomina degli scrutatori, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*), e successive modificazioni, nella quale è ora contenuta la disciplina per la nomina degli scrutatori.

33 - L'art. 22 riguardava la nomina del segretario dell'ufficio elettorale di sezione; esso è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale ecc.*), e successive modificazioni. Attualmente "il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado" [art. 2, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*)].

34 - La causa ostativa all'espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione al possesso, tra l'altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente "novellato" e sostituito ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l'introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

#### **ART. 24**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11)*

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

#### **ART. 25**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24)*

1. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

#### **ART. 26**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25)*

*Abrogato<sup>35</sup>*

#### **ART. 27**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12)*

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

---

35 - L'art. 26 disciplinava il trattamento economico e di missione del presidente, degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione; esso è stato abrogato dall'art. 1, ultimo comma, della legge 22 maggio 1970, n. 312. La materia è attualmente regolata dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali...*) e 4 aprile 1985, n. 117 (*Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione*), e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997 (*Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali*).

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale<sup>36</sup>, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;
- 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21<sup>37</sup>;
- 5) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne e le cassette occorrenti per la votazione<sup>38</sup>;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

**2.** Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle [A e B<sup>39</sup>] - per i comuni con popolazione fino a [10.000 abitanti<sup>40</sup>] - e [C e D<sup>41</sup>] - per i comuni con popolazione superiore a [10.000 abitanti<sup>40</sup>] - allegate al presente testo unico, vistate dal Ministro dell'interno.

36 - Denominazione così variata a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

37 - L'art. 21 conteneva norme per la nomina degli scrutatori; esso è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale ecc.*), e successive modificazioni. Il richiamo contenuto nel n. 4 deve intendersi fatto ora al verbale delle operazioni di nomina degli scrutatori compiute dalla commissione elettorale comunale a norma dell'art. 6 della citata legge n. 95 e successive modificazioni.

38 - Il n. 6 è stato così sostituito dall'art. 9, primo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

39 - Le tabelle A e B allegate al presente testo unico contenevano il modello della facciata interna ed esterna della scheda di votazione per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti. Esse sono state abrogate. Attualmente, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono in vigore le tabelle A ed E, per il primo turno di votazione, e le tabelle B ed F, per l'eventuale turno di ballottaggio, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.*) [pagg. 260 e 268 e pagg. 262 e 269].

40 - Il limite di popolazione indicato nel testo non è più in vigore. Esso è stato sostituito da quello di 15.000 abitanti, a norma, ora, degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

41 - Le tabelle C e D allegate al presente testo unico contenevano il modello della facciata interna ed esterna della scheda di votazione per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Esse sono state abrogate.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

3. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32<sup>42</sup>.

4. I bolli<sup>43</sup> e le urne<sup>44</sup>, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

---

Attualmente, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono in vigore le tabelle C ed E, per il primo turno di votazione, e le tabelle D ed F, per l'eventuale turno di ballottaggio, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 [pagg. 264 e 268 e pagg. 266 e 269].

42 - Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*).

43 - L'art. 32, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) dispone che:

"I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno ...".

Si riporta qui di seguito la richiamata tabella D:

Tabella D  
BOLLO DELLA SEZIONE



"Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata, cosicchè il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione".

44 - L'art. 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) dispone che:

*"Omissis*

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico".

Si tratta del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*) [pag. 179].

## Sezione II

*La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*<sup>45</sup>

### ART. 28

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)*

1. *Abrogato*<sup>46</sup>

2. *Abrogato*<sup>47</sup>

3. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale<sup>48</sup>.

4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53<sup>49-50</sup>. I pre-

---

45 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione ora dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

46 - Il primo comma prevedeva la formazione delle liste dei candidati; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

Attualmente le liste dei candidati per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti sono disciplinate dall'art. 71, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

47 - Il secondo comma determinava il numero dei sottoscrittori delle liste dei candidati; il medesimo è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

Ora la sottoscrizione delle liste dei candidati per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è regolata dall'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*) e successive modificazioni.

48 - I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003 (*Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001*), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003.

49 - Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 291 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

50 - In considerazione dell'importanza che riveste in materia di autenticazione delle sottoscrizioni, si riporta l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), e successive modificazioni:

"Art. 14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

**D.P.R.**

**16 maggio 1960  
n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

sentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

6. Con la lista deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata [dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore<sup>51</sup>]. La dichiarazione di accettazione

---

30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature". La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata tuttavia abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) che, a sua volta, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione dell'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che di seguito si riporta:

"Art. 21. (*Autenticazione delle sottoscrizioni*)

1. *Omissis*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

51 - Le autorità indicate nel testo dell'articolo tra parentesi quadre sono state sostituite da quelle espressamente specificate nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), e successive modificazioni.



della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55<sup>52-53</sup>.

7. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica<sup>54</sup>.

8. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

9. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune<sup>55</sup>.

10. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione<sup>56</sup>.

11. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta detagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale circondariale<sup>57</sup>.

#### **ART. 29**

*(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16)*

*Abrogato*<sup>58</sup>

---

52 - Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*).

53 - L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*), e successive modificazioni è riportato a pag. 207.

54 - I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono produrre, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (*Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza*) [pag. 337].

55 - Comma così sostituito a norma dell'art. 11, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.*). L'art. 274, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha peraltro abrogato la predetta legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

56 - Comma così sostituito dall'art. 4, comma 9, della legge 11 agosto 1991, n. 291 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

57 - Parola che sostituisce l'originario termine "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

58 - L'art. 29, che disciplinava l'elezione del consiglio comunale con rappresentanza separata per frazioni, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

### **ART. 30**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17)*

1. La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa<sup>59</sup>;

c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55<sup>60</sup>, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali<sup>61</sup>;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

*d-bis) omissis*<sup>62</sup>;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

---

59 - La lettera *b)* è stata così sostituita dall'art. 12 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

60 - Riportato a pag. 207.

61 - La lettera *c)* è stata così sostituita dall'art. 2, comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*).

62 - La lettera *d-bis)* – già inserita dall'art. 4 comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco, ecc.*) e con la quale veniva stabilita una proporzione dei sessi nella composizione delle liste dei candidati – è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

*e-bis*) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati<sup>63</sup>;

*e-ter*) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato<sup>64</sup>.

2. Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo<sup>65</sup>.

### **ART. 31**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29)*

1. Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio<sup>66</sup>.

### **Sezione III**

*La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*<sup>67</sup>

### **ART. 32**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)*

63 - La lettera *e-bis*) è stata aggiunta dall'art. 13, comma 3, lettera *a*), della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

64 - La lettera *e-ter*) è stata introdotta dall'art. 4, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

65 - Comma inserito dall'art. 13, comma 3, lettera *b*), della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

66 - A norma dell'art. 13, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), le parole "secondo l'ordine risultato dal sorteggio" così sostituiscono l'espressione "secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", presente nel testo originario dell'articolo.

67 - Limite di popolazione ora previsto dagli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

1. *Abrogato*<sup>68</sup>

2. *Omissis*<sup>69</sup>

3. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale<sup>70</sup>.

4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53<sup>71-72</sup>. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.

5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

6. *Abrogato*<sup>73</sup>

7. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

8. Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune<sup>74</sup>.

---

68 - Il primo comma dell'art. 32 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

69 - Il secondo comma dell'art. 32 (già relativo al numero dei presentatori di ogni lista di candidati) ha cessato di avere vigore.

70 - I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003 (*Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001*), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003.

71 - Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

72 - Vedasi nota 50.

73 - Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

74 - Comma così sostituito dall'art. 11, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.*), e successive modificazioni. L'art. 274, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha peraltro abrogato la predetta legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

9. Con la lista devesi anche presentare<sup>75-76</sup>:

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55<sup>77</sup>;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste<sup>78</sup> presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

---

75 - Si veda anche l'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), in relazione alla disciplina della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale (prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) ed alla presentazione obbligatoria di un bilancio preventivo di spesa (per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

76 - I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono produrre, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (*Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di ineleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza*) [pag. 337].

77 - Numero così sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*). L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ecc.*), è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali". Si veda ora l'art. 58 (*Cause ostantive alla candidatura*) dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

78 - L'art. 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), e successive modificazioni, ha stabilito che: "Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, del testo unico n. 570 del 1960 sono estese anche ai comuni pari o inferiori ai 15.000 abitanti [limite ora previsto a norma degli artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267] ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascuna sezione".

Inoltre, il medesimo art. 16, comma 2, ha disposto che: "Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune".

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

10. La lista e gli allegati devono essere presentati nella segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione<sup>79</sup>.

11. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale<sup>80</sup> competente per territorio.

### **ART. 33**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)*

1. La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa<sup>81</sup>;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55<sup>82</sup>, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2 del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali<sup>83</sup>;

---

79 - Comma così sostituito dall'art. 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

80 - Parola che sostituisce l'originario termine "mandamentale", in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

81 - Lettera b) così sostituita dall'art. 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

82 - L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ecc.*), è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali". Si veda ora l'art. 58 (*Cause ostative alla candidatura*) dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

83 - Lettera c) così sostituita dall'art. 2, comma 4, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*).

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

*d-bis) omissis*<sup>84</sup>;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

*e-bis)* assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati<sup>85</sup>.

**2.** Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

**3.** La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite; ....*omissis*<sup>86</sup>.

#### **ART. 34**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 21)*

**1.** Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

**2.** Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio<sup>87</sup>.

84 - Lettera già introdotta dall'art. 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

85 - Lettera *e-bis)* aggiunta dall'art. 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

86 - Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.*). La parte del periodo che si omette (con la quale veniva stabilita una proporzione dei sessi nella composizione delle liste dei candidati) ha cessato di avere efficacia in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

87 - Le parole: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio" sono state inserite dall'art. 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire mag-*

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

### **ART. 35**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)*

1. La commissione elettorale circondariale<sup>88</sup>, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio<sup>89</sup> e presso l'ufficio centrale.
2. Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

### **Sezione IV**

*Sospensione delle elezioni per insufficienza di candidature*

### **ART. 36**

*(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 14)*

*Abrogato<sup>90</sup>*

## **Capo V**

*Della votazione*

### **Sezione I**

*Disposizioni generali*

### **ART. 37<sup>91</sup>**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35)*

1. La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le

---

*giore efficienza al procedimento elettorale), in luogo delle parole: "secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", contenute nel testo originario dell'articolo.*

88 - Parola che sostituisce l'originaria parola "mandamentale", a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

89 - L'art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), e successive modificazioni, ha stabilito che: "Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune".

90 - L'art. 36, che prevedeva la sospensione dell'elezione per insufficienza di candidature, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni.

91 - Si veda anche l'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*).



donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

2. Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

3. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

4. Ogni sala deve avere, salvo comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto<sup>92</sup>.

5. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

#### **ART. 38**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36)*

1. Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19<sup>93</sup>.

2. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

#### **ART. 39<sup>94</sup>**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37)*

1. Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

---

92 - Il comma 4 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni relative al procedimento elettorale*).

93 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, il "certificato" di cui è menzione nella norma deve intendersi sostituito con la tessera elettorale personale.

94 - A norma dell'art. 1, lettera *d*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), "i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*), per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune".

*D.P.R.  
16 maggio 1960  
n. 570*

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

2. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune<sup>95</sup>.

#### **ART. 40**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38)*

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione<sup>96</sup>.

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

#### **ART. 41**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23)*

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica<sup>97-98</sup>.

---

95 - Si veda inoltre l'art. 1, commi 1 e 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*), concernente l'ammissione al voto degli elettori non deambulanti.

Inoltre l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (*Modifiche alle norme sull'elettorato attivo ecc.*), disciplina l'ipotesi di ammissione al voto in base ad attestazione del sindaco.

96 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, il "certificato" di cui è menzione nel testo deve intendersi sostituito con la tessera elettorale personale.

97 - Le parole "in un qualsiasi comune della Repubblica" hanno sostituito l'espressione "nel comune", ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*).

98 - Con riferimento alla norma del presente comma e a quelle dei successivi tre commi, si veda altresì l'art. 29, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) che così recita: "Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
7. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati<sup>99</sup>.
8. Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche<sup>99</sup>.
9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia

---

impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito<sup>7</sup>.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, il certificato di cui è menzione nel testo deve intendersi sostituito con la tessera elettorale personale. Per l'annotazione sulla tessera elettorale, vedi anche l'art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

<sup>99</sup> - I commi terzultimo e penultimo dell'art. 41 sono stati così sostituiti a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 291 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

Si veda inoltre l'art. 1, commi 1 e 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*) concernente l'ammissione al voto degli elettori non deambulanti.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni<sup>100</sup>.

**ART. 42**<sup>101</sup>

*(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis)*

**1.** I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune e della provincia rispettivamente per la elezione del consiglio comunale e provinciale.

**2.** A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione<sup>102</sup>], risultanti dal certificato elettorale<sup>103</sup>, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

**3.** Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

*a)* ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

---

100 - L'ultimo comma dell'art. 41 è stato così aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*). Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione della legge 675/1996 citata nel testo.

101 - A norma dell'art. 1, lettera *e*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), "le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*) si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali".

102 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

103 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole "risultanti dal certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "risultanti dalla tessera elettorale".

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

**ART. 43**<sup>104</sup>

*(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter)*

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste<sup>105</sup>, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.
4. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

**ART. 44**<sup>106</sup>

*(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater)*

1. Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'inse-diamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.
2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal

104 - A norma dell'art. 1, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), "le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*), si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali". L'art. 9 della legge n. 136 del 1976 è riportato a pag. 157.

105 - Ai sensi dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

106 - Vedasi nota 104.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

**3.** Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

**4.** Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

#### **ART. 45**

*(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quinquies)*

*Abrogato<sup>107</sup>*

#### **ART. 46**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40)*

**1.** Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

**2.** La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

**3.** Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

**4.** Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

---

<sup>107</sup> - L'art. 45, che disciplinava l'ammissione al voto dei ricoverati nei luoghi di cura, è stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; in materia, vige, ora, l'articolo 10 del suddetto D.P.R. n. 299/2000.

5. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

8. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

#### **ART. 47**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, commi dal 1° al 9°)*

1. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti<sup>108</sup>, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni<sup>109</sup>.

2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del comune<sup>110</sup>, purché abbiano conseguito almeno

---

108 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

109 - La presenza dei rappresentanti di lista presso la sezione durante le operazioni è prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, a norma dell'art. 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

110 - Le parole "iscritti nelle liste del comune" sono state inserite dall'art. 16, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

*D.P.R.  
16 maggio 1960  
n. 570*

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

**3.** Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera *a*) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

**4.** Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

**5.** Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed<sup>111</sup>] appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

**6.** Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

**7.** Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda<sup>112</sup>.

**8.** Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del consiglio comunale si svolge anche quella del consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

**9.** Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

**10.** Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto<sup>113</sup> del giorno seguente, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico

---

111 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 1, lettera *c*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), non è prevista sui modelli di schede introdotti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), e dalle tabelle ad esso allegate.

112 - Comma inserito dall'art. 3, comma 1, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale*).

113 - Le parole "alle ore otto" hanno così sostituito le parole "alle ore sei" ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 16 aprile 2002, n. 62.



contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza<sup>114</sup>.

**11.** Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali<sup>114</sup>.

**12.** Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi<sup>114</sup>.

**13.** È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattarsi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa<sup>114</sup>.

#### **ART. 48**<sup>115</sup>

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, commi 5° e seguenti, legge 18 maggio 1951, n. 329, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, commi 10°, 11° e 12°)*

**1.** Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione<sup>116</sup>, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala<sup>117</sup>.

**2 - 3 - 4.** *Omissis*<sup>117</sup>

**5.** Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

---

114 - Gli ultimi quattro commi dell'art. 47 sono stati introdotti, in sostituzione dell'originario ultimo comma, dall'art. 3, comma 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97*).

115 - Si veda anche l'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni.

116 - Le parole "alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione" hanno così sostituito le parole "alle ore sei del giorno fissato per la votazione" ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

117 - L'attuale primo comma ha sostituito i primi quattro commi del testo originario dell'articolo, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97*).

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

**6.** In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale<sup>118</sup>, saranno indicati gli estremi del documento.

**7.** In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

**8.** Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

**9.** L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

**10.** In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

#### **Art. 49**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26)*

**1.** Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente [stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico<sup>119</sup>], estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, [leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome

---

118 - Parola che sostituisce l'originaria parola "mandamentale", a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

119 - Le parole riportate tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda<sup>120</sup>].

2. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata [e anche chiusa nei comuni con oltre 5.000 abitanti<sup>121</sup>]. Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata<sup>120</sup>] e pone la scheda stessa nell'urna.

3. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

5. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,<sup>120</sup>] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

#### **ART. 50**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43)*

1. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

#### **ART. 51**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5°)*

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

---

120 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 1, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), non è prevista sui modelli di schede introdotti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), e dalle tabelle ad esso allegate.

121 - Parole da ritenere abrogate dal momento che i modelli delle schede di votazione, di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), ed alle tabelle ad esso allegate non prevedono alcuna chiusura.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

2. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. [Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti<sup>122</sup>] possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. [Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti<sup>122</sup>] è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

3. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

4. La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

5. Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

## **ART. 52**

*(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, commi 6° e 7°)*

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

---

122 - Le parole "nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti" devono intendersi implicitamente abrogate dall'art. 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, che ha previsto la presenza dei rappresentanti di lista in occasione di tutte le elezioni comunali.

2. La votazione deve proseguire fino alle ore 15<sup>123</sup>; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

### **ART. 53**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28)*

1. Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale<sup>124</sup> nonché da quella di cui agli articoli 43 e 44 [e dai tagliandi dei certificati elettorali<sup>125</sup>].

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere<sup>126</sup> vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, [insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali<sup>125</sup>] con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso [al pretore del circondario<sup>127</sup>] che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o<sup>128</sup>] il bollo o la firma

123 - Le parole "fino alle ore 15" hanno così sostituito le parole "fino alle ore 14" ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

124 - Termine che sostituisce l'originaria parola "mandamentale", a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

125 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

126 - L'art. 7 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ecc.*), ha abrogato le parole "a pena di nullità della votazione", presenti a questo punto del testo originario dell'articolo.

127 - Ora: "al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

128 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 1, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), non è prevista sui modelli di schede introdotti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), e dalle tabelle ad esso allegate.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse [al pretore del circondario<sup>129</sup>].

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

#### **ART. 54**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46)*

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

#### **Sezione II**

*Disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti<sup>130</sup>*

#### **ART. 55**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36)*

*Abrogato<sup>131</sup>*

---

129 - Ora: "al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

130 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

131 - L'art. 55 prevedeva le modalità di espressione del voto da parte dell'elettore; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni dirette*)

### Sezione III

Disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti<sup>132</sup>

#### ART. 56

Abrogato<sup>133</sup>

#### ART. 57

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°)

1. - 2. - 3. Abrogati<sup>134</sup>

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

---

*del sindaco, ecc.*). Le modalità di votazione per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti sono ora stabilite dall'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli articoli 5 e 6 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

132 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

133 - L'art. 56 prevedeva le modalità di espressione del voto di lista da parte dell'elettore; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono ora determinate dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli articoli 5 e 6 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

134 - I primi tre commi dell'art. 57, che stabilivano le modalità di espressione del voto di preferenza da parte dell'elettore, sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di espressione del voto di preferenza sono ora regolate dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 5 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

7. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti<sup>135</sup>.

9. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati<sup>135</sup>.

10. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il comune sono nulle.

#### **ART. 58**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48 commi 6°, 7° e 13°, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, commi 12°, 13° e 14°)*

*Abrogato*<sup>136</sup>

### **Capo VI**

*Dello scrutinio e della proclamazione*

#### **Sezione I**

*Disposizioni generali*

#### **ART. 59**

*(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29)*

1. Appena compiute le operazioni previste dall'art. 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio<sup>137</sup>.

2. *Abrogato*<sup>138</sup>

---

135 - In base agli articoli 71, comma 5, e 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale.

136 - L'art. 58, già relativo alle modalità di indicazione delle preferenze, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di espressione del voto di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono ora determinate dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 5 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

137 - A norma dell'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni, le operazioni di spoglio delle schede, sia nel primo turno di votazione che nell'eventuale turno di ballottaggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

138 - Il secondo comma dell'art. 59, che prevedeva il termine di conclusione delle operazioni di scrutinio, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993,



## **ART. 60**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 33)*

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, [nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune<sup>139</sup>]; nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti<sup>140</sup>, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; [è parimenti nulla la elezione nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati<sup>141</sup>].

## **ART. 61**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51)*

1. Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

## **ART. 62**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52)*

1. Il [pretore<sup>142</sup>] invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la

---

n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). A norma dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.*), "le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni".

139 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate poiché l'art. 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha disciplinato la fattispecie della ammissione e votazione di una sola lista nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

140 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

141 - Vedasi nota 139

142 - Ora: "tribunale ovvero sezione distaccata del tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della [pretura] ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

## **Sezione II**

*Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*<sup>143</sup>

### **ART. 63**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34)*

1. Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.
2. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.
3. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54.
4. Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.
5. Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.
6. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

### **ART. 64**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36)*

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
2. Sono nulli i voti contenuti in schede:
  - 1) che non sono quelle di cui agli allegati [A e B]<sup>144</sup> o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

---

<sup>143</sup> - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>144</sup> - I modelli delle schede di votazione per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti sono ora previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3) *abrogato*<sup>145</sup>

3. *Abrogato*<sup>145</sup>

## **ART. 65**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56)*

*Abrogato*<sup>146</sup>

## **ART. 66**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57)*

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno dei candidati.

2. Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai termini dell'art. 75<sup>147</sup>.

3. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

4. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma; se il comune ha

---

28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), nonché dalle tabelle A ed E (per il primo turno di votazione) e dalle tabelle B ed F (per l'eventuale turno di ballottaggio) allegate al medesimo decreto [pagg. 260 e 268 e pagg. 262 e 269].

145 - Il n. 3 e l'ultimo comma dell'art. 64, relativi allo scrutinio dei voti, sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

146 - L'art. 65, che conteneva norme sulla proclamazione degli eletti, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

147 - L'art. 75 è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia, ora vige l'art. 41, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo.

*D.P.R.  
16 maggio 1960  
n. 570*

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

#### **ART. 67**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 37)*

1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'art. 75<sup>148</sup>.
2. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.
3. Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

#### **Sezione III**

*Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti<sup>149</sup>*

#### **ART. 68<sup>150</sup>**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 38)*

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno, e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione e passa la scheda

---

148 - L'art. 75 è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia, ora vige l'art. 41, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo.

149 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

150 - Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*). Ad integrazione, vedasi anche l'art. 14 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132.

ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54.

#### **ART. 69**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39)*

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati [C e D]<sup>151</sup> o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

---

151 - I modelli delle schede di votazione per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono ora previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), nonché dalle tabelle C ed E (per il primo turno di votazione) e dalle tabelle D ed F (per l'eventuale turno di ballottaggio) allegate al medesimo decreto [pagg. 264 e 268 e pagg. 266 e 269].

*D.P.R.*  
*16 maggio 1960*  
*n. 570*

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

#### **ART. 70**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61)*

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.
2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.
3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

#### **ART. 71**<sup>152-153</sup>

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 62)*

1. L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

#### **ART. 72**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 63 e 64, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 40)*

1. Il presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.
2. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

---

152 - Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

153 - Le competenze dovute ai presidenti ed ai componenti dell'adunanza dei presidenti delle sezioni e dell'ufficio centrale sono determinate dall'art. 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali ecc.*), e successive modificazioni.

3. - 4. - 5. - 6. - 7. *Abrogati*<sup>154</sup>

### **ART. 73**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65)*

*Abrogato*<sup>155</sup>

### **ART. 74**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66)*

1. *Abrogato*<sup>156</sup>

2. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

3. L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

4. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

7. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

---

154 - I commi terzo e quarto, relativi ai criteri di determinazione della cifra elettorale di una lista e della cifra individuale di ciascun candidato sono stati abrogati dall'art. 273, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I commi quinto, sesto e settimo, relativi ai criteri di assegnazione dei seggi di consigliere comunale, sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Attualmente, la materia è disciplinata dagli articoli 72 e 73 del citato decreto legislativo 267/2000 e dagli articoli 8 e 9 del regolamento di attuazione della citata legge 81/1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

155 - L'articolo disciplinava la proclamazione degli eletti; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Si vedano, ora, gli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli articoli 8 e 9 del regolamento di attuazione della citata legge 81/1993 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

156 - Il primo comma, già relativo al segretario dell'ufficio centrale, è stato abrogato dall'art. 10, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

*D.P.R.*  
*16 maggio 1960*  
*n. 570*

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

## **Capo VII**

*Della convalida e delle surrogazioni*

### **Sezione I**

*Disposizioni generali*

#### **ART. 75**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 41)*

*Abrogato<sup>157</sup>*

### **Sezione II**

*Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti<sup>158</sup>*

#### **ART. 76**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68)*

1. Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

#### **ART. 77**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69)*

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col presidente della corte d'appello.

#### **ART. 78**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16, ultimo comma)*

*Abrogato<sup>159</sup>*

---

157 - L'articolo 75, che prevedeva l'esame da parte del consiglio comunale delle condizioni di eleggibilità dei propri componenti, è stato abrogato dall'art. 275, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia, si veda ora l'art. 41 dello stesso decreto legislativo 267/2000.

158 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

159 - L'articolo, che conteneva norme in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154.



### **Sezione III**

*Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti<sup>160</sup>*

#### **ART. 79**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71)*

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col presidente della corte d'appello.

#### **ART. 80**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72)*

*Abrogato<sup>161</sup>*

#### **ART. 81**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42)*

1. Il seggio che durante il [quadriennio<sup>162</sup>] rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

### **Capo VIII**

*Dei ricorsi*

#### **ART. 82<sup>163</sup>**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 67, u. c., 74 e 75, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43)*

---

<sup>160</sup> - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>161</sup> - L'articolo, che conteneva norme in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

<sup>162</sup> - La parola "quadriennio" deve intendersi sostituita dalla parola "quinquennio" a norma dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che "il sindaco e il consiglio comunale ..... durano in carica per un periodo di cinque anni".

<sup>163</sup> - Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), ed applicabile anche alle elezioni provinciali a norma dell'art. 7, secondo comma, della stessa legge.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

1. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio comunale [ovvero, in via surrogatoria, dalla giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'art. 75,<sup>164</sup>] possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

2. [La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione<sup>165</sup>]. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

3. Il presidente del tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

4. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi

---

164 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate alla luce del mutato quadro normativo in materia di controlli sugli atti degli enti locali nonché tenendo conto che l'articolo 75, che prevedeva l'esame da parte del consiglio comunale delle condizioni di eleggibilità dei propri componenti, è stato abrogato dall'art. 275, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia, si veda ora l'art. 41 e, per quanto riguarda gli istituti della contestazione delle cause di ineleggibilità (e incompatibilità) e dell'azione popolare, gli artt. 69 e 70 dello stesso decreto legislativo 267/2000.

165 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate alla luce del mutato quadro normativo in materia di controlli sugli atti degli enti locali.

relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

5. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

6. All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.

7. Qualora il collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

8. La sentenza è depositata in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

#### **ART. 82/2<sup>166</sup>**

1. Le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale possono essere impugnate con appello alla corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella cancelleria della corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune per ogni altro cittadino elettore, o diretto interessa-

---

166 - Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), ed applicabile anche alle elezioni provinciali a norma dell'art. 7, secondo comma, della stessa legge.

*D.P.R.  
16 maggio 1960  
n. 570*

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

to. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

2. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

3. Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.

#### **ART. 82/3**<sup>167</sup>

1. Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di Cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via d'urgenza, la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

2. La sentenza è immediatamente pubblicata.

#### **ARTT. 83-83/10**

*Omissis*<sup>168</sup>

#### **ART. 83/11**<sup>169</sup>

1. Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi,

---

167 - Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), ed applicabile anche alle elezioni provinciali a norma dell'art. 7, secondo comma, della stessa legge.

168 - Si omettono gli articoli 83, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9 ed 83/10, già aggiunti al presente testo unico dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), relativi alle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, successivamente dichiarati illegittimi con sentenza della Corte costituzionale 27 maggio 1968, n. 47.

169 - Gli articoli 83/11 ed 83/12, aggiunti al presente testo unico dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), contengono disposizioni di procedura richiamate dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (*Istituzione dei tribunali amministrativi regionali*), legge successiva alla sentenza della Corte costituzionale citata nella nota che precede. Nel testo dei due articoli, le parole "sezione per il contenzioso elettorale" o "sezione" debbono intendersi ora sostituite con le parole "tribunale amministrativo regionale".

I due articoli sono applicabili anche alle elezioni provinciali a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale<sup>170</sup>.

2. Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

3. La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

4. All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

5. Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

6. La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perché provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, modificato con

---

170 - Il comma è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 1996, n. 144, nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, dalla data di quest'ultimo provvedimento anziché dalla data di comunicazione del medesimo.

*D.P.R.  
16 maggio 1960  
n. 570*

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonché quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644.

**ART. 83/12**<sup>171</sup>

1. Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.
2. Sul ricorso il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.
3. Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà.

**ART. 84**<sup>172</sup>

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76)*

1. Il tribunale, la corte di appello, la sezione per il contenzioso elettorale<sup>173</sup>, il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
2. Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere fatta al prefetto.
3. L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla corte d'appello.

**ART. 85**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44)*

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il prefetto provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa,

---

171 - Vedasi nota 169.

172 - Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), ed applicabile anche alle elezioni provinciali a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

173 - Nel testo dell'articolo 84, le parole "sezione per il contenzioso elettorale" o "sezione" debbono intendersi sostituite con le parole "tribunale amministrativo regionale".

la decisione predetta non venga sospesa o il consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

2. Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva<sup>174</sup>.

3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36<sup>175</sup>, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60.

## **Capo IX**

*Delle disposizioni penali*<sup>176</sup>

### **ART. 86**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)*

1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la

---

174 - La disposizione dev'essere opportunamente coordinata con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni, la quale ha introdotto un turno annuale ordinario, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel quale si svolgono le elezioni.

175 - L'art. 36 di questo stesso testo unico disciplinava la sospensione delle elezioni per insufficienza di candidature; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni.

176 - L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 (Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale ...) e dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000], anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

### **ART. 87**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)*

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

3. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164 [anziché lire 10.000.000].

### **ART. 87-bis<sup>177</sup>**

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

---

177 - Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*).



## **ART. 88**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)*

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

## **ART. 89**<sup>178</sup>

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82)*

1. Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da euro 206 a euro 516 [anziché da lire 400.000 a 1.000.000]. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

2. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

## **ART. 90**<sup>179</sup>

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)*

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

---

178 - La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera *o*), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*).

179 - L'art. 90 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. *a*) della legge 2 marzo 2004, n. 61 (*Norme in materia di reati elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2004, che ha sostituito il secondo e il terzo comma ed ha abrogato il quarto. Successivamente, però, il predetto terzo comma dell'art. 90, così come sostituito dalla legge n. 61/2004, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 394 dell'8-23 novembre 2006.

*D.P.R.  
16 maggio 1960  
n. 570*

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. *Omissis*

4. *Abrogato*

### **ART. 91**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84)*

1. Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

2. Si procede con giudizio direttissimo.

### **ART. 92**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85)*

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206 [anziché lire 400.000].

2. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

### **ART. 93<sup>180</sup>**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)*

1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

---

180 - L'art. 93 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 2 marzo 2004, n. 61, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2004, che ha soppresso le parole "ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura", contenute nel primo comma dopo le parole "in una sezione elettorale", ed ha aggiunto il comma secondo.

2. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

#### **ART. 94**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87)*

1. Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

#### **ART. 95**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88)*

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032 [anziché lire 2.000.000].

2. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

#### **ART. 96**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89)*

1. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi<sup>181</sup>.

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, plichi ed urne, rifiutandone la

---

181 - Comma inserito dall'art. 17, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

*D.P.R.  
16 maggio 1960  
n. 570*

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000]. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale, con giudizio direttissimo.

4. Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

5. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

#### **ART. 97**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90)*

1. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso [del certificato elettorale<sup>182</sup>], è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di [certificati elettorali<sup>182</sup>], è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

#### **ART. 98**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91)*

1. Il presidente dell'ufficio che trascura [di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale<sup>183</sup>] o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

#### **ART. 99**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45)*

1. L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 [anziché da lire 200.000 a lire 600.000].

---

182 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

183 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro nel quale devono essere annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

2. [Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda<sup>184</sup>].

#### **ART. 100**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)*

1. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.
2. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

#### **ART. 101**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94)*

1. Ordinata un'inchiesta dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.
2. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

#### **ART. 102**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)*

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

---

184 - Il comma deve intendersi abrogato. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 1, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), non è prevista sui modelli di schede introdotti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), e dalle tabelle ad esso allegate.

**D.P.R.**  
**16 maggio 1960**  
**n. 570**

**Testo unico  
delle leggi  
per la  
composizione  
e la elezione  
degli organi  
delle  
amministrazioni  
comunali**

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

3. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

5. *Omissis*<sup>185</sup>

### **ART. 103**

*(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96)*

1. Le disposizioni del presente capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del sindaco.

*Visto, Il Ministro per l'interno: SPATARO*

#### **ALLEGATO A**

*Omissis*<sup>186</sup>

#### **ALLEGATO B**

*Omissis*<sup>186</sup>

#### **ALLEGATO C**

*Omissis*<sup>186</sup>

#### **ALLEGATO D**

*Omissis*<sup>186</sup>

---

185 - Il comma (che dichiarava non applicabili ai reati elettorali le norme sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1980, n. 121.

186 - Gli allegati contenevano i modelli delle schede di votazione, le quali sono attualmente disciplinate dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), e dalle seguenti tabelle allegate al decreto medesimo:

- per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, le tabelle A ed E per il primo turno di votazione, nonché le tabelle B ed F per l'eventuale turno di ballottaggio [pagg. 260 e 268 e pagg. 262 e 269];

- per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le tabelle C ed E per il primo turno di votazione, nonché le tabelle D ed F per l'eventuale turno di ballottaggio [pagg. 264 e 268 e pagg. 266 e 269].

Legge 12 luglio 1961, n. 603

**Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835\***

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 24 luglio 1961*

*Omissis*

**ART. 3**

1. Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.
2. Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679<sup>1</sup>, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250<sup>2</sup> e, per le sanzioni comminate dal codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438<sup>3</sup>.
3. Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, né alle leggi tributarie e finanziarie; parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.

*Omissis*

---

\* - Vedasi anche la legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare l'art. 113 che ha aumentato le pene pecuniarie ivi indicate [pag. 194].

1 - *(Modificazioni al codice penale e al codice di procedura penale).*

2 - *(Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale).*

3 - *(Aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale).*

*Legge  
12 luglio 1961,  
n. 603*

**Modificazioni  
agli articoli  
24, 26, 66, 78,  
135 e 237 del  
codice penale  
e agli articoli  
19 e 20  
del regio  
decreto-legge  
20 luglio 1934,  
n. 1404,  
convertito  
nella legge  
27 maggio  
1935, n. 835**





Legge 10 agosto 1964, n. 663

**Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 14 agosto 1964*

*Omissis*

**ART. 3**

1. Le norme previste dall'articolo 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali<sup>1</sup>.

*Omissis*

**ART. 5**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

1 - L'art. 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), è così formulato: "Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000".

La misura di tale multa, che era stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e corrisponde, pertanto, agli importi da euro 1.291 a euro 5.164.

L'art. 95 è richiamato anche dall'art. 11, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*) e successive modificazioni [pag. 283].

*Legge*  
*10 agosto 1964,*  
*n. 663*

**Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962**



Legge 23 dicembre 1966, n. 1147

## **Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo**

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 31 dicembre 1966*

### **ART. 1**

*Omissis*<sup>1</sup>

### **ART. 2**

*Omissis*<sup>2</sup>

### **ART. 3**

1. Nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato.
2. Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in cassazione, e dalle spese di cancelleria.

- 
- 1 - Sostituisce l'art. 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e aggiunge dopo il predetto art. 82 alcuni altri articoli (82/2 e 82/3).
  - 2 - Sostituisce l'art. 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e aggiunge dopo il predetto art. 83 alcuni altri articoli (da 83/2 a 83/12) Con sentenza 27 maggio 1968, n. 47, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 della presente legge. Le norme procedurali contenute negli articoli 83/11 e 83/12 del testo unico 570/1960 sono peraltro richiamate dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (*Istituzione dei tribunali amministrativi regionali*), successivo alla citata sentenza, con l'avvertenza che alle parole: "sezione per il contenzioso elettorale" si intendono sostituite le parole: "tribunale amministrativo regionale".

*Legge  
23 dicembre 1966  
n. 1147*

## **Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo**

#### **ART. 4**

*Omissis*<sup>3</sup>

#### **ART. 5**

*Omissis*<sup>4</sup>

#### **ART. 6**

*Omissis*<sup>5</sup>

#### **ART. 7**<sup>6</sup>

1. L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

2. Le norme contenute nei precedenti articoli e nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570<sup>7</sup>, si applicano altresì per i consigli provinciali, sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilità, alla decadenza, all'incompatibilità dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del comune per quanto concerne le elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al consiglio comunale, si intendono devolute al consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della giunta provinciale.

---

3 - Sostituisce l'art. 84 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

4 - Aggiunge l'art. 9-bis dopo l'art. 9 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Tale articolo 9-bis, recante norme in materia di decadenza dalla carica di consigliere comunale, è stato peraltro abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108".

5 - L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 10, n. 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*).

6 - Si veda anche l'art. 6, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che si riporta qui di seguito:  
"Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108".

7 - L'articolo 75 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 è stato abrogato dall'art. 275, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente in prima istanza il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della provincia.

*Norme transitorie*

**ART. 8**

*Omissis*<sup>8</sup>

*Legge*  
*23 dicembre 1966*  
*n. 1147*

**Modificazioni  
alle norme sul  
contenzioso  
elettorale  
amministrativo**

---

8 - La norma ha cessato di avere efficacia.



Legge 17 febbraio 1968, n. 108

## **Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 6 marzo 1968*

### **Titolo I**

#### *Disposizioni generali*

##### **ART. 1<sup>1</sup>**

###### *Norme generali*

1. I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
4. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.
5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

---

1 - Si vedano anche l'art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*), e l'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni*). Si richiama pure la legge 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*).

*Legge  
17 febbraio 1968,  
n. 108*

**Norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
regionali  
delle regioni  
a statuto  
normale**

6. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti<sup>2-3</sup>.

#### **ART. 2**<sup>4</sup>

*Numero dei consiglieri regionali.*

*Ripartizione tra le circoscrizioni*

1. Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti; e di 30 membri nelle altre regioni.

2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto

---

2 - Limite di popolazione così modificato in applicazione ora degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

3 - Altre disposizioni concernenti le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nel regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

4 - A norma dell'art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*), "quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni", mentre, in base allo stesso art. 1, comma 3, primo periodo, "un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti" della medesima legge n. 43.



del commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi<sup>5</sup>.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica<sup>6-7</sup>.

### **ART. 3**

*Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione*

1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.
2. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.
3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.
4. Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo<sup>8</sup>, emanato di intesa con i presidenti delle corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.
5. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

---

5 - Si veda ora l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), riportato a pag. 452 che, nell'istituire, in ogni regione a statuto ordinario, la figura del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, le cui funzioni sono svolte dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione, prevede, al comma 2, lettera *f*), che il medesimo rappresentante dello Stato curi in ambito regionale: "*f*) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;".

6 - La parola "nazionale" deve intendersi sostituire quella originaria di "centrale" in applicazione dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 422 (*Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1998, n. 400*).

7 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003) è stata determinata la "*Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001*".

8 - Vedasi nota 5.

*Legge  
17 febbraio 1968,  
n. 108*

**Norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
regionali  
delle regioni  
a statuto  
normale**

6. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

7. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali<sup>9</sup> della regione.

## **Titolo II**

### ***Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità***

#### **ART. 4**

##### *Elettorato attivo e passivo*

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della elezione<sup>10</sup>.

2. *Abrogato*<sup>11</sup>

#### **ART. 5**

##### *Cause di ineleggibilità*

*Abrogato*<sup>12</sup>

---

9 - Parola che sostituisce l'originario termine "mandamentali" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

10 - Comma così sostituito dall'art. 19 della legge 8 marzo 1975, n. 39 (*Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato*).

11 - Comma che prevedeva i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere regionale; esso è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*), il cui art. 1 dispone che "sono eleggibili a consigliere regionale... gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione". Per completezza, si rammenta che l'art. 274, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la legge 23 aprile 1981, n. 154, "fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali".

12 - Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154, la quale contiene norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

## **ART. 6**

*Cause di incompatibilità*

*Abrogato*<sup>13</sup>

## **ART. 7**

*Cause di decadenza*

*Abrogato*<sup>13</sup>

## **Titolo III**

*Procedimento elettorale*

## **ART. 8**

*Ufficio centrale circoscrizionale e regionale*

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.
2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello medesima.
4. Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

---

<sup>13</sup> - Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154, la quale contiene norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

*Legge*  
*17 febbraio 1968,*  
*n. 108*

**Norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
regionali  
delle regioni  
a statuto  
normale**

5. Per il Molise l'ufficio centrale regionale è costituito presso il Tribunale di Campobasso<sup>14</sup>.

**ART. 9**<sup>15</sup>

*Liste di candidati*

1. Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20<sup>16</sup>.

2. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti<sup>17</sup>.

3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui

---

14 - Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è stata istituita la Corte d'appello di Campobasso: si vedano, attualmente, l'art. 16 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni, nonché la tabella A allegata al medesimo decreto.

15 - L'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*), ha esteso l'applicabilità dell'art. 9 della presente legge anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi.

16 - Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

17 - Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*). Inoltre, la lettera d) è stata così ancora modificata dall'art. 1, comma 7, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53<sup>18</sup>; deve essere indicato il comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto<sup>19</sup>.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

8. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata [da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore]<sup>20</sup>. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55<sup>21</sup>;

---

18 - L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), e successive modificazioni, è riportato a pag. 216.

19 - Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

20 - Le autorità alle quali è attribuito ora il potere di autenticare le sottoscrizioni sono specificamente elencate nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), e successive modificazioni [pag. 216].

21 - Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*). L'art. 15 della legge

*Legge*  
*17 febbraio 1968,*  
*n. 108*

**Norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
regionali  
delle regioni  
a statuto  
normale**

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato<sup>22</sup>;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi<sup>23</sup>.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio o presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

#### **ART. 10**

*Esame ed ammissione delle liste.*

*Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati*

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

---

19 marzo 1990, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale*) e successive modificazioni, è riportato a pag. 207.

22 - All'inizio del testo originario del presente n. 3 erano contenute le parole "il certificato di nascita o documento equipollente ed", abrogate dall'art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

23 - Numero così sostituito dall'art. 11 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55<sup>24</sup>, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 9, ottavo comma<sup>25</sup>;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 18°<sup>26</sup> anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato<sup>27</sup> il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale.

7. Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

---

24 - Riportato a pag. 207.

25 - Numero così sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*).

26 - Parola così inserita in sostituzione dell'originaria parola "21°", a norma dell'art. 1, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, ecc.*), in base al quale sono eleggibili alla carica di consigliere regionale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione.

27 - A questo punto del testo originario erano contenute le parole "il certificato di nascita o documento equipollente ed", abrogate dall'art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

*Legge*  
*17 febbraio 1968,*  
*n. 108*

**Norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
regionali  
delle regioni  
a statuto  
normale**

9. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

**ART. 11** <sup>28</sup>

*Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste.*

*Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione*

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati <sup>29</sup>;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione <sup>29</sup>;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio <sup>29</sup>.

2. Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B [allegate alla presente legge] <sup>30</sup>.

---

28 - Le norme contenute nell'art. 11 si applicano anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

29 - Il numero 1), il numero 4) ed il numero 5) sono stati così sostituiti dall'art. 13, comma 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

30 - Le tabelle sono state successivamente abrogate e sostituite dalle tabelle A e B allegate al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995*) [pagg. 325 e 327], convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1995, n. 68.



## **ART. 12** <sup>31</sup>

### *Norme speciali per gli elettori*

1. Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 <sup>32</sup>, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico <sup>33</sup>, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

## **ART. 13** <sup>34</sup>

### *Voto di preferenza*

1. L'elettore può manifestare una sola preferenza.

## **ART. 14**

### *Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale*

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

---

31 - Si veda anche l'art. 1, primo comma, lettere *d)* ed *f)*, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240, concernente la votazione dei detenuti, dei militari, delle Forze armate, degli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché dei naviganti (marittimi ed aviatori).

32 - Articolo riportato a pag. 58.

33 - Articoli riportati a pag. ... e segg. In particolare, l'art. 45 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinava l'ammissione al voto nei luoghi di cura, è stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*); in materia, vige, ora, l'articolo 10 del suddetto D.P.R. n. 299/2000.

34 - Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 10, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

*Legge*  
17 febbraio 1968,  
n. 108

**Norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
regionali  
delle regioni  
a statuto  
normale**

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

### **ART. 15**

#### *Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale*

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che – suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo – verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

3. Compite le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale<sup>35</sup>. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno,

---

35 - Le parole "nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale<sup>36</sup>;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

---

36 - Le parole "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

*Legge*  
*17 febbraio 1968,*  
*n. 108*

**Norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
regionali  
delle regioni  
a statuto  
normale**

**6.** Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

**7.** Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

**8.** L'ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, riceve gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

**9.** Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

**10.** I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

**11.** Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'ufficio centrale circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

**12.** L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi<sup>37</sup>.

---

37 - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

**13.** A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera *a*); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegati a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria<sup>38</sup>;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

---

<sup>38</sup> - Numero richiamato dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni*).

*Legge*  
*17 febbraio 1968,*  
*n. 108*

**Norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
regionali  
delle regioni  
a statuto  
normale**

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore<sup>39</sup>; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento<sup>40</sup>.

**14.** Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri<sup>40</sup>.

**15.** Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'ufficio centrale

---

39 - Le parole "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata [art. 5, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*)].

40 - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16<sup>41</sup>.

**16.** L'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

**17.** Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del consiglio regionale nella prima adunanza del consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte di appello o, per il Molise, del tribunale<sup>42</sup>.

**18.** Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

## **ART. 16**

### *Surrogazioni*

- 1.** Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 2.** La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'ufficio centrale regionale.
- 3.** Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale

<sup>41</sup> - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

<sup>42</sup> - Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è stata istituita la Corte d'appello di Campobasso: si vedano, attualmente, l'art. 16 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni, nonché la tabella A allegata al medesimo decreto.

*Legge*  
**17 febbraio 1968,**  
**n. 108**

**Norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
regionali  
delle regioni  
a statuto  
normale**

e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto<sup>43</sup>.

#### **ART. 16-bis**<sup>44</sup>

##### *Supplenza*

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni<sup>45</sup>, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo<sup>46</sup>, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.

## **Titolo IV**

### *Convalida degli eletti e contenzioso*

#### **ART. 17**

##### *Convalida degli eletti*

1. Al consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

---

43 - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

44 - Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 12 gennaio 1994, n. 30 (*Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario*).

45 - Riportato a pag. 210.

46 - Si veda ora l'art. 10 (*Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie*) della legge 5 giugno 2003, n. 131, e in particolare il comma 11, secondo il quale ogni riferimento contenuto in norme tuttora vigenti al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione a statuto ordinario quale rappresentante dello Stato.



2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

### **ART. 18**

*Poteri del consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità*

*Abrogato*<sup>47</sup>

### **ART. 19**<sup>48</sup>

*Ricorsi*

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al commissario del Governo<sup>49</sup>.

3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

---

<sup>47</sup> - Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, ecc.*).

<sup>48</sup> - Si veda anche l'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (*Istituzione dei tribunali amministrativi regionali*).

<sup>49</sup> - Si veda ora l'art. 10 (*Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie*) della legge 5 giugno 2003, n. 131, e in particolare il comma 11, secondo il quale ogni riferimento contenuto in norme tuttora vigenti al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione a statuto ordinario quale rappresentante dello Stato.

*Legge*  
*17 febbraio 1968,*  
*n. 108*

**Norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
regionali  
delle regioni  
a statuto  
normale**

## **Titolo V**

### *Disposizioni finali*

#### **ART. 20** <sup>50</sup>

*Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali*

1. Nel caso la elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale.

2. terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo

---

50 - Si vedano anche gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni relative al procedimento elettorale ecc.*), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240, che contengono altre norme per il caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con altri tipi di consultazioni.

unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361<sup>51</sup>.

3. Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

## **ART. 21**

### *Spese*<sup>52</sup>

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

51 - Si riporta l'art. 73 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*):

"Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75".

Si riporta, inoltre, il penultimo comma dell'art. 75 del D.P.R. n. 361/1957:

"Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino".

52 - Sulle spese si veda anche l'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*) e successive modificazioni.

*Legge*  
**17 febbraio 1968,**  
**n. 108**

**Norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
regionali  
delle regioni  
a statuto  
normale**

2. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal commissario del Governo per ciascuna regione<sup>53</sup>, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

3. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

## **Titolo VI**

### ***Disposizioni transitorie***

*Omissis*<sup>54</sup>

#### **ALLEGATO A**

*Omissis*<sup>55</sup>

#### **ALLEGATO B**

*Omissis*<sup>55</sup>

---

53 - Si veda ora l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, riportato a pag. 452, che, nell'istituire, in ogni regione a statuto ordinario, la figura del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, le cui funzioni sono svolte dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione, prevede, al comma 2, lettera *f*), che il medesimo rappresentante dello Stato curi in ambito regionale: "*f*) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;"

54 - Gli articoli da 22 a 26 hanno avuto applicazione solo in occasione della prima elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, che ha avuto luogo domenica 7 giugno 1970.

55 - Gli allegati A e B contenevano il modello delle parti interna ed esterna della scheda di votazione. Attualmente i modelli in vigore sono riportati nelle tabelle A e B allegate al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario ecc.*), convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1995, n. 68, a norma dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge [pagg. 325 e 327].

Legge 26 maggio 1969, n. 241

## **Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 30 maggio 1969*

### **ART. 1**

1. Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361<sup>1</sup>, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali.
2. Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal

---

1 - Si riportano qui di seguito:

- l'art. 116 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), a norma del quale: "In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.";

- l'art. 117 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, che è così formulato: "Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa". Per completezza, si riporta di seguito il testo del primo comma dell'art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*):

"1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241".

*Legge  
26 maggio 1969,  
n. 241*

**Agevolazioni  
di viaggio  
per le elezioni  
politiche,  
regionali,  
provinciali  
e comunali**

bilancio dello Stato all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

**ART. 2**

1. Le facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati<sup>2</sup> sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

2. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.

**ART. 3**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

2 - Vedasi nota 1.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034

## **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 13 dicembre 1971*

### **Titolo I**

#### ***Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali***

##### **ART. 1**

1. Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.
2. Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
3. Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52.
4. Una sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge<sup>1</sup>.
5. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.

---

1 - Con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è stato istituito il tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige.

*Legge  
6 dicembre 1971,  
n. 1034*

### **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali**

## **ART. 2**

1. Il tribunale amministrativo regionale decide:

*a)* sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

*b)* sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

## **ART. 3**

1. Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.

2. Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo.

3. Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

## **ART. 4**

1. Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.



## **ART. 5**

1. Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni [o di servizi<sup>2</sup>] pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

2. Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

## **ART. 6**

1. Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

2. Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

3. Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

## **ART. 7**

1. Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi previsti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.

2. Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno

---

2 - Le parole "o di servizi" sono state soppresse dall'art. 33, terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (*Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*), così come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), della legge 21 luglio 2000, n. 205 (*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*).

*Legge  
6 dicembre 1971,  
n. 1034*

**Istituzione  
dei tribunali  
amministrativi  
regionali**

1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

**3.** Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso le reintegrazioni in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso<sup>3</sup>.

**4.** Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

#### **ART. 8**

**1.** Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

**2.** La risoluzione dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

## **Titolo II**

### *Composizione dei tribunali amministrativi regionali*

*Omissis*<sup>4</sup>

## **Titolo III**

### *Norme di procedura*

#### **ART. 19**

**1.** Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osser-

---

3 - Comma sostituito dall'art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), della legge 21 luglio 2000, n. 205.

4 - Per tutto quanto concerne l'ordinamento dei tribunali amministrativi regionali, si veda la legge 27 aprile 1982, n. 186.

vano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge.

2. Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. [Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio<sup>5</sup>].

3. Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta provinciale amministrativa.

4. Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

#### **ART. 20**

1. Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.

2. Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri. Gli interessati, che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura della amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Entro trenta giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale.

3. Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

---

5 - Periodo abrogato dall'art. 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002.

*Legge*  
**6 dicembre 1971,**  
**n. 1034**

### **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali**

## **Art. 21** <sup>6-7</sup>

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti.
2. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
3. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
4. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
5. Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.

---

6 - I commi dal primo al quinto sono stati come di seguito sostituiti dagli attuali commi dal primo al sesto, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205. L'attuale primo comma è stato successivamente modificato, mediante soppressione del terzo e ultimo periodo, dall'art. 17, comma 2, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005.

7 - Il comma settimo è stato come di seguito sostituito dagli attuali commi dall'ottavo al quindicesimo, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

6. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

7. Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.

8. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero da comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

9. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

*Legge  
6 dicembre 1971,  
n. 1034*

## **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali**

**10.** In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

**11.** Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare e l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.

**12.** L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

**13.** La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

**14.** Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

**15.** Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.

#### **ART. 21-bis<sup>8</sup>**

**1.** I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di

---

8 - Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

consiglio, entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

**2.** In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

**3.** All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2.

#### **ART. 22**

**1.** Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

**2.** Chi ha interesse nella contestazione può intervenire, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.

**3.** Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti.

*Legge  
6 dicembre 1971,  
n. 1034*

### **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali**

### **ART. 23<sup>9</sup>**

1. La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.
2. Il presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.
3. Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.
4. Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.
5. Il presidente dispone, ove occorra, gli incumbenti istruttori.
6. L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.
7. Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.
8. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti [senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione<sup>10</sup>].
9. Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia confor-

---

9 - Ultimi tre commi aggiunti dall'art. 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

10 - Periodo abrogato dall'art. 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.



me degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.

**10.** Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segretaria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado.

### **ART. 23-bis<sup>11</sup>**

**1.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

*a)* i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

*b)* i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

*c)* i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

*d)* i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

*e)* i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142<sup>12</sup>;

*f)* i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*g)* i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

**2.** I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

**3.** Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cau-

<sup>11</sup> - Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

<sup>12</sup> - La legge 8 giugno 1990, n. 142 è stata abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. *g)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). La materia dei servizi e interventi pubblici locali è ora regolata dal Titolo V (artt. 112 e segg.) della Parte I del citato decreto legislativo 267/2000.

*Legge*  
**6 dicembre 1971,**  
**n. 1034**

**Istituzione  
dei tribunali  
amministrativi  
regionali**

telare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

#### **ART. 24**

1. La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di

tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.

2. Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.

#### **ART. 25**

1. I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.

#### **ART. 26<sup>13</sup>**

1. Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

2. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

3. Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice.

4. Nel caso in cui si ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

---

13 - L'originario ultimo comma è stato come di seguito sostituito dagli attuali commi dal quarto al settimo, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

*Legge  
6 dicembre 1971,  
n. 1034*

**Istituzione  
dei tribunali  
amministrativi  
regionali**

5. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

6. Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

7. La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.

#### **ART. 27**

1. Si segue il procedimento in camera di consiglio:

1) per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso o dichiarare la perenzione;

2) per i ricorsi per i quali le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

3) per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle controversie in materia di spedalità, previste dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1776;

4) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

2. Nei casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.

#### **ART. 28**

1. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

2. Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

3. Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria<sup>14</sup>.

4. Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

5. In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado<sup>15</sup>.

#### **ART. 29**

1. Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

2. I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del

14 - Comma aggiunto, dopo il secondo, dall'art. 3, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

15 - La Corte costituzionale, con sentenza 15-17 maggio 1995, n. 177 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1995, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicate.

*Legge*  
**6 dicembre 1971,**  
**n. 1034**

**Istituzione  
dei tribunali  
amministrativi  
regionali**

comune. Per questi ricorsi i termini procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo comma sono ridotti alla metà.

**3.** Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al primo comma del presente articolo, con tutti i termini ridotti alla metà.

**4.** Nel giudizio di appello si osservano le norme dell'articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.

### **ART. 30**

**1.** Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.

**2.** Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 28.

**3.** Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato<sup>16</sup>.

### **ART. 31**

**1.** Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

**2.** L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

---

16 - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 5-12 marzo 2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 11 del 14 marzo 2007), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

3. L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.
4. Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.
5. Negli altri casi, il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria deliberazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato<sup>17</sup>.
6. Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.
7. Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
8. La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.
9. L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.
10. Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.
11. Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

### **ART. 32**

1. Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e

---

17 - Comma così sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

*Legge  
6 dicembre 1971,  
n. 1034*

## **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali**

le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

**2.** Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sull'eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

**3.** La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

**4.** Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

### **ART. 33**

**1.** Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.

**2.** Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

**3.** Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

**4.** Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima adienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

**5.** Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni<sup>18</sup>.

---

18 - Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205.



#### **ART. 34**

1. Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

2. In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.

#### **ART. 35**

1. Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

2. Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

3. In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

4. In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza<sup>19</sup>.

#### **ART. 36**

1. Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione<sup>20</sup>.

#### **ART. 37**

1. I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al

<sup>19</sup> - Comma così sostituito dall'art. 11 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

<sup>20</sup> - La Corte costituzionale, con sentenza 15-17 maggio 1995, n. 177 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1995, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato.

*Legge*  
*6 dicembre 1971,*  
*n. 1034*

**Istituzione  
dei tribunali  
amministrativi  
regionali**

giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

2. Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

3. Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.

4. La competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

## **Titolo IV**

### *Disposizioni generali e transitorie*

*Omissis*

Decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 642

## **Disciplina dell'imposta di bollo**

*Publicato nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;  
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;  
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;  
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;  
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;  
Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

*Omissis*

### **ALLEGATO B**

#### **Tabella**

*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> - Il titolo della tabella è stato così sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 359 del 31 dicembre 1982).

**D.P.R.**  
**26 ottobre 1972,**  
**n. 642**

**Disciplina  
dell'imposta  
di bollo**

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

*Omissis*

Legge 8 marzo 1975, n. 39

**Attribuzione della maggiore età ai cittadini  
che hanno compiuto il diciottesimo anno  
e modificazione di altre norme relative  
alla capacità di agire e al diritto di elettorato**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1975*

**ART. 1**

1. L'articolo 2 del codice civile<sup>1</sup> è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - (*Maggiore età. Capacità di agire*). - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.

*Omissis*

**ART. 14**

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223<sup>2</sup>, è sostituito dal seguente:

“Art. 1 - Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3”.

*Omissis*

---

1 - Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

2 - (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*).

*Legge  
8 marzo 1975,  
n. 39*

**Attribuzione  
della  
maggiore età  
ai cittadini  
che hanno  
compiuto  
il diciottesimo  
anno e  
modificazione  
di altre  
norme  
relative  
alla capacità  
di agire  
e al diritto  
di elettorato**



Legge 24 aprile 1975, n. 130

**Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali**

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 30 aprile 1975*

**Titolo I**

*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale*

**ART. 1**

*Omissis*<sup>1</sup>

**ART. 2**

*Omissis*<sup>2</sup>

**ART. 3**

*Omissis*<sup>3</sup>

**ART. 4**

*Omissis*<sup>4</sup>

**ART. 5**

*Omissis*<sup>5</sup>

---

1 - Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*) [pag. 27].

2 - Modifica il primo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 28].

3 - Sostituisce gli artt. 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pagg. 29-30].

4 - Sostituisce l'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 30].

5 - Sostituisce l'art. 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 31].

*Legge  
24 aprile 1975,  
n. 130*

**Modifiche alla  
disciplina della  
propaganda  
elettorale  
ed alle  
norme per la  
presentazione  
delle  
candidature  
e delle liste  
dei candidati  
nonché dei  
contrassegni  
nelle elezioni  
politiche,  
regionali,  
provinciali  
e comunali**

## ART. 6

*Omissis*<sup>6</sup>

## ART. 7

1. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza<sup>7</sup>, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

---

6 - Sostituisce l'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 31].

7 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 18 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

“1. I promotori di una riunione in luogo pubblico [o aperto al pubblico] devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

2. [È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata].

3. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413 [anziché da lire 200.000 a 800.000]. [Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola].

4. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

5. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413 [anziché da lire 400.000 a 800.000]. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

6. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

7. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali”.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 31 marzo-8 aprile 1958, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel presente articolo “nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione”.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 11 del 4-10 maggio 1979, ha dichiarato l'illegittimità del comma terzo, secondo periodo, del presente art. 18, “nella parte in cui prevede come reato il fatto di chi prende la parola in una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, promossa senza che ne sia stato dato l'avviso all'autorità di pubblica sicurezza”. In precedenza, la stessa Corte, con sentenza n. 90 del 3-10 giugno 1970, aveva già dichiarato che l'ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al medesimo comma terzo dell'art. 18 poteva ritenersi costituzionalmente legittimo solo in quanto si considerasse elemento costitutivo, addebitabile a coloro che prendono la parola, la consapevolezza dell'infrazione in cui siano incorsi i promotori nell'aver omesso di dare preavviso della riunione.

La misura delle ammende previste dall'art. 18 del predetto T.U. n. 773/1931 è stata come sopra elevata dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tali sanzioni sono escluse dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 e devono intendersi ora tradotte in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.



2. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
3. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire 200.000 a lire 2.000.000]<sup>8</sup>.

#### **ART. 8**

*Omissis*<sup>9</sup>

#### **ART. 9**

*Omissis*<sup>10</sup>

### **TITOLO II**

*Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*

#### **ART. 10**

*Omissis*<sup>11</sup>

#### **ART. 11**

*Omissis*<sup>12</sup>

- 
- 8 - L'entità della sanzione amministrativa è stata così introdotta, in luogo delle sanzioni penali presenti nel testo originario dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 21-27 febbraio 1996. Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
- 9 - Sostituisce l'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 32].
- 10 - Modificava il testo e la portata applicativa dell'art. 20, n. 10), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ora abrogato dall'art. 37 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
- 11 - Modificava gli articoli 28 e 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).
- 12 - Sostituisce il n. 4) dell'ottavo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale*).

*Legge*  
24 aprile 1975,  
n. 130

**Modifiche alla  
disciplina della  
propaganda  
elettorale  
ed alle  
norme per la  
presentazione  
delle  
candidature  
e delle liste  
dei candidati  
nonché dei  
contrassegni  
nelle elezioni  
politiche,  
regionali,  
provinciali  
e comunali**

**ART. 12**

*Omissis*<sup>13</sup>

**ART. 13**

*Omissis*<sup>14</sup>

**ART. 14**

*Omissis*<sup>15</sup>

**ART. 15**

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

13 - Sostituisce la lettera *b*) dell'art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

14 - Sostituisce la lettera *b*) dell'art. 33 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

15 - Sostituisce alcuni commi (attualmente numerati come terzo, sesto e settimo) dell'art. 14 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*).

Legge 23 aprile 1976, n. 136

## **Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976*

### **Titolo I**

*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale preparatorio*

*Omissis*

### **Titolo II**

*Norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio*

*Omissis*

#### **ART. 7<sup>1</sup>**

1. I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361<sup>2</sup>, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del circondario]<sup>3</sup> che ne rilascia ricevuta.

- 
- 1 - Si richiama il testo del presente articolo per quanto applicabile alle elezioni comunali o provinciali o regionali, con particolare riferimento alla disposizione del secondo comma ai sensi della quale tutti i plichi con gli atti dello scrutinio devono essere recapitati esclusivamente per il tramite del comune.
  - 2 - Si tratta dei plichi contenenti le liste degli elettori della sezione, le liste elettorali aggiunte e le schede autenticate avanzate alla chiusura delle operazioni di votazione.
  - 3 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successi-

*Legge  
23 aprile 1976,  
n. 136*

**Riduzione  
dei termini e  
semplificazione  
del  
procedimento  
elettorale**

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

3. Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico<sup>4</sup> deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al [pretore]<sup>5</sup>.

### **ART. 8**

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione<sup>6</sup>], [risultanti dal certificato elettorale<sup>7</sup>], deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

---

ve modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamento" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

4 - Si tratta del plico contenente le schede spogliate e l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio del medesimo.

5 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate).

6 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, stante, tra l'altro, che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*) non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

7 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 le parole "risultanti dal certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "risultante dalla tessera elettorale".

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

*a)* ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

*b)* a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a)*.

4. *Abrogato*<sup>8</sup>.

### **ART. 9**

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per

---

8 - L'ultimo comma dell'art. 8 è stato abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che l'ha sostituito con la seguente norma regolamentare: "I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b)* della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".

*Legge*  
**23 aprile 1976,**  
*n. 136*

**Riduzione  
dei termini e  
semplificazione  
del  
procedimento  
elettorale**

essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

**8.** Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

**9.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

**10.** Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361<sup>9</sup>.

**11.** Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale<sup>10</sup>, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

---

9 - Si riporta l'art. 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), e successive modificazioni:

"1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

2. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente [cioè iscrivendo il loro nome all'atto della votazione], dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

3. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista".

10 - Parola che sostituisce l'originario termine "mandamentale" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

### **Titolo III**

#### *Disposizioni particolari per la Valle d'Aosta*

*Omissis*

### **Titolo IV**

#### *Disposizioni finali*

#### **ART. 11**

*Omissis*<sup>11</sup>

#### **ARTT. 12 - 15**

*Abrogati*<sup>12</sup>

#### **ART. 16**

1. È abrogata la legge 22 maggio 1970, n. 312<sup>13</sup>

#### **ART. 17**<sup>14</sup>

1. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

---

11 - Articolo già relativo alla presentazione delle liste dei candidati per le elezioni circoscrizionali non contemporanee con le elezioni comunali; esso deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*).

12 - Articoli che contenevano norme sul trattamento economico dei componenti degli uffici elettorali e che sono stati abrogati dall'art. 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

13 - (*Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

14 - Si veda anche l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240, per il caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, provinciali e comunali. Si vedano altresì gli artt. 4 e 5 del medesimo decreto-legge, per i casi di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige.

*Legge*  
**23 aprile 1976,**  
**n. 136**

**Riduzione  
dei termini e  
semplificazione  
del  
procedimento  
elettorale**

2. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni<sup>15</sup>.

3. Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione [dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e<sup>16</sup>] delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

4. Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

5. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

6. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale<sup>17</sup>.

7. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio

---

15 - Periodo aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

16 - Le parole indicate tra parentesi quadra devono intendersi abrogate a seguito del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 di istituzione della tessera elettorale personale a carattere permanente.

17 - Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *b*), della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).



regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale<sup>18</sup>.

**8.** Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali<sup>19</sup>, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

**9.** Lo Stato, le regioni o le province sono tenuti ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

**10.** Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440<sup>20</sup>, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti<sup>21</sup>.

#### **ART. 18**

**1.** In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione

18 - Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *b*), della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

19 - Le parole "e circoscrizionali" sono state inserite dall'art. 11, comma 1, lettera *c*), della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

20 - (*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato*).

21 - In deroga a quanto disposto dal presente articolo, si veda l'art. 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62 (pag. 445).

*Legge*  
**23 aprile 1976,**  
*n. 136*

**Riduzione  
dei termini e  
semplificazione  
del  
procedimento  
elettorale**

dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse<sup>22</sup>.

*Omissis*

**ART. 20**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

22 - Per il personale comunale, si veda ora l'art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161\*

**Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976**

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, con il quale si è provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 20 giugno 1976;  
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni politiche con quelle relative alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali;  
Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

**ART. 1**

1. Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

---

\* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

*Decreto-legge  
3 maggio 1976,  
n. 161*

**Modificazioni  
ed  
integrazioni  
alle  
disposizioni  
di legge  
relative al  
procedimento  
elettorale  
per le elezioni  
politiche,  
regionali,  
provinciali  
e comunali ...**

- a) omissis*<sup>1</sup>;
- b) abrogato*<sup>2</sup>;
- c)* sulle schede di votazione è abolita l'appendice destinata all'apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura<sup>3</sup>;
- d)* i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136<sup>4</sup>, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune;
- e)* le modalità indicate dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;
- f)* per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361<sup>5</sup>, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

## **ART. 2**

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

- 
- 1 - La lettera *a)* stabiliva i termini di presentazione delle candidature, ora diversamente disciplinati dall'art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto normale*), e successive modificazioni [pag. 108], relativamente alle elezioni regionali; dall'art 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (*Norme per la elezione dei consigli provinciali*), e successive modificazioni [pag. 19], per le elezioni provinciali; dall'art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni [pag. 49], per le elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti; dall'art. 32, penultimo comma, del medesimo testo unico e successive modificazioni [pag. 54], per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
  - 2 - La lettera *b)* è stata abrogata dall'art. 3, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*).
  - 3 - Successivamente al presente decreto-legge, sono stati introdotti nuovi modelli di schede che non prevedono più né l'appendice né la gommatura.
  - 4 - Riportati alle pagg. 156 e 157.
  - 5 - Si tratta dei detenuti, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché dei naviganti (marittimi ed aviatori).

a) *abrogato*<sup>6</sup>;

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

*abrogato*<sup>7</sup>;

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune [al pretore] del circondario<sup>8</sup> che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali<sup>9</sup>;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

---

6 - La lettera a), concernente la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, è stata abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*).

7 - Alinea abrogato dall'art. 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

8 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

9 - Quest'ultimo periodo della lettera c), già sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*).

*Decreto-legge  
3 maggio 1976,  
n. 161*

**Modificazioni  
ed  
integrazioni  
alle  
disposizioni  
di legge  
relative al  
procedimento  
elettorale  
per le elezioni  
politiche,  
regionali,  
provinciali  
e comunali ...**

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle sole elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune<sup>10</sup>.

### **ART. 3**

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, con le elezioni provinciali e comunali, le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223<sup>11</sup>, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del testo unico anzidetto decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma.

### **ART. 4**

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana si osservano le seguenti norme:

a) il Ministero dell'interno, d'intesa con l'amministrazione regionale, può avvalersi dei servizi organizzativi della Regione siciliana per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana;

b) il seggio, dopo che siano state ultimate tutte le operazioni di votazione, procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati. Le urne contenenti le schede ed i plichi contenenti le carte ed i verbali relativi all'elezione dell'assemblea regionale siciliana

---

10 - Alinea aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 14 maggio 1976, n. 240.

11 - Trattasi del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante: *"Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"*.

restano sigillati fino al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni politiche;

c) per la partecipazione al voto dei degenti in ospedali e case di cura si applica l'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche e alle elezioni regionali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della regione.

2. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni ai prefetti. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione di intesa con l'amministrazione regionale.

#### **ART. 5**

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige si osservano le seguenti norme:

a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, [al pretore] del circondario<sup>12</sup> che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

---

12 - Vedasi nota 8.

*Decreto-legge  
3 maggio 1976,  
n. 161*

**Modificazioni  
ed  
integrazioni  
alle  
disposizioni  
di legge  
relative al  
procedimento  
elettorale  
per le elezioni  
politiche,  
regionali,  
provinciali  
e comunali ...**

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali viene rinviato al martedì successivo, con inizio alle ore dieci;

c) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli comunali sono poste a carico dello Stato in ragione di due terzi.

2. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, d'intesa con l'amministrazione regionale.

#### **ART. 6**

*Omissis*<sup>13</sup>

#### **ART. 7**

*Omissis*<sup>14</sup>

#### **ART. 8**

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

13 - Articolo relativo alla presentazione delle liste e dei gruppi dei candidati per le elezioni politiche.

14 - L'articolo conteneva disposizioni che hanno avuto efficacia soltanto in occasione della prima applicazione del presente decreto-legge.



Legge 7 febbraio 1979, n. 40

**Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979*

**Titolo I**

*Modifiche al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*

*Omissis*

**ART. 3**

1. Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32-*bis* - Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale<sup>1</sup> dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

1 - La parola: “circondariale” deve intendersi sostituire l'originario termine “mandamentale” a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

*Legge  
7 febbraio 1979,  
n. 40*

**Modifiche  
alle norme  
sull'elettorato  
attivo  
concernenti  
la iscrizione e  
la reiscrizione  
nelle liste  
elettorali  
dei cittadini  
italiani  
residenti  
all'estero**

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione [del certificato elettorale<sup>2</sup>].

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione<sup>3</sup>.

## **Titolo II**

### ***Norme transitorie per la iscrizione o reinscrizione nelle liste elettorali degli elettori residenti all'estero***

*Omissis*

#### **ART. 6**

1. Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo<sup>4</sup>, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

2. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

#### **ART. 8**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

2 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 le parole "del certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "della tessera elettorale".

3 - Si veda anche l'art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 concernente la consegna all'elettore di un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per una singola consultazione.

4 - Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*) e successive modifiche.

Decreto del Presidente della Repubblica

1° giugno 1979, n. 501

**Regolamento di esecuzione della legge  
20 dicembre 1974, n. 684, interpretata  
e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373,  
sulla ristrutturazione dei servizi marittimi  
di preminente interesse nazionale**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 18 ottobre 1979*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali;

Decreta:

È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che, firmato dai Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali, è allegato al presente decreto.

*Omissis*

**Capo V**

*Servizi dovuti*

*Omissis*

**D.P.R.**

**1° giugno 1979,  
n. 501**

**Regolamento  
di esecuzione  
della legge  
20 dicembre  
1974, n. 684,  
interpretata  
e modificata  
dalla legge  
23 giugno 1977,  
n. 373, sulla  
ristrutturazione  
dei servizi  
marittimi  
di preminente  
interesse  
nazionale**

### **ART. 39**

#### *Facilitazioni di viaggio*

- 1.** Ai cittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che viaggiano per prendere parte a consultazioni elettorali, ai mutilati ed invalidi di guerra o del lavoro, ai militari di truppa, ai ciechi e rispettivi accompagnatori, a comitive, a partecipanti a congressi, fiere, esposizioni, raduni ed altre simili manifestazioni, nonché ai dipendenti del Ministero della marina mercantile e delle altre amministrazioni dello Stato e loro familiari sono accordate facilitazioni di viaggio uguali a quelle concesse dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
- 2.** Sulle linee svolgentisi esclusivamente fra scali nazionali hanno diritto al viaggio gratuito, in prima classe, i senatori ed i deputati del Parlamento in carica.
- 3.** Ai componenti le famiglie dei membri del Parlamento nazionale vengono concesse facilitazioni uguali a quelle accordate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

*Omissis*

Legge 13 marzo 1980, n. 70

**Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione<sup>1</sup>**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980*

**ART. 1<sup>2</sup>**

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai compo-

---

1 - A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali".

2 - Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*). Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78, il riferimento ai "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo", contenuto ai commi primo e sesto del presente articolo, si intende sostituito dalle parole "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

*Legge  
13 marzo 1980,  
n. 70*

**Determinazione  
degli onorari  
dei componenti  
gli uffici  
elettorali  
e delle  
caratteristiche  
delle schede  
e delle urne  
per la votazione**

nenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.

## **ART. 2<sup>3-4</sup>**

1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, semprechè il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 [ora, euro 41,32] a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato

---

3 - Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

4 - Gli importi originari in lire stabiliti dal presente articolo devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 [ora, euro 41,32] a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 [ora euro 61,97] e, se dovuto, il trattamento di missione previsto dal precedente articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

#### **ART. 3<sup>5-6</sup>**

1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 3617, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533<sup>8</sup>, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18<sup>9</sup>, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352<sup>10</sup>, degli uffici cen-

5 - Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

6 - Gli importi originari in lire stabiliti dal presente articolo devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

7 - (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*).

8 - (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*).

9 - (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*).

10 - (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*).

*Legge*  
*13 marzo 1980,*  
*n. 70*

**Determinazione  
degli onorari  
dei componenti  
gli uffici  
elettorali  
e delle  
caratteristiche  
delle schede  
e delle urne  
per la votazione**

trali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.0000 [ora euro 41,32].

**2.** Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

**3.** Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 [ora euro 61,97] nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

#### **ART. 3-bis<sup>11</sup>**

**1.** Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

#### **ART. 4**

**1.** Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

**2.** Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

**3.** Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

**4.** I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

---

11 - Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.



## **ART. 5**

1. Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600<sup>12</sup>, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

## **ART. 6**

1. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 23 aprile 1976, n. 136, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978, n. 199<sup>13</sup>.

## **ART. 7**

*Omissis*

## **ART. 8**

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

“Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno<sup>14</sup>.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella allegata al presente testo unico”<sup>15</sup>.

---

12 - *(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).*

13 - *(Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).*

14 - A norma dell'art. 27, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960, le urne per la votazione delle elezioni amministrative debbono essere conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche.

15 - Si vedano, in proposito, l'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*) [pag. 46], e il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*) [pag. 179].

*Legge*  
13 marzo 1980,  
n. 70

**Determinazione  
degli onorari  
dei componenti  
gli uffici  
elettorali  
e delle  
caratteristiche  
delle schede  
e delle urne  
per la votazione**

**ART. 9**

*Omissis*<sup>16</sup>

**ART. 10**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Omissis*

---

16 - Ha sostituito il n. 6 del primo comma dell'art. 27 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 [pag. 45].

Decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980  
**Determinazione delle caratteristiche essenziali  
delle urne per la votazione e delle cassetine  
per timbri elettorali**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 20 maggio 1980*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione;

Decreta:

**ART. 1**

1. Le urne per la votazione di cui al secondo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle A, B e C allegate al presente decreto<sup>1</sup>.

**ART. 2**

1. Le cassette di cui al terzo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361,

---

1 - A norma dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), le urne per la votazione debbono essere conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche. Ai sensi dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

*Decreto  
del Ministro  
dell'interno  
16 maggio 1980*

**Determinazione  
delle  
caratteristiche  
essenziali  
delle urne  
per la votazione  
e delle  
casettine  
per timbri  
elettorali**

come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70<sup>2</sup>, possono essere approntate in legno, in metallo ovvero in cartone ondulato e devono avere le dimensioni utili a contenere il bollo completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri 5 x 5 ed una boccettina di inchiostro grasso di 16 centimetri cubi.

### **TABELLE A, B e C**

*Omissis*<sup>3</sup>

---


2 - Ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico".

3 - L'urna è attualmente costituita da una scatola di cartone ondulato di colore bianco. Il coperchio, recante una fessura per la introduzione delle schede, e il fondo sono uniti al corpo della scatola per un lato e sono apribili per gli altri tre lati. Prima della votazione, il fondo dell'urna ed il coperchio devono essere sigillati dall'esterno su ciascuno dei tre lati apribili con strisce di carta autoadesive. Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali" e nella parte sottostante vi è uno spazio bianco nel quale dovrà essere applicata una etichetta autoadesiva recante una dicitura riferita alla consultazione in svolgimento.

Alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per la introduzione delle schede viene sigillata ogni volta, con una striscia di carta autoadesiva.

A cavallo delle strisce incollate per ogni sigillatura sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o dei gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura, alla ripresa delle operazioni di votazione, e quelle per la sigillatura del coperchio, all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna, devono essere tagliate.



Legge 23 aprile 1981, n. 154\*

**Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 27 aprile 1981*

**ART. 1**

1. Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione<sup>1</sup>.

---

\* - L'art. 274, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) ha abrogato la legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali. Altre disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità sono contenute nell'articolo 9-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*) [pag. 39]; nell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*), e successive modificazioni [pag. 207]; nell'art. 5, comma 1, della legge 23 marzo 1992, n. 32 (*Disposizioni in ordine alla ricostruzione in ordine ai territori colpiti da eventi sismici ecc.*) che recita: "Le funzioni di consigliere comunale del comune dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere."; nell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 (*Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 1991, n. 111 [pag. 223]; nell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*) [pag. 239]; negli articoli dal 55 al 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1 - A norma dell'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*), come sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni*

*Legge  
23 aprile 1981,  
n. 154*

**Norme  
in materia di  
ineleggibilità ed  
incompatibilità  
alle cariche  
di consigliere  
regionale,  
provinciale,  
comunale e  
circoscrizionale  
e in materia di  
incompatibilità  
degli addetti  
al Servizio  
sanitario  
nazionale**

## ART. 2

1. Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonchè i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle [preture<sup>2</sup>] ed ai tribunali amministrativi regionali nonchè i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'art. 15, nono comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende<sup>3</sup>;

---

*alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*), "le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo". La disposizione si applica anche alle elezioni regionali, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale*).

2 - Attualmente, "tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

3 - Con sentenza della Corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 43, il numero 8 è stato

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

**2.** Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature<sup>4</sup>.

**3.** Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature<sup>5</sup>.

---

dichiarato illegittimo nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale che fanno parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono.

4 - Si tratta del 29° giorno (ore 12) antecedente quello fissato per la votazione.

5 - Con sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 1991, n. 388, il comma è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità del dipendente regionale alla carica di consigliere regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

Con sentenza della Corte costituzionale 31 marzo 1994, n. 111, il comma è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità del dipendente provinciale alla carica di consigliere provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

Con la stessa sentenza della Corte costituzionale, il comma è stato, inoltre, dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

*Legge  
23 aprile 1981,  
n. 154*

**Norme  
in materia di  
ineleggibilità ed  
incompatibilità  
alle cariche  
di consigliere  
regionale,  
provinciale,  
comunale e  
circoscrizionale  
e in materia di  
incompatibilità  
degli addetti  
al Servizio  
sanitario  
nazionale**

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833<sup>6</sup>.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300 e 26 aprile 1974, n. 169.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

### **ART. 3**

1. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

---

6 - Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 291 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).



3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario<sup>7</sup> sede di pretura<sup>8</sup>. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente art. 2.

7 - Parola che sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

8 - Ora: "tribunale ovvero sezione distaccata di tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

*Legge  
23 aprile 1981,  
n. 154*

**Norme  
in materia di  
ineleggibilità ed  
incompatibilità  
alle cariche  
di consigliere  
regionale,  
provinciale,  
comunale e  
circoscrizionale  
e in materia di  
incompatibilità  
degli addetti  
al Servizio  
sanitario  
nazionale**

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

#### **ART. 4**

1. Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

#### **ART. 5**

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

#### **ART. 6**

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le

disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 2 della presente legge.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

#### **ART. 7**

1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due provincie, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

2. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due provincie, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti<sup>9</sup>, si applica l'art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570<sup>10</sup>.

3. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta<sup>11</sup>.

4. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

9 - Limite di popolazione così modificato in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10 - Riportato a pag. 80.

11 - Con sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 1996, n. 357, è stato dichiarato che spetta allo Stato, e per esso all'autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e di incompatibilità presentati dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dal fatto che, presso il consiglio regionale, penda il procedimento di cui all'art. 7, commi dal terzo all'ottavo, della presente legge.

*Legge  
23 aprile 1981,  
n. 154*

**Norme  
in materia di  
ineleggibilità ed  
incompatibilità  
alle cariche  
di consigliere  
regionale,  
provinciale,  
comunale e  
circoscrizionale  
e in materia di  
incompatibilità  
degli addetti  
al Servizio  
sanitario  
nazionale**

5. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso<sup>12</sup>.

6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

7. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

8. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

9. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

## **ART. 8**

1. I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente della assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'art. 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

---

12 - Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (*Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142*).

## **ART. 9**

1. Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300 e 26 aprile 1974, n. 169.

2. Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'art. 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

3. In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le cause di incompatibilità di cui all'art. 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

## **ART. 10**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) l'art. 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

4) l'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'art. 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del

*Legge  
23 aprile 1981,  
n. 154*

**Norme  
in materia di  
ineleggibilità ed  
incompatibilità  
alle cariche  
di consigliere  
regionale,  
provinciale,  
comunale e  
circostrizionale  
e in materia di  
incompatibilità  
degli addetti  
al Servizio  
sanitario  
nazionale**

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

7) l'art. 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune<sup>13</sup>;

8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

#### **ART. 11**

*Omissis*<sup>14</sup>

#### **ART. 12**

*Omissis*<sup>15</sup>

#### **ART. 13**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

13 - La legge 8 aprile 1976, n. 278, è stata abrogata dall'art. 13, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (*Ordinamento delle autonomie locali*).

14 - L'articolo ha modificato gli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).

15 - La disposizione ha cessato di avere vigore.

Legge 30 aprile 1981, n. 178

**Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981*

**ART. 1**

1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361<sup>1</sup>, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

- 
- 1 - Si riporta di seguito l'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), e successive modificazioni. "Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.  
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".  
Inoltre, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*), "il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

*Legge  
30 aprile 1981  
n. 178*

**Estensione  
della norma  
dell'articolo  
119 del  
testo unico  
approvato  
con decreto  
del Presidente  
della  
Repubblica 30  
marzo 1957,  
n. 361,  
alle elezioni  
comunali,  
provinciali  
e regionali**

## **ART. 2**

1. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

## **ART. 3**

*Omissis*<sup>2</sup>

---

2 - La disposizione ha reso applicabile la presente legge anche alle elezioni amministrative e regionali che si sono svolte domenica 8 giugno 1980.



Legge 24 novembre 1981, n. 689

## **Modifiche al sistema penale**

*Publicata nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981*

### **Capo I**

*Le sanzioni amministrative*

*Omissis*

### **Sezione III**

*Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni*

#### **ART. 32**

*Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda*

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39.
2. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
3. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

*Omissis*

#### **ART. 34**

*Esclusione della depenalizzazione*

1. La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:

*Legge  
24 novembre 1981,  
n. 689*

## **Modifiche al sistema penale**

*omissis*

o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

*Omissis*

## **Capo V**

### *Disposizioni in materia di pene pecuniarie*

*Omissis*

#### **ART. 101**

*Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale*

**1.** Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale<sup>1</sup> sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 24 (*Multa*) – La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5 [anziché lire diecimila], né superiore a euro 5.164 [anziché lire dieci milioni].

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 5 a euro 2.065” [anziché da lire diecimila a lire quattro milioni]”.

“Art. 26 (*Ammenda*) – La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 2 [anziché lire quattromila] né superiore a euro 1.032 [anziché lire due milioni]”<sup>2</sup>.

*Omissis*

#### **ART. 113**

*Aumento delle pene pecuniarie*

**1.** Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

---

1 - Approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

2 - L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

2. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

3. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

4. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

5. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo ad euro 2 [anziché a lire quattromila] o nel massimo ad euro 5 [anziché a lire diecimila], i limiti edittali sono elevati rispettivamente ad euro 5 e ad euro 12 [anziché a lire diecimila e a lire venticinquemila]<sup>3</sup>.

#### **ART. 114**

##### *Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

2. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 2 [anziché lire quattromila] o nel massimo a euro 5 [anziché lire diecimila] sono elevate, rispettivamente, a euro 2 e a euro 5 [anziché a lire quattromila e a lire diecimila]<sup>4</sup>.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

*Omissis*

---

3 - I limiti edittali sanzionatori già espressi in lire devono intendersi ora tradotti in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

4 - L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

*Legge*  
*24 novembre 1981,*  
*n. 689*

### **Modifiche al sistema penale**



Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807\*

**Disposizioni urgenti in materia  
di trasmissioni radiotelevisive**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 336 del 6 dicembre 1984*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana

il seguente decreto:

*Omissis*

---

\* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 1985.

*Decreto-legge  
6 dicembre 1984,  
n. 807*

**Disposizioni  
urgenti  
in materia di  
trasmissioni  
radiotelevisive**

**ART. 9-bis<sup>1</sup>**

*Divieto di propaganda elettorale*

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

*Omissis*

---

1 - Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.

Legge 4 aprile 1985, n. 117

## **Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione**

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 1985*

### **ART. 1**

1. Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70<sup>1</sup>, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L'importo è aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che è fornita, a richiesta, dall'Istituto nazionale<sup>2</sup> di statistica.

3. L'aggiornamento è calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considera-

*Legge  
4 aprile 1985,  
n. 117*

**Norme per  
l'adeguamento  
degli onorari  
dei componenti  
gli uffici  
elettorali  
di sezione**

---

1 - Riportato a pag. 173, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

2 - La parola "nazionale" deve intendersi così introdotta, in sostituzione della parola "centrale", a norma dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

to nel precedente decreto. [Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire]<sup>3-4</sup>

**4. Omissis**<sup>5</sup>

**ART. 2**

**1. Omissis**<sup>6</sup>

**ART. 3**

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

3 - Il periodo contenuto fra parentesi quadre deve intendersi ora abrogato, atteso che l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62 prevede, con riferimento alla medesima fattispecie di aggiornamento delle misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, che: "Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro"

4 - L'ultimo aggiornamento degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione secondo le procedure e i termini di cui alla presente legge è stato disposto, per il periodo aprile 1997-marzo 2000, con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997 (*Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali*).

Successivamente, con provvedimenti legislativi di natura finanziaria è stato fatto divieto di procedere all'aggiornamento di indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita: si vedano, infatti, per il triennio 2000-2002, l'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*legge finanziaria 2000*); per il triennio 2003-2005, l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*); per il triennio 2006-2008, l'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria 2006*).

Gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione, così come stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62, che ha sostituito l'art. 1 della precitata legge n. 70 del 1980.

5 - L'ultimo comma dell'art. 1 ha cessato di avere efficacia.

6 - L'art. 2 ha avuto applicazione solo in occasione delle elezioni regionali ed amministrative di domenica 12 maggio 1985.



Legge 8 marzo 1989, n. 95

**Norme per l'istituzione dell'albo  
e per il sorteggio delle persone idonee  
all'ufficio di scrutatore<sup>1</sup> di seggio elettorale  
e modifica all'articolo 53 del testo unico  
delle leggi per la composizione e la elezione  
degli organi delle amministrazioni comunali,  
approvato con decreto del Presidente  
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989*

**ART. 1<sup>2</sup>**

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

**ART. 2**

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

---

1 - A questo punto del testo originario del titolo erano presenti le parole "e di segretario", poi soppresse dall'art. 3, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

2 - Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

Il comma 2 dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha inoltre stabilito che: "In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge [4 maggio 1999], nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989".

*Legge  
8 marzo 1989,  
n. 95*

**Norme per  
l'istituzione  
dell'albo  
e per il  
sorteggio  
delle persone  
idonee  
all'ufficio  
di scrutatore  
di seggio  
elettorale...**

### **ART. 3<sup>3</sup>**

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

---

3 - Articolo, già modificato dall'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (*Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) che, al comma 4 del presente articolo, ha premesso le parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,".

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

#### **ART. 4<sup>4</sup>**

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

#### **ART. 5<sup>5</sup>**

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita

---

4 - Articolo, già sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, poi modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che, al comma 1 del presente articolo, ha aggiunto, in fine, le parole: "entro il mese di febbraio".

5 - Articolo, già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, mediante la sostituzione del comma 4.

*Legge*  
8 marzo 1989,  
n. 95

**Norme per  
l'istituzione  
dell'albo  
e per il  
sorteggio  
delle persone  
idonee  
all'ufficio  
di scrutatore  
di seggio  
elettorale...**

istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

### **ART. 5-bis**

*Abrogato*<sup>6</sup>

### **ART. 6**<sup>7</sup>

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

---

6 - Articolo, aggiunto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

7 - Articolo, già sostituito prima dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente così sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato, al secondo periodo del comma 2, dall'art. 3-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per un nome<sup>8</sup> e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

#### **ART. 7**

*Omissis*<sup>9</sup>

#### **ART. 8**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

8 - Le parole "un nome" hanno sostituito le parole "due nomi", ai sensi dell'art. 3-*quinq*ues, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

9 - L'art. 7 ha modificato l'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riportato a pag 69.

*Legge*  
8 marzo 1989,  
n. 95

**Norme per  
l'istituzione  
dell'albo  
e per il  
sorteggio  
delle persone  
idonee  
all'ufficio  
di scrutatore  
di seggio  
elettorale...**



Legge 19 marzo 1990, n. 55

**Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale**

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990*

*Omissis*

**ART. 15<sup>1-2</sup>**

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni [di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142<sup>3</sup>], amministratore e componente

- 
- 1 - I commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis – già sostituiti a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine nelle regioni e negli enti locali*), in parte modificati dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (*Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55*), e dichiarati costituzionalmente illegittimi in alcune parti con sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 1996, n. 141 – sono stati, da ultimo, come di seguito modificati dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).
  - 2 - L'art. 274, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) ha abrogato, tra l'altro, l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 "salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali".
  - 3 - Poiché la legge 8 giugno 1990, n. 142 è stata abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il riferimento deve intendersi fatto ora all'art. 114 del medesimo decreto legislativo.

*Legge  
19 marzo 1990,  
n. 55*

**Nuove  
disposizioni  
per la  
prevenzione  
della  
delinquenza  
di tipo mafioso  
e di altre  
gravi forme di  
manifestazione  
di pericolosità  
sociale**

degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

*a)* coloro che hanno riportato condanna definitiva<sup>4</sup> per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale<sup>5</sup> o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione<sup>6</sup> di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

*b)* coloro che hanno riportato condanna definitiva<sup>7</sup> per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

*c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)*<sup>8</sup>;

---

4 - A norma dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*), la parola "definitiva" ha sostituito le parole "anche non definitiva", che erano contenute nel testo precedentemente in vigore.

5 - La rubrica dell'art. 416-*bis* del codice penale reca: "Associazione di tipo mafioso".

6 - A norma dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*), le parole "nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione" hanno sostituito le parole "l'uso o il trasporto", che erano presenti nel testo precedentemente in vigore.

7 - A norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*), la parola "definitiva" ha sostituito le parole "anche non definitiva", che figuravano nel testo precedentemente in vigore.

8 - La lettera *c)* è stata così integralmente sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).



*d)* coloro che<sup>9</sup> sono stati condannati con sentenza definitiva<sup>10</sup> o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

*e)* *abrogato*<sup>11</sup>;

*f)* coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo<sup>12</sup>, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646<sup>13</sup>.

*1-bis.* Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna<sup>14</sup>.

---

9 - Le parole “, per lo stesso fatto,” – presenti a questo punto del testo dell'articolo precedentemente in vigore – sono state abrogate dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).

10 - Le parole “o con sentenza di primo grado, confermata in appello,” – presenti a questo punto del testo dell'articolo precedentemente in vigore – sono state abrogate dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).

11 - Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).

12 - A norma dell'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*), le parole “con provvedimento definitivo” hanno sostituito le parole “anche se con provvedimento non definitivo”, presenti nel testo precedentemente in vigore.

13 - L'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro la mafia*), e successive modificazioni, richiamato nel testo, fa espresso riferimento “ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

14 - Il comma *1-bis* è stato introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).

L'art. 444 del codice di procedura penale, richiamato nel testo, disciplina l'applicazione della pena su richiesta, detta anche “patteggiamento”.

L'art. 1, comma 3, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*), ha stabilito, inoltre, che: “La disposizione del comma *1-bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

La legge 13 dicembre 1999, n. 475, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

*Legge  
19 marzo 1990,  
n. 55*

**Nuove  
disposizioni  
per la  
prevenzione  
della  
delinquenza  
di tipo mafioso  
e di altre  
gravi forme di  
manifestazione  
di pericolosità  
sociale**

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza:

*a)* del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

*b)* della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

*4-bis.* Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

*a)* coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a)*, o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale;

*b)* coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

*c)* coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646<sup>15</sup>.

La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale<sup>16</sup>. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del

---

15 - Vedasi nota 13.

16 - Gli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale disciplinano, rispettivamente, le misure coercitive degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere e della custodia cautelare in luogo di cura.

numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto<sup>17</sup>.

*Omissis*

*Legge*  
*19 marzo 1990,*  
*n. 55*

**Nuove  
disposizioni  
per la  
prevenzione  
della  
delinquenza  
di tipo mafioso  
e di altre  
gravi forme di  
manifestazione  
di pericolosità  
sociale**

---

17 - Il comma 4-*bis* è stato così integralmente riformulato dall'art. 1, comma 4, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (*Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*).



Legge 21 marzo 1990, n. 53

## **Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990*

### **ART. 1**

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

*Legge  
21 marzo 1990,  
n. 53*

**Misure  
urgenti atte  
a garantire  
maggiore  
efficienza al  
procedimento  
elettorale**

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale<sup>1</sup>, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale<sup>1</sup>, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che

---

1 - Il riferimento alla commissione elettorale comunale, di cui alla presente disposizione normativa, deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008*).

non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

## **ART. 2**

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

*Omissis*

## **ART. 9**

1. *Omissis*

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

*Omissis*

## **ART. 11**

1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

*omissis*<sup>2</sup>

*Omissis*

## **ART. 14**<sup>3</sup>

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge

---

2 - Il testo attualmente vigente dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera di deputati*) è riportato nella nota 1 alla legge 30 aprile 1981, n. 178, a pag. 191.

3 - L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 (*Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori*), ed ulteriormente modificato, al comma 1, dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*), che, tra l'altro, ha aggiunto l'ultimo periodo al predetto comma 1.

*Legge*  
*21 marzo 1990,*  
*n. 53*

**Misure  
urgenti atte  
a garantire  
maggiore  
efficienza al  
procedimento  
elettorale**

6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello<sup>4</sup>, dei tribunali e delle [preture<sup>5</sup>], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15<sup>6</sup>.

---

4 - Le parole "delle corti d'appello" sono state aggiunte dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

5 - Ora, "tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali", in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

6 - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) che, a sua volta, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione dell'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che di seguito si riporta:  
"Art. 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni*  
1. *Omissis*



3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature<sup>7</sup>.

#### **ART. 15**

1. *Omissis*

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

#### **ART. 16**

1. *Omissis*

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni [pari o] inferiori ai 15.000 abitanti<sup>8</sup> ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

*Omissis*

#### **ART. 21**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio<sup>9</sup>.

7 - Per le elezioni regionali, provinciali e comunali, le candidature si presentano dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente quello stabilito per la votazione.

8 - Limite di popolazione così modificato in applicazione ora degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

*Legge*  
21 marzo 1990,  
n. 53

**Misure  
urgenti atte  
a garantire  
maggiore  
efficienza al  
procedimento  
elettorale**



Legge 15 gennaio 1991, n. 15

## **Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991*

### **ART. 1**

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale<sup>1</sup>, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione<sup>2</sup>.

---

1 - Le parole "alla tessera elettorale" sostituiscono le parole "al certificato elettorale" a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*).

2 - Le parole "anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione" sono state aggiunte dall'art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276 (*Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*).

*Legge  
15 gennaio 1991,  
n. 15*

**Norme intese  
a favorire  
la votazione  
degli  
elettori non  
deambulanti**

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto<sup>3</sup>.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

## **ART. 2**

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al

---

3 - Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 276 (*Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*). La relativa disposizione non è però, di fatto, più operante in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nei collegi uninominali senatoriali del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta e nel collegio della Camera della stessa Valle d'Aosta, non vi sono comuni ripartiti tra più collegi.

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384<sup>4</sup>.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.


### ART. 3

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

---

4 - L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, è stato abrogato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*), ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A del citato decreto n. 503 del 1996, di seguito riportato.

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



*Legge*  
*15 gennaio 1991,*  
*n. 15*

**Norme intese  
a favorire  
la votazione  
degli  
elettori non  
deambulanti**



Decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35\*

**Norme sulla gestione transitoria  
delle unità sanitarie locali**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a disciplinare la gestione transitoria delle unità sanitarie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità;

Emana

il seguente decreto-legge:

**ART. 1**

*Omissis*

7. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore stra-

---

\* - Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 1991, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991. Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1990, n. 199, 28 settembre 1990, n. 268, e 1° dicembre 1990, n. 355, non convertiti in legge.

*Decreto-legge  
6 febbraio 1991,  
n. 35*

**Norme sulla  
gestione  
transitoria  
delle unità  
sanitarie  
locali**

ordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione Valle d'Aosta l'elenco è costituito da almeno nove persone. Decorso inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. La carica di amministratore straordinario è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni di amministratore straordinario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. L'incarico di amministratore straordinario non è valutabile ai



fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unità sanitarie locali<sup>1-2-3</sup>.

*Omissis*

## **ART. 2**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

- 
- 1 - I primi otto periodi del comma 7 del presente articolo - nonché le parole "di amministratore straordinario" o "l'incarico di amministratore straordinario", contenute nei successivi periodi del medesimo comma - sono stati così sostituiti dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111.
  - 2 - La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 386, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - n. 42 del 23 ottobre 1991, ha dichiarato l'illegittimità del comma 7 nonché del comma 8 del presente art. 1, nella parte in cui attribuiscono al commissario del Governo i poteri sostitutivi, ivi previsti.
  - 3 - Si veda anche l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (*Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, che di seguito si riporta:  
"Art. 1. - 1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. ... *Omissis*".

*Decreto-legge  
6 febbraio 1991,  
n. 35*

## **Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali**



Legge 7 giugno 1991, n. 182

## **Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991*

### **ART. 1<sup>1</sup>**

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre<sup>2</sup>.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

### **ART. 2<sup>3</sup>**

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono

---

1 - Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera *a*), della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

2 - Il periodo temporale di cui al comma 1 del presente articolo 1, in occasione del turno annuale ordinario del 2005, è stato fissato tra il 1° aprile ed il 15 giugno, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2005, n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nel 2005, le elezioni provinciali e comunali si sono pertanto svolte, in abbinamento con le elezioni dei presidenti e dei consigli delle regioni a statuto ordinario, nei giorni 3 e 4 aprile 2005.

3 - Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera *a*), della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

*Legge  
7 giugno 1991,  
n. 182*

**Norme per  
lo svolgimento  
delle elezioni  
dei consigli  
provinciali,  
comunali e  
circoscrizionali**

nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data <sup>4</sup>.

#### **ART. 3** <sup>5</sup>

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo <sup>6</sup> giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

#### **ART. 4**

1. La elezione dei consigli circoscrizionali, [di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 <sup>7</sup>], deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste [dal comma 4 del predetto articolo 13 <sup>7</sup>].

#### **ART. 5**

1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3, e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

#### **ART. 6**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

4 - Il termine di cui al presente articolo, in occasione della tornata elettorale amministrativa del 2005, è stato anticipato al 10 febbraio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2005, n. 40.

5 - Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*), e successive modificazioni.

6 - Parola così modificata dall'art. 8, comma 1, lett. b), della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

7 - La legge 8 giugno 1990, n. 142 è stata abrogata dall'art. 274, lett. q) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Le circoscrizioni di decentramento comunale sono ora previste dall'art. 17 dello stesso decreto legislativo 267/2000.

Legge 16 gennaio 1992, n. 15

**Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992*

*Omissis*<sup>1</sup>

**ART. 10**

1. Dopo l'articolo 32-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è inserito il seguente:

“Art. 32-*ter* – Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro [del certificato elettorale, se già consegnato]<sup>2</sup>.”

Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione”.

---

1 - I primi nove articoli della presente legge modificano vari articoli del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: “del certificato elettorale, se già consegnato” devono intendersi sostituite con le seguenti: “della tessera elettorale, se già consegnata”.

*Legge*  
*16 gennaio 1992,*  
*n. 15*

**Modificazioni al T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e al T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361**

**ART. 11**

*Omissis*<sup>3</sup>

**ART. 12**

*Omissis*<sup>4</sup>

**ART. 13**

*Omissis*<sup>5</sup>

---

3 - L'art. 10 modifica l'art. 36 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

4 - Inserisce un comma, dopo il quinto, all'art. 75 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*).

5 - Sostituisce il quarto comma all'art. 104 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*).

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

**Legge-quadro per l'assistenza,  
l'integrazione sociale e i diritti  
delle persone handicappate**

*Pubblicata nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992*

**ART. 1**

*Finalità*

1. La Repubblica:

- a)* garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b)* previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c)* persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d)* predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

**ART. 2**

*Principi generali*

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il

*Legge  
5 febbraio 1992,  
n. 104*

**Legge-quadro  
per  
l'assistenza,  
l'integrazione  
sociale  
e i diritti  
delle persone  
handicappate**

Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

### **ART. 3**

#### *Soggetti aventi diritto*

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

### **ART. 4**

#### *Accertamento dell'handicap*

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295<sup>1</sup>, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

*Omissis*

---

1 - (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti).



## **ART. 29**

### *Esercizio del diritto di voto*

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati elettorali di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15<sup>2</sup>.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito<sup>3-4</sup>.

*Omissis*

## **ART. 44**

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

2 - Riportato a pag. 219.

3 - Le parole "sulla tessera elettorale" sostituiscono le parole "sul certificato elettorale" a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*). Ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.P.R. 299/2000, l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

4 - Sulle modalità di esercizio, in occasione delle elezioni amministrative, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), si veda l'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), anche alla luce delle modifiche apportate da ultimo dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*).

*Legge*  
**5 febbraio 1992,**  
**n. 104**

**Legge-quadro  
per  
l'assistenza,  
l'integrazione  
sociale  
e i diritti  
delle persone  
handicappate**



Decreto del Presidente della Repubblica  
16 dicembre 1992, n. 495

**Regolamento di esecuzione e di attuazione  
del nuovo codice della strada<sup>1</sup>**

*Publicato nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3  
il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica  
sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione  
del codice della strada;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale  
del 30 novembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione  
del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

*Omissis*

---

1 - Il codice della strada è stato emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed è entrato in vigore, contestualmente alle disposizioni del presente regolamento, il 1° gennaio 1993.

**D.P.R.**  
**16 dicembre 1992,**  
**n. 495**

**Regolamento  
di esecuzione  
e di attuazione  
del nuovo  
codice  
della strada**

## **ART. 59<sup>2</sup>**

### *Pubblicità fonica*

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130<sup>3</sup>. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

### *Omissis*

---

2 - Articolo così sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996.

3 - Riportato a pag 152.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

**Riordino della disciplina in materia sanitaria,  
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre  
1992, n. 421**

*Publicato nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421<sup>1</sup>;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

**Ordinamento**

*Omissis*

---

1 - *(Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale)*

*Decreto legislativo  
30 dicembre 1992,  
n. 502*

**Riordino  
della  
disciplina  
in materia  
sanitaria,  
a norma  
dell'articolo 1  
della legge  
23 ottobre  
1992, n. 421**

### **ART. 3**

#### *Organizzazione delle unità sanitarie locali*

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4<sup>2</sup>.

*1-bis.* In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica<sup>3</sup>.

*1-ter. Omissis*

*1-quater.* Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma *1-bis*; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate<sup>4</sup>.

*1-quinquies.* Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale<sup>5</sup>.

*Omissis*

---

2 - Comma così sostituito, prima, dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993, e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999.

3 - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente così modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000.

4 - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

5 - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. ... *Omissis* ... In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. ...*Omissis* ...<sup>6</sup>.

*Omissis*

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni<sup>7</sup>.

6 - Comma così sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

7 - Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Successivamente, l'art. 274, lettera *x*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) ha abrogato il presente comma 9 limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane.

*Decreto legislativo  
30 dicembre 1992,  
n. 502*

**Riordino  
della  
disciplina  
in materia  
sanitaria,  
a norma  
dell'articolo 1  
della legge  
23 ottobre  
1992, n. 421**

*Omissis*

## **Titolo VI**

### *Norme finali e transitorie*

*Omissis*

#### **ART. 20**

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.



Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8\*

**Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente decreto-legge:

*Omissis*

**ART. 15**

*Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali<sup>1</sup>.*

1. In occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere auto-

---

\* - Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1993.

1 - Tale norma sostituisce di fatto, per il personale comunale, quella già contenuta nell'art. 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*).

*Decreto-legge  
18 gennaio 1993,  
n. 8*

**Disposizioni  
urgenti  
in materia  
di finanza  
derivata e  
di contabilità  
pubblica**

rizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso<sup>2</sup>.

*Omissis*

---

2 - Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

Legge 25 marzo 1993, n. 81

## **Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale**

*Pubblicata nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993*

### **Capo I**

*Elezione degli organi comunali e provinciali*

#### **ART. 1**

*Abrogato<sup>1</sup>*

#### **ART. 2**

*Abrogato<sup>2</sup>*

#### **ART. 3**

*Sottoscrizione delle liste*

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

*a)* da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

---

1 - L'art. 1, che dettava norme in materia di composizione e funzionamento del consiglio comunale, è stato abrogato dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). La stessa materia è ora disciplinata negli articoli dal 37 al 40 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

2 - L'art. 2, che dettava norme in materia di durata e di limitazione del mandato del sindaco o presidente di provincia e dei consigli comunali o provinciali, è stato abrogato dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La stessa materia è ora disciplinata dall'art. 51 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

*Legge  
25 marzo 1993,  
n. 81*

**Elezione  
diretta  
del sindaco,  
del presidente  
della  
provincia,  
del consiglio  
comunale  
e del consiglio  
provinciale**

- b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
- c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti<sup>3</sup>.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni<sup>4</sup>. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre

---

3 - Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

4 - L'art. 20, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), e successive modificazioni è così formulato:

“La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticato da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata”.

ai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53<sup>5</sup>, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

5. *Abrogato*<sup>6</sup>

6. La lettera *b)* del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'art. 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

#### **ART. 4**

*Fissazione della data di svolgimento delle elezioni*

1. L'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

*Omissis*<sup>7</sup>

#### **ARTT. 5-9**

*Abrogati*<sup>8</sup>

#### **ART. 10**

*Elezione dei consigli circoscrizionali*

1. *Abrogato*<sup>9</sup>

2. *Abrogato*<sup>9</sup>

3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'art. 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti<sup>10</sup>.

---

5 - Riportato, nel testo attualmente vigente, a pag. 216.

6 - Il comma 5 dell'art. 3 è stato abrogato dall'art. 274, lett. *cc*) del decreto legislativo n. 267/2000.

7 - Riportato a pag. 228.

8 - Gli articoli 5, 6, 7, 7-*bis*, 8 e 9 sono stati abrogati dall'art. 274, lett. *cc*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia di sistema elettorale di sindaci e presidenti di provincia e di consigli comunali e provinciali vigono ora gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

9 - I commi 1 e 2 dell'art. 10 sono stati abrogati dall'art. 274, lett. *cc*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le circoscrizioni di decentramento comunale sono ora disciplinate dall'art. 17 dello stesso decreto legislativo n. 267/2000.

10 - Si veda anche l'art. 273, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato a pag. 417.

*Legge*  
25 marzo 1993,  
n. 81

**Elezione  
diretta  
del sindaco,  
del presidente  
della  
provincia,  
del consiglio  
comunale  
e del consiglio  
provinciale**

## **ART. 11**<sup>11</sup>

### *Durata dello svolgimento delle elezioni*

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede.

## **Capo II**

### *Competenze degli organi comunali e provinciali*

## **ARTT. 12-27**

*Abrogati*<sup>12</sup>

## **Capo III**

### *Norme sulla campagna elettorale*

## **ART. 28**

*Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva*

*Abrogato*<sup>13</sup>

## **ART. 29**

### *Propaganda elettorale*

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sin-

---

11 - Articolo come di seguito sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*).

12 - Gli articoli dal 12 al 27 della legge 81/1993 sono stati abrogati dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267.

13 - Articolo abrogato dall'art. 20, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*).

daco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni<sup>14</sup>; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive<sup>15</sup>.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del commit-  
tente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da euro 516 ad euro 25.822 [anziché da lire un milione a lire cinquantamila]<sup>16-17</sup>].

---

14 - (Norme per la disciplina della propaganda elettorale).

15 - Si vedano anche gli articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali ecc.*), e successive modificazioni richiamati dall'art. 20, commi 1 e 2, della stessa legge n. 515/1993, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

16 - Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

17 - Comma così sostituito dall'art. 15, comma 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali ecc.*). La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (*Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° agosto 2001*), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria.

*Legge*  
*25 marzo 1993,*  
*n. 81*

**Elezione  
diretta  
del sindaco,  
del presidente  
della  
provincia,  
del consiglio  
comunale  
e del consiglio  
provinciale**

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa<sup>18</sup>.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

### **ART. 30**

#### *Pubblicità delle spese elettorali*

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

### **Capo IV**

#### *Norme transitorie e finali*

### **ART. 31**

*Abrogato*<sup>19</sup>

---

18 - L'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*), dispone, ora, che "dalla data di convocazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

19 - L'art. 31, in materia di indennità degli amministratori locali, è stato abrogato dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



### **ART. 32**

#### *Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali*

1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

### **ART. 33**

#### *Adeguamento degli statuti*

1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto<sup>20</sup>.

### **ART. 34**

#### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, n. 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonché i commi dal quarto all'ottavo dell'art. 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'art. 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

3. È abrogato il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> - Si veda anche l'art. 273, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato a pag. 417.

<sup>21</sup> - A norma dell'art. 8, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.*), "il termine di sei mesi previsto dall'articolo 34, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge" (19 ottobre 1993).

*Legge*  
*25 marzo 1993,*  
*n. 81*

**Elezione  
diretta  
del sindaco,  
del presidente  
della  
provincia,  
del consiglio  
comunale  
e del consiglio  
provinciale**

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>22</sup>.

### **ART. 35**

*Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.

### **ART. 36**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

22 - Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, è stato approvato il regolamento di attuazione della presente legge.

Legge 23 aprile 1993, n. 120

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42,  
recante disposizioni urgenti per l'accorpamento  
dei turni delle elezioni amministrative e per lo  
svolgimento delle elezioni dei consigli comunali  
e provinciali fissate per il 28 marzo 1993<sup>1</sup>**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1993*

*Omissis*

**ART. 2**

1. Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell'articolo [15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221<sup>2</sup>], deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo<sup>3</sup>.

---

1 - Il decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1993.

2 - L'art. 15-*bis* della legge 55/1990 è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. *p*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Si veda, ora, l'art. 143 del citato decreto legislativo 267/2000.

3 - Per lo svolgimento dei turni elettorali amministrativi si vedano, per le regioni a statuto ordinario nonché per le regioni a statuto speciale che non abbiano legiferato diversamente, le norme di cui agli artt. 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

*Legge*  
**23 aprile 1993,**  
**n. 120**

**Conversione  
in legge, con  
modificazioni,  
del D.L. 25  
febbraio 1993,  
n. 42, recante  
disposizioni  
urgenti per  
l'accorpamento  
dei turni  
delle elezioni  
amministrative  
e per lo  
svolgimento  
delle elezioni dei  
consigli comunali  
e provinciali  
fissate per  
il 28 marzo 1993**

251



Decreto del Presidente della Repubblica  
28 aprile 1993, n. 132

**Regolamento di attuazione della legge  
25 marzo 1993, n. 81, in materia  
di elezioni comunali e provinciali**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1993*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;  
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81;  
Visto l'art. 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993;  
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 27 aprile 1993;  
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

**ART. 1**

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge<sup>1</sup>.
2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

---

1 - Vedi ora, però, gli artt. 71, 72, 73, 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

*D.P.R.  
28 aprile 1993,  
n. 132*

**Regolamento  
di attuazione  
della legge  
25 marzo  
1993, n. 81,  
in materia  
di elezioni  
comunali  
e provinciali**

3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge<sup>2</sup>, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

## **ART. 2**

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

## **ART. 3**

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti [di cui all'art. 5 della legge<sup>3</sup>], ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unità superiore, previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge, si effettua quando

---

2 - In materia vigono ora, rispettivamente, l'art. 71, comma 6 (nei comuni sino a 15.000 abitanti), l'art. 72, commi 5 e 6 (nei comuni sopra i 15.000 abitanti), e l'art. 74, commi 7 e 8 (nelle province), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3 - Ora, art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi<sup>4</sup>.

#### **ART. 4**

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

#### **ART. 5**

1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, [come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge<sup>5</sup>] per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale<sup>6</sup>.

---

4 - La disposizione di cui al presente comma è, ora, prevista dall'art. 71, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5 - Ora, come disposto dall'art. 72, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6 - Per le elezioni provinciali la disposizione corrispondente a quella del primo comma è ora contenuta nell'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*D.P.R.  
28 aprile 1993,  
n. 132*

**Regolamento  
di attuazione  
della legge  
25 marzo  
1993, n. 81,  
in materia  
di elezioni  
comunali  
e provinciali**

## **ART. 6**

1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, [ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge<sup>7</sup>], anche come voto alla lista collegata.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.
4. Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore può esprimere il proprio voto [unicamente<sup>8</sup>] sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia.

## **ART. 7**

1. [Nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 6 e del comma 8 dell'art. 8 della legge<sup>9</sup>], il prefetto, con proprio decreto, sospende il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al sindaco, il quale ne dà immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

---

7 - Ora, ai sensi dell'art. 71, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8 - Le modalità di votazione di cui al comma 4 vanno opportunamente coordinate con quelle già introdotte dall'art. 1, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120; pertanto la parola tra parentesi quadra deve considerarsi abrogata. Ora, si veda anche l'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9 - Ora, il riferimento deve intendersi alle ipotesi, rispettivamente, di cui al comma 6 dell'art. 72 e al comma 8 dell'art. 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



## **ART. 8**

1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

## **ART. 9**

1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, [ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge<sup>10</sup>], almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi<sup>11</sup>.

2. I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti [ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge<sup>12</sup>], tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale<sup>13</sup>.

## **ART. 10**

1. [All'art. 9, comma 3, della legge<sup>14</sup>], ogni riferimento a gruppo di candidati è esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati.

## **ART. 11**

1. Nel caso di parità di cifre individuali, [di cui all'art. 9, comma 8, della legge<sup>15</sup>], è preferito il più anziano di età.

---

10 - Ora, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11 - La disposizione di cui al presente comma è ora sostanzialmente contenuta nell'art. 73, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12 - Ora, ai sensi dell'art. 73, commi 8 e 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13 - La disposizione corrispondente è ora contenuta nell'art. 75, commi 6, 8 e 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14 - Ora, art. 75, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15 - Ora, art. 75, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*D.P.R.  
28 aprile 1993,  
n. 132*

**Regolamento  
di attuazione  
della legge  
25 marzo  
1993, n. 81,  
in materia  
di elezioni  
comunali  
e provinciali**

## **ART. 12**

1. La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto, a norma dell'art. 13, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142<sup>16</sup>.

2. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le elezioni dei consigli circoscrizionali sono disciplinate dalle disposizioni [di cui all'art. 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge<sup>17</sup>].

## **ART. 13**

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570<sup>18</sup>.

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

## **ART. 14**

1. Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candidato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.

## **ART. 15**

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento.

---

16 - La legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata abrogata dall'art. 274, lett. *q*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; tale decreto legislativo, all'art. 17, nel disciplinare le circoscrizioni di decentramento comunale, non riporta più la previsione della elezione indiretta del presidente del consiglio circoscrizionale. Pertanto, la disposizione del comma 1 dell'art. 12 deve considerarsi implicitamente abrogata.

17 - Ora, art. 73, commi 1, 3, 8 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per effetto del richiamo, tuttora vigente, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, alle norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

18 - Analoga norma è ora contenuta nell'art. 11, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo come sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, [e dell'art. 7, comma 2<sup>19</sup>], della legge<sup>20</sup>.

*D.P.R.  
28 aprile 1993,  
n. 132*

**Regolamento  
di attuazione  
della legge  
25 marzo  
1993, n. 81,  
in materia  
di elezioni  
comunali  
e provinciali**

---

19 - Ora, art. 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È ancora vigente, invece, l'art. 10, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

20 - La norma trova ancora applicazione nel caso in cui il comune non abbia ancora esercitato la propria facoltà di scelta del sistema elettorale degli organi circoscrizionali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Tabella A** (prevista dall'art. 15, comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione  
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale  
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

| PARTE I   | PARTE II  | PARTE III | PARTE IV |
|---|---|-----------|----------|
| <p><b>1</b><br/>NOME E COGNOME<br/>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>.....<br/>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p> | <p><b>5</b><br/>NOME E COGNOME<br/>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>.....<br/>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p> |           |          |
| <p><b>2</b><br/>NOME E COGNOME<br/>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>.....<br/>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p> | <p><b>6</b><br/>NOME E COGNOME<br/>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>.....<br/>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p> |           |          |
| <p><b>3</b><br/>NOME E COGNOME<br/>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>.....<br/>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p> | <p><b>7</b><br/>NOME E COGNOME<br/>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>.....<br/>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p> |           |          |
| <p><b>4</b><br/>NOME E COGNOME<br/>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>.....<br/>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p> | <p><b>8</b><br/>NOME E COGNOME<br/>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>.....<br/>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p> |           |          |

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 20, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 20, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed il contrassegno della lista a ciascuno di essi collegato sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

*D.P.R.  
28 aprile 1993,  
n. 132*

**Regolamento  
di attuazione  
della legge  
25 marzo  
1993, n. 81,  
in materia  
di elezioni  
comunali  
e provinciali**

**Tabella B** (prevista dall'art. 15, comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione  
per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco  
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

|   |   |          |         |   |   |
|---|---|----------|---------|---|---|
| PARTE IV  | PARTE III   | PARTE II | PARTE I |   |   |
| <table border="1"><tr><td data-bbox="580 1402 635 1459">1<br/>NOME E COGNOME<br/>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</td><td data-bbox="713 1402 768 1459">2<br/>NOME E COGNOME<br/>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</td></tr></table> |   |          |         | 1<br>NOME E COGNOME<br>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) | 2<br>NOME E COGNOME<br>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) |
| 1<br>NOME E COGNOME<br>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)   | 2<br>NOME E COGNOME<br>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) |          |         |   |   |

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

*D.P.R.*  
*28 aprile 1993,*  
*n. 132*

**Regolamento  
di attuazione  
della legge  
25 marzo  
1993, n. 81,  
in materia  
di elezioni  
comunali  
e provinciali**

**Tabella C** (prevista dall'art. 15, comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione  
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale  
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

| PARTE I  | PARTE II   | PARTE III   | PARTE IV   |
|--|--|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME<br/>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME<br/>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">3</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">4</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME<br/>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">6</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">7</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">8</p> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME<br/>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">9</p> </div> | <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> | <p style="text-align: center; font-size: 24px;">10</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">11</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">12</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">13</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">14</p> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME<br/>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> </div> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">15</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">16</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">17</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">18</p> | <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p>.....<br/>(voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> |



La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra è stampata accanto a ciascun contrassegno una riga per l'espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di sindaco collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed i contrassegni della lista ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

*D.P.R.  
28 aprile 1993,  
n. 132*

**Regolamento  
di attuazione  
della legge  
25 marzo  
1993, n. 81,  
in materia  
di elezioni  
comunali  
e provinciali**

**Tabella D** (prevista dall'art. 15, comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione  
per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco  
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti  
e per l'elezione del presidente della provincia**

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE IV  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| PARTE III   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| PARTE II  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| PARTE I   | <table border="1"><tr><td data-bbox="565 1251 639 1442">NOME E COGNOME<br/>DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO<br/>O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</td></tr><tr><td data-bbox="654 1321 698 1373">1</td></tr></table> | NOME E COGNOME<br>DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO<br>O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA | 1 | <table border="1"><tr><td data-bbox="743 1251 817 1442">NOME E COGNOME<br/>DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO<br/>O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</td><td data-bbox="832 1251 877 1303">2</td><td data-bbox="832 1321 877 1373">3</td><td data-bbox="832 1390 877 1442">4</td></tr></table> | NOME E COGNOME<br>DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO<br>O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA | 2 | 3 | 4 |
| NOME E COGNOME<br>DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO<br>O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| NOME E COGNOME<br>DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO<br>O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA | 2  | 3   | 4 |   |   |   |   |   |

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni e dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

I nominativi dei candidati sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

I contrassegni da collocare all'interno di ciascuno spazio sotto il nome e cognome del candidato sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra, secondo l'ordine del sorteggio effettuato in occasione del primo turno, e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 a 9, e così via.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

*D.P.R.*  
*28 aprile 1993,*  
*n. 132*

**Regolamento  
di attuazione  
della legge  
25 marzo  
1993, n. 81,  
in materia  
di elezioni  
comunali  
e provinciali**


**Tabella E** (prevista dall'art. 15, comma 1)

**Modello della parte esterna della scheda di votazione  
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>ELEZIONE DEL SINDACO<br/>E DEL CONSIGLIO COMUNALE</b> |                        |
| <b>di</b> .....  | .....                  |
| (denominazione del Comune)                               | .....                  |
| .....  | (data della votazione) |
| <b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b>                           |                        |
| .....  |                        |
| <b>FIRMA DELLO SCRUTATORE</b>                            |                        |
| .....  |                        |
| <b>BOLO<br/>DELLA<br/>SEZIONE</b>                        |                        |

**Tabella F** (prevista dall'art. 15, comma 1)

**Modello della parte esterna della scheda di votazione  
per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco**

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|   |                                |   |
| <b>ELEZIONE DEL SINDACO<br/>DEL COMUNE DI</b><br>.....<br>(denominazione del Comune)<br>.....<br>(data del turno di ballottaggio) | <b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b> | <b>BOLLO<br/>DELLA<br/>SEZIONE</b><br>.....<br><b>FIRMA DELLO SCRUTATORE</b><br>..... |

*D.P.R.  
28 aprile 1993,  
n. 132*

**Regolamento  
di attuazione  
della legge  
25 marzo  
1993, n. 81,  
in materia  
di elezioni  
comunali  
e provinciali**

**Tabella G** (prevista dall'art. 15, comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione  
per l'elezione del presidente della provincia  
e del consiglio provinciale**

| PARTE I  | PARTE II  | PARTE III | PARTE IV |
|--|---|-----------|----------|
| <p style="text-align: center;">(4)</p> <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b></p> <p style="text-align: center;"><small>COMITATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p> | <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b><br/>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p> <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b><br/>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p> <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b><br/>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p> |           |          |
| <p style="text-align: center;">(2)</p> <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b></p> <p style="text-align: center;"><small>COMITATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p> | <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b><br/>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p> <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b><br/>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>   |           |          |
| <p style="text-align: center;">(1)</p> <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b></p> <p style="text-align: center;"><small>COMITATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p> | <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b><br/>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>   |           |          |
| <p style="text-align: center;">(7)</p> <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b></p> <p style="text-align: center;"><small>COMITATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p> | <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b><br/>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p> <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b><br/>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p> <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b><br/>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p> |           |          |
| <p style="text-align: center;">(8)</p> <p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b></p> <p style="text-align: center;"><small>COMITATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p> |   |           |          |
| <p style="text-align: center;">(9)</p>   |   |           |          |

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra di ogni contrassegno è stampato il nominativo del candidato al consiglio provinciale presentato nel collegio. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di presidente della provincia collegato a più di 9 gruppi, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia ed i contrassegni dei gruppi ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

---

Il rettangolo intorno al nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia, già inserito nella presente tabella a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*), che aveva sostituito l'art. 8, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), trova ora previsione nell'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*D.P.R.  
28 aprile 1993,  
n. 132*

**Regolamento  
di attuazione  
della legge  
25 marzo  
1993, n. 81,  
in materia  
di elezioni  
comunali  
e provinciali**





*Tabella I (prevista dall'art. 15, comma 1)*

**Modello della parte esterna della scheda di votazione  
per il turno di ballottaggio  
per l'elezione del presidente della provincia**

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <b>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</b> |   |                                    |
| <b>di</b> .....                                | .....<br>(denominazione della Provincia)  | .....                              |
| .....  | .....<br>(data del turno di ballottaggio) | .....                              |
| <b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b>                 |   |                                    |
| <b>FIRMA DELLO SCRUTATORE</b> .....            |   | <b>BOLLO<br/>DELLA<br/>SEZIONE</b> |

*D.P.R.  
28 aprile 1993,  
n. 132*

**Regolamento  
di attuazione  
della legge  
25 marzo  
1993, n. 81,  
in materia  
di elezioni  
comunali  
e provinciali**



Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

**Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale**

*Publicato nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1993*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Visto l'art. 4, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**

*Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni*

*Omissis*

*Decreto legislativo  
15 novembre 1993,  
n. 507*

**Revisione ed  
armonizzazione  
dell'imposta  
comunale sulla  
pubblicità e  
del diritto  
sulle pubbliche  
affissioni,  
della tassa per  
l'occupazione  
di spazi ed aree  
pubbliche dei  
comuni e delle  
province nonché  
della tassa per  
lo smaltimento  
dei rifiuti solidi  
urbani ...**

**ART. 21**

*Esenzioni dal diritto*

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

*omissis*

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

*Omissis*

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

## **Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**

*Publicata nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993*

### **ART. 1**

*Accesso ai mezzi di informazione*

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2.-3.-4. *Abrogati*<sup>1</sup>

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto<sup>2</sup>, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsa-

---

1 - Commi abrogati dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

2 - Le parole: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto"

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

bilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223<sup>3</sup>, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni<sup>4</sup>.

*5-bis.* La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate<sup>5</sup>.

## **ART. 2**

*Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva*

*Abrogato<sup>6</sup>*

## **ART. 3<sup>7</sup>**

*Altre forme di propaganda*

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2<sup>8</sup>, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212<sup>9</sup>, e successive modificazioni.

---

sono state così inserite a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in sostituzione di quelle precedentemente in vigore.

3 - (*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*).

4 - Le disposizioni del presente comma hanno cessato di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali "a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28" introdotto dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*). Trattasi del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

5 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale*).

6 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28

7 - Nel caso di elezioni comunali e provinciali, si veda, in materia di propaganda elettorale, l'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, riportato a pag. 246.

8 - Ossia: nei trenta giorni precedenti la data della votazione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il comma 2 dell'art. 1 della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

9 - (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*).

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

#### **ART. 4**

##### *Comunicazioni agli elettori*

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

#### **ART. 5**

##### *Divieto di propaganda istituzionale*

*Abrogato<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup> - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Si veda l'art. 9, comma 1, della stessa legge n. 28/2000.

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

## **ART. 6**

*Divieto di sondaggi*

*Abrogato<sup>11</sup>*

## **ART. 7<sup>12</sup>**

*Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta<sup>13</sup>

2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6<sup>14</sup>.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato desi-

---

11 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

12 - Nel caso di elezioni comunali e provinciali, si veda, in materia di pubblicità delle spese elettorali, l'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, riportato a pag. 248.

13 - Il comma 1 dell'art. 7 della presente legge è stato così sostituito dall'art. 3-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

14 - Il comma 2 dell'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.



gnante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato<sup>15</sup>.

5. *Omissis*<sup>16</sup>

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441<sup>17</sup>, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione<sup>18</sup>, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi<sup>19</sup>. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

7. Alla trasmissione al collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non

---

15 - L'art. 3-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, ha soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 7 della presente legge, che stabiliva un limite massimo dell'importo o valore dei contributi o servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica.

16 - Modifica il terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*).

17 - (*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di taluni enti*).

18 - Le parole "entro tre mesi dalla proclamazione" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

19 - Le parole: "euro 20.000" contenute nel terzo periodo del presente comma 6 sono state così sostituite dall'art. 3-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

*Legge*  
10 dicembre 1993,  
n. 515

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione<sup>20</sup>.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso<sup>21</sup>.

#### **ART. 8**

*Obblighi di comunicazione*

*Abrogato*<sup>22</sup>

#### **ART. 9**

*Contributo per le spese elettorali*

*Omissis*

#### **ART. 9-bis**

*Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive*

*Omissis*

#### **ART. 10**<sup>23-24</sup>

*Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli

---

20 - Il secondo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

21 - La rivalutazione è stata determinata, da ultimo, con il decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001. Gli importi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3-ter (*Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*), comma 1, lettere *a*) e *d*), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

22 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

23 - L'art. 10, già modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157 (*Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici*), è stato successivamente così sostituito dall'art. 3-quater, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

24 - Nel caso di elezioni comunali e provinciali, si veda, in materia di spese elettorali, l'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, riportato a pag. 248.

candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00<sup>25</sup> per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati.

#### **ART. 11**

##### *Tipologia delle spese elettorali*

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361<sup>26</sup>, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale,

---

25 - L'importo di euro 1,00, così stabilito dall'art. 2, comma 2, lettera b), della legge 26 luglio 2002, n. 156 (*Disposizioni in materia di rimborsi elettorali*) rispetto a quello di lire 800 già precedentemente modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è stato successivamente confermato dall'art. 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

26 - Riportato nella nota 1 alla legge 10 agosto 1964, n. 663 (pag. 97).

*Legge*  
10 dicembre 1993,  
n. 515

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

#### **ART. 12**

##### *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.
2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

#### **ART. 13**

##### *Collegio regionale di garanzia elettorale*

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da

almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria<sup>27</sup>, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **ART. 14**

##### *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*

1. Il collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

---

<sup>27</sup> - Ora: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. *Abrogato*<sup>28</sup>

## **ART. 15**

*Sanzioni*<sup>29-30</sup>

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni]. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni] è irrogata

---

28 - Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera *c*), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

29 - L'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

30 - Ogni riferimento, contenuto nel presente articolo, al Garante per la radiodiffusione e l'editoria deve intendersi fatto, ora, alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 25.822 [anziché da lire un milione a lire cinquanta milioni]<sup>31</sup>.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile<sup>32</sup>.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radio-diffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645 ad euro 516.456 [anziché da lire 100 milioni a lire 1 miliardo]. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbati-

31 - Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della presente legge non si applicano nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 17 (*Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale*) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Legge finanziaria 2003*).

32 - Comma così modificato, prima, dall'art. 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Legge finanziaria 2005*) e, successivamente, dall'art. 1, comma 178, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007*). Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della presente legge non si applicano nei casi e nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 17 (*Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale*) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Legge finanziaria 2003*).

*Legge*  
*10 dicembre 1993,*  
*n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

ve elettorali<sup>33</sup>; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie<sup>34</sup>. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 51.645 [anziché da lire un milione a lire cento milioni].

5. In caso di mancato deposito presso il collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il collegio regionale<sup>35</sup> applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni].

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato<sup>36</sup>, il collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'appli-

---

33 - Si tratta della reclusione da due a cinque anni.

34 - Gli attuali primi due periodi del comma 4 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88 (*Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale*), convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 127.

35 - La parola "regionale" è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*)

36 - L'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*) ha abrogato le parole "proclamato eletto", presenti a questo punto del testo originario del comma 8.



cazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il collegio regionale<sup>37</sup> di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni]. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni].

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo<sup>38</sup>.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645 ad euro 516.456 [anziché da lire cento milioni a lire un miliardo].

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione

---

37 - La parola "regionale" è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*)

38 - A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni riferimento, nel caso di elezioni politiche, a "gruppi di candidati" deve intendersi limitato alla elezione del Senato nella regione Trentino-Alto Adige, nel cui ambito sono costituiti sei collegi uninominali.

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni].

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212<sup>39</sup>, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]<sup>40</sup>.

18. *Omissis*<sup>41</sup>

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>42</sup>, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981<sup>43</sup>.

## **Art. 16**

### *Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee*

*Omissis*

---

39 - Gli artt. 6, 8 e 9 della legge 212 del 1956 sono riportati a pagg. 30-32.

40 - La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (uso di altoparlanti su mezzi mobili), venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 51 ad euro 516 [da lire 100.000 a lire 1.000.000] anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032 [da lire 200.000 a lire 2.000.000].

41 - Sostituisce il comma 5 dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*).

42 - (*Modifiche al sistema penale*).

43 - Al presente comma era stato aggiunto dall'art. 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Legge finanziaria 2005*) un periodo, successivamente soppresso dall'art. 1, comma 178, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007*).

## **ART. 17<sup>44</sup>**

### *Agevolazioni postali*

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70<sup>45</sup>, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

## **ART. 18**

### *Agevolazioni fiscali*

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai

---

44 - Invero, l'art. 41 (*Tariffe postali agevolate*), comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*), aveva così disposto: "Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse.....". Successivamente, l'art. 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali ecc.*) ha stabilito che "...restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali".

Da ultimo, dopo vari provvedimenti legislativi di proroga di termini in materia, è intervenuto l'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, che ha abrogato, tra l'altro, il precitato comma 1 dell'art. 41 della legge n. 448/1998.

45 - Importo convertito in euro 0,04, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

*Legge*  
10 dicembre 1993,  
n. 515

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento<sup>46</sup>.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633<sup>47</sup>, sono aggiunte, in fine, le parole: "materiale tipografico, attinente le campagne elettorali".

## **ART. 19**

### *Interventi dei comuni*

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-*bis*. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali<sup>48</sup>.

## **ART. 20**

### *Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali*

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo<sup>49</sup> e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo

---

46 - Le parole da: "inclusi carta e inchiostri..." fino a: "...commissionati" hanno sostituito le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato", ai sensi dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 8 aprile 2004, n. 90. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma, vedasi l'art. 2-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

47 - (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*).

48 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale*).

49 - Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge<sup>50</sup>.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81<sup>51</sup>, è abrogato.

#### **ART. 20-bis**

*Regolamenti di attuazione*<sup>52</sup>

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge.

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

---

50 - Per le elezioni comunali e provinciali, si vedano anche, in materia di propaganda e di pubblicità delle spese elettorali, gli artt. 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, riportati alle pagg. 246 e 248.

51 - (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*)

52 - Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 448 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ecc.*).



Decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300\*

**Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative<sup>1</sup>**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1994*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Omissis*

Emana

il seguente decreto-legge:

**ART. 1**

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi com-

---

\* - Convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 16 luglio 1994, n. 453, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1994. Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187, non convertito in legge.

1 - Si ritiene utile riportare il testo di questo decreto-legge pur dovendolo ritenere implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2002, n. 62 che ha prolungato l'orario di votazione di tutte le consultazioni elettorali, tranne quella per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sino alle ore 15 del lunedì, rendendo così impossibile, tra l'altro, l'abbinamento delle elezioni regionali o amministrative con quelle europee. Infatti, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 6 aprile 1977, n. 150 (*Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976*), la data per l'elezione dell'organo assembleare comunitario "deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva". Le disposizioni del presente decreto-legge sono state peraltro richiamate dall'art. 6 della legge 8 aprile 2004, n. 90, riportato a pag. 456, che, con norma transitoria, ha disciplinato lo svolgimento abbinato delle elezioni europee ed amministrative tenutesi il 12 e 13 giugno 2004.

*Decreto-legge  
21 maggio 1994,  
n. 300*

**Norme per lo  
svolgimento  
contemporaneo  
delle elezioni  
europee,  
regionali ed  
amministrative**

presi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

*a)* le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

*b)* per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

*c)* *abrogata*<sup>2</sup>

*d)* per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

*e)* per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

*f)* il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del

---

2 - La lettera *c)* del presente articolo è stata abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120*).



comune, al [pretore<sup>3</sup>] del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

## **ART. 2**

1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento<sup>4</sup>.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

---

3 - Ora: "tribunale ovvero sezione distaccata del tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

4 - Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera e), primo periodo, della legge 8 aprile 2004, n. 90 [pag 457].

*Decreto-legge  
21 maggio 1994,  
n. 300*

**Norme per lo  
svolgimento  
contemporaneo  
delle elezioni  
europee,  
regionali ed  
amministrative**

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

**ART. 3**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994

**Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza**

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (Legislazione n. L-368 del 31 dicembre 1994) e nella Gazzetta Ufficiale - Seconda serie speciale (Comunità europee) - n. 44 dell'8 giugno 1995*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 1<sup>1</sup>;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Visto il parere del Comitato delle regioni;

Considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione;

Considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea istituiscono una cittadinanza dell'Unione di cui

1 - Si riporta, qui di seguito, l'art. 8 B, paragrafo 1:

“Art. 8 B – 1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.  
*Omissis.*”

*Direttiva 94/80/CE  
del Consiglio  
Unione europea  
19 dicembre 1994*

**Modalità  
di esercizio  
del diritto  
di voto e di  
eleggibilità  
alle elezioni  
comunali  
per i cittadini  
dell'Unione  
che risiedono  
in uno Stato  
membro  
di cui non  
hanno la  
cittadinanza**

beneficiano tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, in tale qualità, un complesso di diritti;

Considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di uguaglianza e non discriminazione fra cittadini e non cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

Considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato non presuppone un'armonizzazione integrale dei sistemi elettorali degli Stati membri; che tale articolo mira essenzialmente a sopprimere il requisito della cittadinanza, che attualmente è prescritto dalla maggior parte degli Stati membri ai fini dell'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità; che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo enunciato nell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato;

Considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato ha lo scopo di consentire a tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, di esercitare nell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni; che è quindi necessario che i requisiti che uno Stato membro prescrive per i cittadini di altri Stati membri, segnatamente quelli connessi alla prova e alla durata della residenza, siano identici a quelli eventualmente prescritti ai propri cittadini; che ai cittadini di altri Stati membri non dev'essere imposto il possesso di requisiti speciali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustifichino un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai propri cittadini;

Considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato riconosce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza senza però sostituire tale diritto al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine; che è importante rispettare la libertà di tali cittadini di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che è pertanto opportuno che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali, mentre la loro iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali può essere ammessa negli Stati membri in cui il voto non è obbligatorio;

Considerando che l'amministrazione locale degli Stati membri è espressione di tradizioni politiche e giuridiche diverse ed è caratterizzata da una grande varietà di strutture; che la nozione di "elezioni comunali" non ha lo stesso significato in tutti gli Stati membri; che, di conseguenza, è opportuno precisare l'oggetto della direttiva definendo la nozione di "elezioni comunali"; che queste elezioni comprendono le elezioni a suffragio universale e diretto a livello degli enti locali di base e delle loro suddivisioni; che tali elezioni comprendono tanto le elezioni a suffragio universale diretto delle assemblee o degli organi rappresentativi comunali quanto le elezioni dei membri dell'organo esecutivo locale;

Considerando che l'ineleggibilità può derivare da una decisione specifica adottata dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine; che, attesa la rilevanza politica della funzione di eletto al consiglio comunale, è opportuno che gli Stati membri possano adottare i provvedimenti necessari per evitare che chiunque abbia perso il diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine sia reintegrato in tale diritto per il solo fatto di risiedere in un altro Stato membro; che tale problema, che è proprio dei candidati che non possiedono la cittadinanza dello Stato in questione, giustifica che gli Stati membri che lo ritengano necessario possano assoggettarli tanto al regime di ineleggibilità dello Stato membro di residenza quanto a quello dello Stato membro di origine; che, in considerazione del principio di proporzionalità, è sufficiente subordinare il diritto di voto alle sole disposizioni sull'incapacità elettorale vigenti nello Stato membro di residenza;

Considerando che le attribuzioni dell'organo esecutivo degli enti locali di base possono comportare una partecipazione all'esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali; che è pertanto opportuno consentire agli Stati membri di riservare queste funzioni ai propri cittadini; che è parimenti opportuno attribuire agli Stati membri la facoltà di prendere a tal fine misure adeguate, le quali non possono limitare, oltre a quanto necessario per conseguire detto obiettivo, la possibilità per i cittadini di altri Stati membri di essere eletti;

Considerando che è altresì opportuno che la partecipazione all'elezione di un'assemblea parlamentare da parte di titolari di una carica elettiva comunale possa essere riservata ai propri cittadini;

Considerando che qualora le legislazioni degli Stati membri prevedono delle incompatibilità fra la qualità di eletto al consiglio comunale ed altre funzioni è opportuno consentire agli Stati membri di estendere tali incompatibilità anche a funzioni equivalenti esercitate in altri Stati membri;

*Direttiva 94/80/CE  
del Consiglio  
Unione europea  
19 dicembre 1994*

**Modalità  
di esercizio  
del diritto  
di voto e di  
eleggibilità  
alle elezioni  
comunali  
per i cittadini  
dell'Unione  
che risiedono  
in uno Stato  
membro  
di cui non  
hanno la  
cittadinanza**

Considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato, da problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua natura, dev'essere sottoposta a riesame;

Considerando che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale di cittadini di altri Stati membri dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera molto significativamente la media; che una quota del 20% di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;

Considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei suoi cittadini nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare polarizzazioni tra liste di candidati nazionali e liste di candidati stranieri;

Considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui la proporzione di cittadini dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, tale Stato membro deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;

Considerando che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i residenti che sono cittadini di altri Stati membri hanno il diritto di voto alle elezioni del parlamento nazionale e che, di conseguenza, possono essere semplificate le formalità previste dalla presente direttiva;

Considerando che il Regno del Belgio presenta caratteristiche ed equilibri propri, connessi al fatto che la sua Costituzione (articoli da 1 a 4), contempla tre lingue ufficiali ed una ripartizione in regioni e comunità, e che quindi l'applicazione integrale della presente direttiva in taluni comuni potrebbe avere effetti tali da rendere opportuno prevedere una possibilità di deroga alle disposizioni della presente direttiva per tener conto di tali specificità ed equilibri;

Considerando che la Commissione procederà ad una valutazione degli elementi di fatto e di diritto dell'applicazione della direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratosi dopo l'entrata in vigore della direttiva; che a tal fine la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio;

Ha adottato la presente direttiva:

## **Capo I**

### *Disposizioni generali*

#### **ART. 1**

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e in materia di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del territorio nazionale o dei cittadini di Paesi terzi residenti nel suo territorio.

#### **ART. 2**

1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per:

a) "ente locale di base", gli enti amministrativi riportati in allegato che, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, dispongono di organi eletti a suffragio universale diretto e sono competenti ad amministrare, al livello di base dell'organizzazione politica ed amministrativa dello Stato, determinati affari locali sotto la propria responsabilità;

b) "elezioni comunali", le elezioni a suffragio universale diretto volte a designare i membri dell'organo rappresentativo e, se del caso, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, il capo e i membri dell'organo esecutivo dell'ente locale di base;

c) "Stato membro di residenza", lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;

d) "Stato membro d'origine", lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;

e) "liste elettorali", il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in un determinato ente locale di base o in una delle sue circoscrizioni, compilato ed aggiornato dall'autorità competente secondo la legge elettorale dello Stato membro di residenza, oppure il registro della popolazione residente se vi è indicata la qualità di elettore;

f) "giorno di riferimento", il giorno o i giorni in cui il cittadino dell'Unione deve possedere, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, i requisiti prescritti per essere ivi elettore o eleggibile;

*Direttiva 94/80/CE  
del Consiglio  
Unione europea  
19 dicembre 1994*

**Modalità  
di esercizio  
del diritto  
di voto e di  
eleggibilità  
alle elezioni  
comunali  
per i cittadini  
dell'Unione  
che risiedono  
in uno Stato  
membro  
di cui non  
hanno la  
cittadinanza**

g) “dichiarazione formale”, la dichiarazione rilasciata dall’interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni a norma della legge nazionale applicabile.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se un ente locale di base di cui all’allegato della presente direttiva è sostituito, in virtù di una modifica della legislazione nazionale, da un altro ente avente le competenze di cui al paragrafo 1, lettera *a*), ovvero se, in esito a tale modifica, un ente locale di base è soppresso o istituito.

Entro tre mesi dal ricevimento di una tale notifica, unitamente alla garanzia dello Stato membro in questione che i diritti ai sensi della presente direttiva non saranno lesi, la Commissione adatta l’allegato apportandovi le opportune sostituzioni, soppressioni o aggiunte. L’allegato in tal modo modificato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

### **ART. 3**

1. Ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a norma delle disposizioni della presente direttiva ogni persona che, nel giorno di riferimento:

*a*) è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del trattato, e

*b*) pur non essendone cittadino possiede, tuttavia, i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini.

### **ART. 4**

1. Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell’articolo 3 è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.

2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell’ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche le persone che dispongono del diritto di voto e di eleggibilità in forza dell’articolo 3 sono soggette alla stessa condizione.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni di ciascuno Stato membro che subordinano l’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per qualsiasi elettore o eleggibile in un determinato ente locale di base al compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale ente locale.



Il paragrafo 1 non pregiudica, inoltre, le disposizioni già in vigore alla data di adozione della presente direttiva, che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità ad opera di ogni elettore o eleggibile al compimento di un periodo minimo di residenza nella parte dello Stato membro cui appartiene l'ente locale di base.

#### **ART. 5**

1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione penale, è stato privato del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.

2. La candidatura di qualsiasi cittadino dell'Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza può essere dichiarata irricevibile qualora l'interessato non possa rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera *a)* o non presenti l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera *b)*.

3. Gli Stati membri possono disporre che l'eleggibilità alle funzioni di capo dell'organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.

Gli Stati membri possono parimenti disporre che sia riservato ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.

Gli Stati membri potranno, nel rispetto del trattato e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.

4. Gli Stati membri possono parimenti disporre che i cittadini dell'Unione che sono eletti membri di un organo rappresentativo non possano partecipare alla designazione degli elettori di un'assemblea parlamentare né all'elezione dei membri di tale assemblea.

#### **ART. 6**

1. Le persone di cui all'articolo 3 sono soggette alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.

*Direttiva 94/80/CE  
del Consiglio  
Unione europea  
19 dicembre 1994*

**Modalità  
di esercizio  
del diritto  
di voto e di  
eleggibilità  
alle elezioni  
comunali  
per i cittadini  
dell'Unione  
che risiedono  
in uno Stato  
membro  
di cui non  
hanno la  
cittadinanza**

2. Gli Stati membri possono disporre che la qualità di membro del consiglio comunale nello Stato membro di residenza sia incompatibile anche con l'esercizio, in altri Stati membri, di funzioni equivalenti a quelle che, nello Stato membro di residenza, determinano una incompatibilità.

## **Capo II**

### *Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità*

#### **ART. 7**

1. L'elettore di cui all'articolo 3 esercita il suo diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.
2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica anche agli elettori di cui all'articolo 3 che si sono iscritti nelle liste elettorali.
3. Gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio possono prevedere l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori di cui all'articolo 3.

#### **ART. 8**

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire all'elettore di cui all'articolo 3 di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.
2. Per essere iscritto nelle liste elettorali, l'elettore di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale.

Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che l'elettore di cui all'articolo 3 presenti un documento d'identità valido e una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

3. L'elettore di cui all'articolo 3, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto.

Gli elettori iscritti su propria richiesta nelle liste elettorali possono anche essere cancellati da tali liste se lo richiedono.

L'elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro è iscritto nelle liste elettorali di questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione.

## **ART. 9**

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, la persona di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che presenti una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che la persona di cui all'articolo 3:

*a)* indichi, all'atto del deposito della propria candidatura, nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine;

*b)* in caso di dubbio sul contenuto della dichiarazione di cui alla lettera *a)* o quando la legislazione di uno Stato membro lo esiga, presenti, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato, ovvero che ad esse non consta tale decadenza;

*c)* presenti un documento d'identità in corso di validità;

*d)* indichi nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 di non esercitare alcuna delle funzioni incompatibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

*e)* indichi, ove possibile, il suo ultimo indirizzo nello Stato membro di origine.

## **ART. 10**

1. Lo Stato membro di residenza informa in tempo utile l'interessato dell'esito della sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa alla ricevibilità della sua candidatura.

2. Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o di rigetto della sua candidatura, l'interessato può presentare gli stessi ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, in casi analoghi, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.

## **ART. 11**

1. Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e nelle forme appropriate, gli elettori e gli eleggibili di cui all'articolo 3 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità vigenti in tale Stato.

*Direttiva 94/80/CE  
del Consiglio  
Unione europea  
19 dicembre 1994*

**Modalità  
di esercizio  
del diritto  
di voto e di  
eleggibilità  
alle elezioni  
comunali  
per i cittadini  
dell'Unione  
che risiedono  
in uno Stato  
membro  
di cui non  
hanno la  
cittadinanza**

### **Capo III**

#### *Disposizioni derogatorie e transitorie*

##### **ART. 12**

1. Lo Stato membro in cui, alla data del 1° gennaio 1996, la percentuale dei cittadini dell'Unione che in esso risiedono senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età per essere elettori superi il 20% del totale dei cittadini dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori, ha facoltà, in deroga alle disposizioni della presente direttiva, di:

*a)* riservare il diritto di voto agli elettori di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto in tale Stato membro un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di un mandato in seno all'organo collegiale comunale,

*b)* riservare il diritto di eleggibilità alle persone di cui all'articolo 3 purché abbiano compiuto, in tale Stato membro, un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di due mandati dell'organo suddetto, e

*c)* adottare i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati, volti in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza dello Stato.

2. In deroga alle disposizioni della presente direttiva, il Regno del Belgio può applicare il paragrafo 1, lettera *a)*, a un numero limitato di comuni, di cui comunica l'elenco almeno un anno prima delle elezioni comunali per le quali prevede di avvalersi di tale deroga.

3. Lo Stato membro la cui legislazione disponga, alla data del 1° gennaio 1996, che i cittadini di un altro Stato membro in esso residenti hanno diritto di votare per le elezioni del Parlamento nazionale e possono essere iscritti a tal fine nelle liste elettorali esattamente alle stesse condizioni degli elettori nazionali, ha la facoltà, in deroga alla presente direttiva, di non applicare gli articoli da 6 a 11 a tali cittadini.

4. Entro il 31 dicembre 1998 e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se continuino a sussistere i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti. Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie ai sensi dei paragrafi 1 e 2 forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

## **Capo IV**

### *Disposizioni finali*

#### **ART. 13**

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il termine di un anno dallo svolgimento in tutti gli Stati membri delle elezioni comunali organizzate in base alle precedenti disposizioni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratosi dopo la sua entrata in vigore, e propone eventualmente le opportune modifiche.

#### **ART. 14**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### **ART. 15**

1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### **ART. 16**

1. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente: K. KINKEL

*Direttiva 94/80/CE  
del Consiglio  
Unione europea  
19 dicembre 1994*

**Modalità  
di esercizio  
del diritto  
di voto e di  
eleggibilità  
alle elezioni  
comunali  
per i cittadini  
dell'Unione  
che risiedono  
in uno Stato  
membro  
di cui non  
hanno la  
cittadinanza**

### ***Allegato***

Agli effetti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*) della presente direttiva s'intende per ente locale di base<sup>2</sup>:

*omissis*

#### ***per l'Italia:***

comune;  
circoscrizione;

*omissis*

### **Dichiarazione a verbale della delegazione tedesca concernente l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*)**

La Repubblica federale di Germania è dell'avviso che la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), sull'elezione del capo e dei membri dell'organo esecutivo di un ente locale di base si possa altresì applicare alla destituzione a seguito di voto (Abwahl).

La Repubblica federale di Germania richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi del diritto costituzionale tedesco, le disposizioni sulle elezioni comunali si applicano, in misura corrispondente, alle assemblee locali ove queste si sostituiscano ad un'assemblea rappresentativa.

### **Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3**

L'articolo 3 non preclude agli Stati membri la facoltà di verificare, in modo non discriminatorio, che un elettore ai sensi dell'articolo 3

---

2 - Si riporta dell'allegato solo la parte riguardante l'Italia. Le parti che si omettono, riguardanti gli altri Stati membri dell'Unione, sono state modificate dall'art. 1 della direttiva 96/30/CE del Consiglio del 13 maggio 1996, dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e dall'allegato della direttiva 2006/106/CE del Consiglio del 20 novembre 2006.

non sia stato privato del diritto di voto in uno Stato membro diverso da quello di residenza, se tale disposizione si applica anche ai loro propri cittadini.

Dichiarazione a verbale della delegazione  
lussemburghese relativa alla dichiarazione  
del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3

Per le autorità lussemburghesi, con il verbo "verificare" s'intende una dichiarazione sull'onore resa dall'elettore ai sensi dell'articolo 3 al momento dell'iscrizione nelle liste elettorali.

Dichiarazione a verbale del Consiglio  
e della Commissione sull'articolo 5,  
paragrafo 3, terzo comma

Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, non possono limitare, oltre quanto necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma, la possibilità per i cittadini degli altri Stati membri di essere eletti.

Dichiarazione a verbale della delegazione francese  
sull'articolo 5, paragrafo 4

La possibilità di escludere i cittadini di altri Stati membri dell'Unione dall'elezione e dalla partecipazione al collegio di grandi elettori incaricati di procedere all'elezione del Senato in Francia, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non intende affatto rimettere in questione il diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali quale risulta dall'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.

*Direttiva 94/80/CE  
del Consiglio  
Unione europea  
19 dicembre 1994*

**Modalità  
di esercizio  
del diritto  
di voto e di  
eleggibilità  
alle elezioni  
comunali  
per i cittadini  
dell'Unione  
che risiedono  
in uno Stato  
membro  
di cui non  
hanno la  
cittadinanza**

**Dichiarazione a verbale del Consiglio relativa  
alla dichiarazione della delegazione belga  
sull'articolo 12, paragrafo 2**

Il Consiglio prende atto della seguente dichiarazione della delegazione belga:

**Dichiarazione a verbale della delegazione belga  
sull'articolo 12, paragrafo 2**

Il Belgio dichiara che, ove si avvalga della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 2, questa sarà applicata soltanto in taluni dei comuni in cui il numero degli elettori di cui all'articolo 3 supera il 20% del corpo elettorale e in cui una situazione specifica giustificata, a giudizio del governo federale belga, una siffatta deroga eccezionale.

**Dichiarazione a verbale del Consiglio relativa  
alla dichiarazione della Commissione sull'articolo 13**

Il Consiglio prende atto della seguente dichiarazione della Commissione:

**Dichiarazione a verbale della Commissione  
relativa all'articolo 13**

La Commissione dichiara che rivolgerà particolare attenzione all'evoluzione dell'elettorato dopo l'entrata in vigore della direttiva, fenomeno che potrebbe creare problemi specifici per taluni Stati membri.

**Dichiarazione a verbale della delegazione greca  
sull'articolo 13**

Vista la sua posizione geografica, la Grecia annette particolare importanza alla relazione che la Commissione redigerà in conformità dell'articolo 13.



Essa confida che, dopo l'entrata in vigore della direttiva, la Commissione, tenendo conto dell'evoluzione dell'elettorato negli Stati membri, valuti i problemi specifici che questi dovranno eventualmente affrontare.

#### Dichiarazione a verbale della delegazione spagnola su Gibilterra

A norma della direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, il Regno di Spagna dichiara che, qualora il Regno Unito decida di estenderne l'applicazione a Gibilterra, tale estensione lascerà impregiudicata la posizione spagnola riguardo a Gibilterra.

*Direttiva 94/80/CE  
del Consiglio  
Unione europea  
19 dicembre 1994*

**Modalità  
di esercizio  
del diritto  
di voto e di  
eleggibilità  
alle elezioni  
comunali  
per i cittadini  
dell'Unione  
che risiedono  
in uno Stato  
membro  
di cui non  
hanno la  
cittadinanza**



Legge 23 febbraio 1995, n. 43

## **Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995*

### **ART. 1**

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'art. 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533<sup>1</sup>. In

---

1 - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*), è stato successivamente sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. Il richia-

*Legge  
23 febbraio 1995,  
n. 43*

**Nuove norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
delle regioni  
a statuto  
ordinario**

caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni ed in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. *Omissis*<sup>2</sup>

7. *Omissis*<sup>3</sup>

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazio-

---

mo contenuto nel comma 3, quinto periodo, dell'art. 1 della presente legge deve intendersi ora riferito all'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993, che così recita:

"2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: *a*) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; *b*) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c*) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. *Omissis*".

2 - Il comma, che conteneva norme sulla proporzione dei sessi nelle liste dei candidati, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

3 - Il comma ha sostituito la lettera *d*) dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale*).

ne resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

*Omissis*<sup>4</sup>

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. *Omissis*<sup>5</sup>

## **ART. 2**

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei

4 - Riportato a pag. 113.

5 - Il comma disciplinava i termini di presentazione delle liste dei candidati in sede di prima applicazione della presente legge.

*Legge*  
*23 febbraio 1995,*  
*n. 43*

**Nuove norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
delle regioni  
a statuto  
ordinario**

candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

### **ART. 3**

*Omissis*<sup>6</sup>

### **ART. 4**

*Omissis*<sup>7</sup>

### **ART. 5**

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 34.247,89 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 34.247,89<sup>8</sup>. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli

---

6 - L'articolo ha modificato gli articoli 15 e 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto normale*), riportati alle pagg. 114 e 119.

7 - Il comma 1 dell'articolo [che disciplina lo svolgimento delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995] ha cessato di avere vigore, mentre il comma 2, che aveva modificato la legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*), è stato abrogato dall'art. 8, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

8 - Gli importi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono stati così da ultimo rivalutati dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 12 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2005.

candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441<sup>9</sup>.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste<sup>10</sup>.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni<sup>11</sup>:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni [ora, euro 2.582,28<sup>12</sup>] avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali<sup>13</sup>;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

---

9 - *(Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).*

10 - Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 26 luglio 2002, n. 156 (*Disposizioni in materia di rimborsi elettorali*).

11 - Riportata a pag. 277.

12 - L'importo originario in lire deve intendersi ora espresso in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

13 - L'art. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 è stato successivamente abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

*Legge  
23 febbraio 1995,  
n. 43*

**Nuove norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
delle regioni  
a statuto  
ordinario**

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni<sup>14</sup>; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659<sup>14</sup>; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

## **ART. 6**

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni<sup>14</sup>, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200<sup>15</sup> per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata<sup>16</sup>.

---

14 - *(Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).*

15 - L'importo originario in lire deve intendersi ora espresso in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

16 - Per l'interpretazione autentica del secondo periodo del comma 2 del presente articolo, si veda l'art. 1 della legge 29 novembre 2004, n. 298 (*Interpretazione*



## **ART. 7**

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

## **ART. 8**

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

## **ART. 9**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

*autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004, che di seguito si riporta:*

“1. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per la campagna per il rinnovo dei consigli regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A seguito dell'entrata in vigore della legge della provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso che i voti espressi senza indicazione di lista a favore di un candidato alla carica di presidente della provincia di Trento sono attribuiti alla lista collegata al medesimo candidato ovvero, in caso di collegamento plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003”.

*Legge  
23 febbraio 1995,  
n. 43*

**Nuove norme  
per la  
elezione  
dei consigli  
delle regioni  
a statuto  
ordinario**



Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50\*

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1995*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che tale legge dispone che le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 abbiano luogo contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, eletti il 6 maggio 1990<sup>1</sup>;

Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1993, n. 490, relativo alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, applicabile anche alle elezioni dei consigli regionali a norma del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Ritenuta la opportunità di dettare norme che disciplinino l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti, nonché l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate, e di prevedere norme di raccordo con i nuovi termini introdotti dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

---

\* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1995, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1995.

1 - Le elezioni nelle regioni a statuto ordinario e le elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995 si sono svolte, contemporaneamente, il giorno di domenica 23 aprile 1995.

*Decreto-legge  
25 febbraio 1995,  
n. 50*

**Disposizioni  
urgenti  
per lo  
svolgimento  
delle elezioni  
per il rinnovo  
dei consigli  
delle regioni  
a statuto  
ordinario  
e delle elezioni  
amministrative  
della  
primavera  
del 1995**

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle citate consultazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per le riforme istituzionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

**ART. 1**

*Omissis*<sup>2</sup>

**ART. 2**

1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.

**ART. 3**

*Omissis*<sup>3</sup>

**ART. 4**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

2 - L'art. 1 conteneva disposizioni relative alle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali del 1995.

3 - L'art. 3 conteneva disposizioni sull'organizzazione delle elezioni regionali del 1995.

**Tabella A** (prevista dall'art. 2, comma 1)  
**Modello della parte interna della scheda  
di votazione per l'elezione del consiglio regionale  
delle regioni a statuto normale**

| PARTE I   | PARTE II  | PARTE III  | PARTE IV  |
|---|---|--|---|
| <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>1</b> | <b>NOME E COGNOME<br/>DEL<br/>CAPULISTA REGIONALE</b><br><input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>1</b> | <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>10</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>11</b> |
| <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>2</b> | <b>NOME E COGNOME<br/>DEL<br/>CAPULISTA REGIONALE</b><br><input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>2</b> | <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>11</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>12</b> |
| <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>3</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>3</b>  | <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>12</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>13</b> |
| <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>4</b> | <b>NOME E COGNOME<br/>DEL<br/>CAPULISTA REGIONALE</b><br><input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>4</b> | <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>13</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>14</b> |
| <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>5</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>5</b>  | <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>14</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>15</b> |
| <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>6</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>6</b>  | <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>15</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>16</b> |
| <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>7</b> | <b>NOME E COGNOME<br/>DEL<br/>CAPULISTA REGIONALE</b><br><input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>7</b> | <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>16</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>17</b> |
| <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>8</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>8</b>  | <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>17</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>18</b> |
| <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>9</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>9</b>  | <input type="radio"/> lista provinciale<br><b>18</b> | <input type="radio"/> lista regionale<br>obbligata<br><b>19</b> |

*Decreto-legge  
25 febbraio 1995,  
n. 50*

**Disposizioni  
urgenti  
per lo  
svolgimento  
delle elezioni  
per il rinnovo  
dei consigli  
delle regioni  
a statuto  
ordinario  
e delle elezioni  
amministrative  
della  
primavera  
del 1995**

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del capolista della lista regionale collegata con, accanto a destra, il contrassegno ovvero i contrassegni della medesima lista regionale, collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali.

La lista provinciale e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo. Se più liste provinciali sono collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate. In ogni caso, i contrassegni da riprodurre a destra del nome e cognome del capolista della lista regionale debbono essere contenuti nello stesso spazio.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultante dal sorteggio compiuto dall'ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della regione. I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'ufficio centrale circoscrizionale. I contrassegni delle liste regionali a destra del nome e cognome del capolista regionale sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della regione a statuto normale, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

**Tabella B** (prevista dall'art. 2, comma 1)

**Modello della parte esterna della scheda  
di votazione per l'elezione del consiglio regionale  
delle regioni a statuto normale**

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| <p><b>ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE</b><br/>del .....<br/>(denominazione della Regione a statuto normale)</p> <p>(data dell'elezione)</p> <p><b>CIRCONSCRIZIONE ELETTORALE</b><br/>di .....<br/>(denominazione della Provincia)</p> | <p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></p> | <p><b>BOLLO DELLA SEZIONE</b></p> <p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> |
|--|---------------------------------------|---|

*Decreto-legge  
25 febbraio 1995,  
n. 50*

**Disposizioni  
urgenti  
per lo  
svolgimento  
delle elezioni  
per il rinnovo  
dei consigli  
delle regioni  
a statuto  
ordinario  
e delle elezioni  
amministrative  
della  
primavera  
del 1995**





Legge 28 dicembre 1995, n. 549

**Misure di razionalizzazione  
della finanza pubblica**

*Publicata nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995*

*Omissis*

**ART. 3**

*Omissis*

67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

*Omissis*

*Legge  
28 dicembre 1995,  
n. 549*

**Misure di  
razionalizzazione  
della finanza  
pubblica**



Legge 6 febbraio 1996, n. 52

## **Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994**

*Pubblicata nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 aprile 1996*

### **Titolo I**

#### ***Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari***

##### **ART. 1**

*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A<sup>1</sup>. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A<sup>1</sup> è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

---

1 - Uno stralcio dell'allegato A è riportato a pag. 334.

*Legge  
6 febbraio 1996,  
n. 52*

**Disposizioni  
per  
l'adempimento  
di obblighi  
derivanti  
dall'appartenenza  
dell'Italia  
alle Comunità  
europee - Legge  
comunitaria  
1994**

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

*Omissis*

## **Titolo II**

### ***Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa***

#### ***Capo I***

##### ***Libera circolazione e diritti fondamentali***

*Omissis*

#### **ART. 11**

*Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali*

1. La direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994<sup>2</sup>, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

---

2 - Riportata a pag. 299.

alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, è integralmente recepita nell'ordinamento.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla direttiva, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* nell'assicurare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni dei consigli comunali ai residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco del comune di residenza entro congruo termine, anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale, domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 1) la volontà di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente prevedere che il comune di residenza iscriva i nominativi nella lista aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale circondariale, dando comunicazione dell'accoglimento o meno, con facoltà in questo secondo caso di ricorso contro la decisione;

*b)* consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione di presentare la propria candidatura all'elezione per il consiglio comunale, previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza, sulla residenza attuale e su quella precedente nello Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di elettorato passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle forme di tutela previste per i candidati, cittadini italiani.

*Omissis*

*Legge  
6 febbraio 1996,  
n. 52*

**Disposizioni  
per  
l'adempimento  
di obblighi  
derivanti  
dall'appartenza  
dell'Italia  
alle Comunità  
europee - Legge  
comunitaria  
1994**

## **Allegato A**

articolo 1, comma 1

### **Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa**

#### *Libera circolazione*

*Omissis*

94/80/CE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

*Omissis*

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197

**Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1996*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che hanno delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

**ART. 1**

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati "cittadini dell'Unione" - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

*Decreto legislativo  
12 aprile 1996,  
n. 197*

**Attuazione  
della direttiva  
94/80/CE  
concernente  
le modalità  
di esercizio  
del diritto  
di voto  
e di eleggibilità  
alle elezioni  
comunali  
per i cittadini  
dell'Unione  
europea  
che risiedono  
in uno Stato  
membro di cui  
non hanno  
la cittadinanza**

335

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, [resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15<sup>1</sup>].

4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

## **ART. 2**

1. La domanda di cui all'articolo 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità

---

1 - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*). Il richiamo normativo di cui al presente comma deve intendersi riferito alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive contenute nel precitato testo unico n. 445/2000 (artt. 46 e segg.).



provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

*a)* iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

*b)* comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

### **ART. 3**

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

### **ART. 4**

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

### **ART. 5**

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito

*Decreto legislativo  
12 aprile 1996,  
n. 197*

**Attuazione  
della direttiva  
94/80/CE  
concernente  
le modalità  
di esercizio  
del diritto  
di voto  
e di eleggibilità  
alle elezioni  
comunali  
per i cittadini  
dell'Unione  
europea  
che risiedono  
in uno Stato  
membro di cui  
non hanno  
la cittadinanza**

della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570<sup>2</sup>, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81<sup>3</sup>:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'articolo 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

#### **ART. 6**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

2 - Si vedano gli articoli 28 (per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) e 32 (per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*) [pagg. 47 e 51].

3 - Si veda l'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*), e successive modificazioni [pag. 243].

Decreto del Presidente della Repubblica

10 marzo 1997

**Rideterminazione degli onorari  
da corrispondere ai membri dei seggi elettorali<sup>1</sup>**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1997*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione"<sup>2</sup>;

Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione";

Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"<sup>3</sup>;

---

1 - Successivamente all'emanazione del presente decreto del Presidente della Repubblica, non si è provveduto all'ulteriore aggiornamento degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione secondo le procedure e i termini di cui all'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, riportata a pag. 199, in quanto con provvedimenti legislativi di natura finanziaria è stato fatto divieto di procedere all'aggiornamento di indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita: si vedano, infatti, per il triennio 2000-2002, l'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*legge finanziaria 2000*); per il triennio 2003-2005, l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*); per il triennio 2006-2008, l'art. 1 comma 212, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria 2006*).

Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione sia di consultazioni elettorali che di consultazioni referendarie, così come stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62, che ha sostituito l'art. 1 della precitata legge n. 70 del 1980.

2 - Riportato a pag. 173, nel testo come ora sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

3 - Riportato a pag. 215.

**D.P.R.**  
**10 marzo 1997**

**Rideterminazione  
degli onorari  
da corrispondere  
ai membri  
dei seggi elettorali**

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1993 e quella dell'anno 1996 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento è pari al 7,4%;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994, con il quale sono stati determinati, per il triennio marzo 1994 - marzo 1997, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto:

#### **ART. 1**

1. Per il triennio aprile 1997 - marzo 2000, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono determinati come segue:

*omissis*

#### **ART. 2**

1. Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352<sup>4</sup>, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

*omissis*

#### **ART. 3**

1. Gli importi stabiliti nel presente decreto costituiscono, a norma del comma 2 dell'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53<sup>5</sup>, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

---

4 - (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

5 - Riportato a pag. 215.

Legge 5 febbraio 1998, n. 22

## **Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998*

### **ART. 1**

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione<sup>1</sup>. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>2</sup>.

---

1 - L'art. 117 della Costituzione è stato ora sostituito ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*). Il riferimento, contenuto nella norma in esame, al secondo comma dell'art. 117 Cost. può intendersi ora trasposto al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui: "la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni".

2 - In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedasi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, riportato a pag. 373.

*Legge  
5 febbraio 1998,  
n. 22*

**Disposizioni  
generali  
sull'uso  
della  
bandiera  
della  
Repubblica  
italiana  
e di quella  
dell'Unione  
europea**

## **ART. 2**

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

*a)* gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei ministri è riunito;

*b)* i ministeri;

*c)* i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

*d)* gli uffici giudiziari;

*e)* le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

## **ART. 3**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

## **ART. 4**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

## **ART. 5**

*Omissis*

Legge 30 aprile 1999, n. 120

**Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999*

**ART. 1**

*Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia*

1. *Omissis*<sup>1</sup>
2. *Omissis*<sup>2</sup>

**ART. 2**

*Successione dei mandati elettivi del sindaco*

*Abrogato*<sup>3</sup>

**ART. 3**

*Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste*

1. *Omissis*<sup>4</sup>
2. *Omissis*<sup>5</sup>

- 
- 1 - Sostituiva il primo periodo del comma 6 dell'art. 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*), successivamente abrogato dall'art. 274, lettera *cc*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).
  - 2 - Sostituiva il comma 5 dell'art. 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 267 del 2000.
  - 3 - Il presente articolo, che aggiungeva un periodo al comma 2 dell'art. 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è stato abrogato dall'art. 274, lett. *pp*) del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  - 4 - Sostituisce il quarto comma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122.
  - 5 - Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

*Legge  
30 aprile 1999,  
n. 120*

**Disposizioni  
in materia di  
elezione degli  
organi degli  
enti locali,  
nonché  
disposizioni  
sugli  
adempimenti  
in materia  
elettorale**

#### **ART. 4**

*Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53*

1. *Omissis*<sup>6</sup>

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di appello"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *omissis*<sup>7</sup>.

#### **ART. 5**

*Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi*

*Omissis*<sup>8</sup>

#### **ART. 6**

*Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81*

*Omissis*<sup>9</sup>

#### **ART. 7**

*Durata degli organi elettivi di comuni e province*

*Abrogato*<sup>10</sup>

#### **ART. 8**

*Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative. Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142*

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *omissis*<sup>11</sup>;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola "quarantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo".

---

6 - Modifica il comma 3 dell'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*).

7 - Il testo del periodo è stato inserito nel comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, riportato a pag. 216.

8 - Aggiunge l'art. 7-*bis* alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

9 - Aggiunge il comma 2-*bis* all'art. 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

10 - Articolo abrogato dall'art. 274, lett. *pp*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11 - Sostituisce gli artt. 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, riportati a pag. 227.



2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

4. *Abrogato*<sup>12</sup>

5. *Abrogato*<sup>12</sup>

## **ART. 9**

### *Albo degli scrutatori*

1. *Omissis*<sup>13</sup>

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'art. 5-*bis* della citata legge n. 95 del 1989.

3. *Omissis*<sup>14</sup>

4. *Omissis*<sup>15</sup>

5. L'articolo 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. *Omissis*<sup>16</sup>

---

12 - Comma abrogato dall'art. 274, lett. *pp*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13 - Sostituisce l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del T. U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*).

14 - Sostituisce l'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

15 - Sostituisce l'art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

16 - Sostituisce l'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, articolo poi ulteriormente sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

*Legge*  
**30 aprile 1999,**  
**n. 120**

**Disposizioni  
in materia di  
elezione degli  
organi degli  
enti locali,  
nonché  
disposizioni  
sugli  
adempimenti  
in materia  
elettorale**

## **ART. 10**

*Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale*

1. *Omissis*<sup>17</sup>

## **ART. 11**

*Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali*

1. *Omissis*<sup>18</sup>

2. *Omissis*<sup>19</sup>

3. *Omissis*<sup>20</sup>

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

## **ART. 12**

*Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea*

1. *Omissis*<sup>21</sup>

---

17 - Sostituisce l'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*).

18 - Sostituisce l'art. 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

19 - Sostituisce l'art. 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

20 - Aggiunge l'art. 3-bis alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

21 - Modifica il comma 1 dell'art. 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*).

## **ART. 13**

### *Istituzione della tessera elettorale*

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

*b)* la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

*c)* eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera *b)* sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

*d)* la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

*e)* le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191<sup>22</sup>.

## **ART. 14**

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

22 - Con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, in attuazione del presente articolo 13, è stato emanato il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente. Con successivi decreti del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 e 23 luglio 2003 sono stati modificati i modelli di tessera elettorale allegati al precitato D.P.R. 299/2000.

*Legge*  
**30 aprile 1999,**  
**n. 120**

**Disposizioni  
in materia di  
elezione degli  
organi degli  
enti locali,  
nonché  
disposizioni  
sugli  
adempimenti  
in materia  
elettorale**



Legge 3 agosto 1999, n. 265

**Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

*Pubblicata nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999*

*Omissis*

**ART. 31**

*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali<sup>1</sup>*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto legislativo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonché norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.

3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:

a) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

b) legge 10 febbraio 1953, n. 62;

---

1 - Il testo unico di cui al presente articolo è stato emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato a pag 375.

*Legge  
3 agosto 1999,  
n. 265*

**Disposizioni  
in materia di  
autonomia e  
ordinamento  
degli enti  
locali,  
nonché  
modifiche  
alla legge 8  
giugno 1990,  
n. 142**

- c)* legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- d)* legge 23 marzo 1981, n. 93;
- e)* legge 23 aprile 1981, n. 154;
- f)* legge 27 dicembre 1985, n. 816;
- g)* legge 8 giugno 1990, n. 142;
- h)* legge 25 marzo 1993, n. 81;
- i)* legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- l)* decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
- m)* legge 15 marzo 1997, n. 59, e relativi decreti legislativi di attuazione;
- n)* legge 15 maggio 1997, n. 127.

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

**Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

**ART. 1**

*Modifiche all'articolo 121 della Costituzione*

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
- b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica."

**ART. 2**

*Modifica dell'articolo 122 della Costituzione*

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

*Legge  
costituzionale  
22 novembre 1999,  
n. 1*

**Disposizioni  
concernenti  
l'elezione  
diretta del  
presidente  
della giunta  
regionale e  
l'autonomia  
statutaria  
delle regioni**

“Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.”.

### **ART. 3**

#### *Modifica dell'articolo 123 della Costituzione*

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.”<sup>1</sup>.

---

1 - L'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha poi aggiunto all'art. 123 della Costituzione un quarto comma, che così recita: “In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.



#### **ART. 4**

##### *Modifica dell'articolo 126 della Costituzione*

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.”.

#### **ART. 5**

##### *Disposizioni transitorie*

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere,

*Legge  
costituzionale  
22 novembre 1999,  
n. 1*

**Disposizioni  
concernenti  
l'elezione  
diretta del  
presidente  
della giunta  
regionale e  
l'autonomia  
statutaria  
delle regioni**

nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

**Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000*

**Capo I**

*Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica<sup>1</sup>*

**ART. 1**

*Finalità e ambito di applicazione*

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

**ART. 2**

*Comunicazione politica radiotelevisiva*

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

---

1 - Tale rubrica è stata inserita, prima dell'articolo 1 della presente legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 novembre 2003, n. 313 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*).

*Legge  
22 febbraio 2000,  
n. 28*

**Disposizioni  
per la parità  
di accesso  
ai mezzi di  
informazione  
durante le  
campagne  
elettorali e  
referendarie  
e per la  
comunicazione  
politica**

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

### **ART. 3**

#### *Messaggi politici autogestiti*

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti<sup>2</sup>, di seguito denominati "messaggi".

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

---

2 - Le parole "o a pagamento", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera *a*) della legge 6 novembre 2003, n. 313, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313*).

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. *Abrogato*<sup>3</sup>.

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca<sup>4</sup> l'indicazione del soggetto committente.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti<sup>5</sup>.

---

3 - Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

4 - Le parole "la denominazione 'messaggio autogestito gratuito' o 'messaggio autogestito a pagamento' e", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera *c*) della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

5 - Il secondo periodo del comma 7 è stato soppresso dall'art. 2 comma 1, lettera *d*) della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo

*Legge*  
*22 febbraio 2000,*  
*n. 28*

**Disposizioni  
per la parità  
di accesso  
ai mezzi di  
informazione  
durante le  
campagne  
elettorali e  
referendarie  
e per la  
comunicazione  
politica**

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

#### **ART. 4**

##### *Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale*

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature<sup>6</sup>, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

---

a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

6 - Le candidature relative alle elezioni regionali (art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni: pag. 108; art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43: pag. 317), alle elezioni provinciali (art. 14, ultimo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni: pag. 20) ed alle elezioni comunali (art. 28, penultimo comma, ed art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570: pagg. 49 e 54) si presentano dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale<sup>7</sup>, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio<sup>8</sup>, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

---

7 - La campagna elettorale si conclude alle ore 24 del venerdì che precede il giorno stabilito per la votazione [art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della campagna elettorale*), e successive modificazioni].

8 - L'eventuale turno di ballottaggio è previsto soltanto per le elezioni provinciali e le elezioni comunali.

*Legge  
22 febbraio 2000,  
n. 28*

**Disposizioni  
per la parità  
di accesso  
ai mezzi di  
informazione  
durante le  
campagne  
elettorali e  
referendarie  
e per la  
comunicazione  
politica**

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica<sup>9</sup>. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 [ora, euro 6,20] e per le emittenti televisive in lire 40.000 [ora, euro 20,66]<sup>10</sup>, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province

---

9 - Per l'anno 2007, si veda il decreto del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2007.

10 - Gli importi originari in lire devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).



autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. - 7. *Abrogati*<sup>11</sup>.

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali<sup>12</sup> comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale<sup>13</sup>, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

## **ART. 5**

### *Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi*

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformar-

---

11 - Commi abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera e) della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

12 - Le parole "e locali", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

13 - Cioè sino alle ore 24 del venerdì che precede il giorno della votazione [art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della campagna elettorale*), e successive modificazioni].

*Legge*  
*22 febbraio 2000,*  
*n. 28*

**Disposizioni  
per la parità  
di accesso  
ai mezzi di  
informazione  
durante le  
campagne  
elettorali e  
referendarie  
e per la  
comunicazione  
politica**

si la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelesive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515<sup>14</sup>, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

#### **ART. 6**

##### *Imprese radiofoniche di partiti politici*

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

#### **ART. 7**

##### *Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici*

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

---

14 - Riportato a pag. 277.

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

## **ART. 8**

### *Sondaggi politici ed elettorali*

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

## **ART. 9**

### *Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione*

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle

*Legge  
22 febbraio 2000,  
n. 28*

**Disposizioni  
per la parità  
di accesso  
ai mezzi di  
informazione  
durante le  
campagne  
elettorali e  
referendarie  
e per la  
comunicazione  
politica**

effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni<sup>15</sup>.

2. Le emittenti radiotelesive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali<sup>16</sup>.

#### **ART. 10**

##### *Provvedimenti e sanzioni*

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelesivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelesivi, nonché

---

15 - Il comma 1 introduce una nuova disciplina della comunicazione istituzionale, già contenuta nell'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*), e successive modificazioni, nonché nell'art. 5 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), articolo ora abrogato dall'art. 13, comma 1, di questa stessa legge 22 febbraio 2000, n. 28.

16 - Per le elezioni regionali, provinciali e comunali, le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo (art. 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, come sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62).

del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4<sup>17</sup>, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito<sup>18</sup>, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

---

17 - Le parole "3 e 4" hanno sostituito le parole "da 3 a 7", già presenti a questo punto del testo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

18 - Le parole "o a pagamento", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

*Legge  
22 febbraio 2000,  
n. 28*

**Disposizioni  
per la parità  
di accesso  
ai mezzi di  
informazione  
durante le  
campagne  
elettorali e  
referendarie  
e per la  
comunicazione  
politica**

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

*a)* la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

*b)* ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

## **ART. 11**

### *Obblighi di comunicazione*

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni<sup>19</sup>].

## **Capo II**

*Disposizioni particolari per le emittenti locali*<sup>20</sup>

### **ART. 11-bis.**

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

### **ART. 11-ter.**

*Definizioni*

1. Ai fini del presente Capo si intende:
  - a) per “emittente radiofonica e televisiva locale”, ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
  - b) per “programma di informazione”, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;
  - c) per “programma di comunicazione politica”, ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

<sup>19</sup> - L'importo originario in lire deve intendersi tradotto in euro ai sensi e con le modalità di cui all'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

<sup>20</sup> - L'intero Capo II è stato inserito, dopo l'articolo 11 della presente legge, dall'art.1, comma 2, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

*Legge*  
*22 febbraio 2000,*  
*n. 28*

**Disposizioni  
per la parità  
di accesso  
ai mezzi di  
informazione  
durante le  
campagne  
elettorali e  
referendarie  
e per la  
comunicazione  
politica**

## **ART. 11-quater.**

### *Tutela del pluralismo*

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.



4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni<sup>21</sup>.

#### **ART. 11-quinquies.**

##### *Vigilanza e poteri dell'Autorità*

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater*, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater* e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

---

21 - Il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali è stato emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

*Legge  
22 febbraio 2000,  
n. 28*

**Disposizioni  
per la parità  
di accesso  
ai mezzi di  
informazione  
durante le  
campagne  
elettorali e  
referendarie  
e per la  
comunicazione  
politica**

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

#### **ART. 11-*sexies*.**

##### *Norme regolamentari e attuative dell'Autorità*

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

#### **ART. 11-*septies*.**

##### *Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali*

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater*, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8<sup>22</sup>.

### **Capo III**

#### *Disposizioni finali*<sup>23</sup>

#### **ART. 12**

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede median-

---

22 - Il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali è stato emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

23 - Tale rubrica è stata inserita, prima dell'articolo 12 della presente legge, dall'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

te corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **ART. 13**

#### *Abrogazione di norme*

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati<sup>24</sup>.

### **ART. 14**

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Legge  
22 febbraio 2000,  
n. 28*

**Disposizioni  
per la parità  
di accesso  
ai mezzi di  
informazione  
durante le  
campagne  
elettorali e  
referendarie  
e per la  
comunicazione  
politica**

---

<sup>24</sup> - La legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), e successive modificazioni, è riportata a pag. 277.



Decreto del Presidente della Repubblica  
7 aprile 2000, n. 121

**Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici**

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2000*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;  
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Emana

il seguente regolamento:

*D.P.R.*  
*7 aprile 2000,*  
*n. 121*

**Regolamento  
recante  
disciplina  
dell'uso delle  
bandiere  
della  
Repubblica  
italiana e  
dell'Unione  
europea  
da parte delle  
amministra-  
zioni dello  
Stato e degli  
enti pubblici**

## **Capo I**

*Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici*

*Omissis*

### **ART. 4**

1.-2.-3. *Omissis*

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

*Omissis*

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

## **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

*Publicato nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;  
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;  
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;  
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

## **PARTE PRIMA**

### *Ordinamento istituzionale*

#### **Titolo I**

##### *Disposizioni generali*

###### **ART. 1**

###### *Oggetto*

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione<sup>1</sup> le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

###### **ART. 2**

###### *Ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

---

1 - L'art. 128 Cost. è stato ora abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*).



### **ART. 3**

#### *Autonomia dei comuni e delle province*

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

### **ARTT. 4-5**

*Omissis*

### **ART. 6**

#### *Statuti comunali e provinciali*

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

#### **ART. 7**

##### *Regolamenti*

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

#### **ART. 7-bis**

*Omissis*<sup>2</sup>

#### **ART. 8**

##### *Partecipazione popolare*

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione

---

2 - L'art. 7-bis, recante sanzioni amministrative nei casi di violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, è stato introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*) e successivamente integrato dall'art. 1-quater, comma 5, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.

popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

## **ARTT. 9-12**

*Omissis*

## **Titolo II** **Soggetti**

### **Capo I** **Comune**

## **ART. 13**

*Omissis*

## **ART. 14**

*Compiti del comune per servizi di competenza statale*

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

*Decreto legislativo*  
*18 agosto 2000,*  
*n. 267*

**Testo unico**  
**delle leggi**  
**sull'ordinamento**  
**degli enti locali**

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

#### **ART. 15**

##### *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni*

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

#### **ART. 16**

*Omissis*

#### **ART. 17**

##### *Circoscrizioni di decentramento comunale*

1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti<sup>3</sup> articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione

---

3 - Le parole: "250.000 abitanti" hanno sostituito le parole: "100.000 abitanti", ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge finanziaria 2008*).

di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

#### **ART. 18**

*Omissis*

### **CAPO II**

*Provincia*

#### **ARTT. 19 - 20**

*Omissis*

#### **ART. 21**

*Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali*

1. *Omissis*

2. *Omissis*

3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

## **ARTT. 22 - 35**

*Omissis*

## **Titolo III**

### ***Organi***

#### ***Capo I***

*Organi di governo del comune e della provincia*

#### **ART. 36**

*Organi di governo*

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

### **ART. 37**

#### *Composizione dei consigli*

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

*a)* da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

*b)* da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

*c)* da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

*d)* da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

*e)* da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

*f)* da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

*g)* da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

*h)* da 12 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

*a)* da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

*b)* da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

*c)* da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

*d)* da 24 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

### **ART. 38**

#### *Consigli comunali e provinciali*

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i pre-



supposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141<sup>4</sup>.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

### **ART. 39**

#### *Presidenza dei consigli comunali e provinciali*

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

---

4 - Le parole "presentate personalmente ed" nel testo del primo periodo e l'intero periodo successivo al primo sono stati inseriti, nel presente comma 8, dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004.

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

## **ART. 40**

### *Convocazione della prima seduta del consiglio*

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

## **ART. 41**

### *Adempimenti della prima seduta*

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223<sup>5</sup>.

#### **ARTT. 42 - 44**

*Omissis*

#### **ART. 45**

*Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

#### **ART. 46**

*Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta*

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

---

5 - *(Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).*

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

#### **ART. 47**

##### *Composizione delle giunte*

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a [sedici]<sup>6</sup> unità.

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abi-

---

6 - Ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008*), la parola: "sedici" è sostituita dalla parola: "dodici" e la relativa disposizione entra in vigore "a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali". La citata legge n. 244 del 2007 è stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

tanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

#### **ARTT. 48 - 50**

*Omissis*

#### **ART. 51**

*Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.*

*Limitazione dei mandati*

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

#### **ART. 52**

*Mozione di sfiducia*

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

### **ART. 53**

*Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia*

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

### **ART. 54**

*Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale*

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

*d)* alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

## **Capo II**

*Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità*

### **ART. 55**

*Elettorato passivo*

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

### **ART. 56**

*Requisiti della candidatura*

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

### **ART. 57**

*Obbligo di opzione*

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

### **ART. 58**

*Cause ostative alla candidatura*

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale



e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

*a)* coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

*b)* coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma<sup>7</sup> (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

*c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *b)*;

*d)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

---

7 - Le parole “, primo comma” sono state inserite nel presente testo dall'art. 7, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 171 del 9-23 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Prima Serie speciale - n. 21 del 30 maggio 2007, ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, ravvisando il difetto del requisito del caso straordinario di necessità e urgenza che giustificasse l'intervento con decreto-legge.

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

## **ART. 59**

### *Sospensione e decadenza di diritto*

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indi-

ziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto<sup>8</sup>.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione<sup>9</sup>.

8 - Comma così sostituito dell'art. 7, comma 1, lettera *a-bis*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140.

9 - Il comma era stato modificato dall'art.7, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, ma le modifiche non sono state più previste dal medesimo articolo dopo la conversione del citato decreto-legge con la legge 28 maggio 2004, n. 140.

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 60**

### *Ineleggibilità*

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori<sup>10</sup>;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati

---

10 - Numero così sostituito dall'art. 4 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (*Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002.

addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia<sup>11</sup>;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

---

11 - Nemerò così modificato dall'art. 14-*decies*, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005.

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

## **ART. 61**

### *Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia<sup>12</sup>*

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale<sup>13</sup>.

---

12 - Rubrica dell'art. 61 così sostituita dall'art. 7, comma 1, lettera *b-bis*), n. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140.

13 - Numero così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *b-bis*), n. 2 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140.

1-*bis*. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore<sup>14</sup>.

#### **ART. 62**

##### *Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

#### **ART. 63**

##### *Incompatibilità*

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente<sup>15</sup>;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in

14 - Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera *b-bis*), n. 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, come modificato della legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140.

15 - Numero così modificato dall'art. 14-*decies*, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso<sup>16</sup>;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

---

<sup>16</sup> - Numero così modificato dall'art. 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (*Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali*) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75.



7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

#### **ART. 64**

*Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta*

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta nè essere nominati rappresentanti del comune e della provincia<sup>17</sup>.

#### **ART. 65**

*Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale*

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

---

<sup>17</sup> - Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera *b-ter*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140.

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

#### **ART. 66**

*Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere*

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

#### **ART. 67**

*Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità*

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

#### **ART. 68**

*Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità*

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

#### **ART. 69**

*Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità*

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi

successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

#### **ART. 70**

##### *Azione popolare*

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

4. Contro la sentenza del tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

### **Capo III**

#### *Sistema elettorale*

##### **ART. 71**

#### *Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti*

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quo-

zienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

## **ART. 72**

### *Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.

A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

### **ART. 73**

*Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.



## **ART. 74**

### *Elezione del presidente della provincia*

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

## **ART. 75**

### *Elezione del consiglio provinciale*

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di

presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

## **ART. 76**

### *Anagrafe degli amministratori locali e regionali*

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

## **ARTT. 77-123**

*Omissis*

## **Titolo VI**

### **Controlli**

## **ARTT. 124-140**

*Omissis*

## **Capo II**

### **Controllo sugli organi**

## **ART. 141**

### *Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali*

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

*c-bis*) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> - La lettera *c-bis*) è stata aggiunta al comma 1 dell'articolo 141 dall'art. 32, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (*Disposizioni urgenti per favorire*

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

2. Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-*bis*. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio<sup>19</sup>.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal n. 1) della lettera *b)* del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

*lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

19 - Il comma 2-*bis)* è stato inserito all'articolo 141 dall'art. 32, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. Iniziativa la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

#### **ART. 142**

##### *Rimozione e sospensione di amministratori locali*

1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.

#### **ART. 143**

##### *Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso*

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente dispo-

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

sto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.



6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

#### **ART. 144**

*Commissione straordinaria e comitato di sostegno e monitoraggio*

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

2. *Omissis*

3. *Omissis*

#### **ARTT. 145-272**

*Omissis*

### **PARTE QUARTA**

#### *Disposizioni transitorie ed abrogazioni*

#### **ART. 273**

*Norme transitorie*

1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli statuti, nonché quanto disposto dall'articolo 51, comma 01, quarto periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. *Omissis*

3. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 1, del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120.

4. *Omissis*

5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

fermo il disposto dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.

6. *Omissis*

7. *Omissis*

#### **ART. 274**

##### *Norme abrogate*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

*b)* articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651;

*c)* articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122;

*d)* articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

*e)* articoli 6, 9, 9-*bis* fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570;

*f)* legge 13 dicembre 1965, n. 1371;

*g)* articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;

*h)* articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

*i)* articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

*j)* articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

*k)* articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

*l)* legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;

*m)* articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;

*n)* articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-*bis* e 35-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

*o)* legge 27 dicembre 1985, n. 816;

*p)* articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-*bis* e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- q) legge 8 giugno 1990, n. 142;
- r) articolo 13-*bis*, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
- s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- t) decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
- u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
- v) articoli 1 e 4, comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane;
- y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- z) articoli 8 e 8-*bis*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
- aa) articolo 36-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120;
- cc) legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3, comma 5, 5, 6, 7, 7-*bis*, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
- dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
- ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;
- ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
- gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
- hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
- ii) articolo 5, commi 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 9, 9-*bis* ed 11-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;
- jj) articolo 1, comma 89, ed art. 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

*Decreto legislativo  
18 agosto 2000,  
n. 267*

**Testo unico  
delle leggi  
sull'ordinamento  
degli enti locali**

*kk)* legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79-*bis*, da 84 a 86;

*ll)* articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

*mm)* articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415;

*nn)* articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;

*oo)* articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

*pp)* articoli 2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

*qq)* legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33;

*rr)* legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.

## **ART. 275**

### *Norma finale*

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Decreto del Presidente della Repubblica

8 settembre 2000, n. 299

**Regolamento concernente l'istituzione,  
le modalità di rilascio, l'aggiornamento  
ed il rinnovo della tessera elettorale  
personale a carattere permanente, a norma  
dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: "Disposizioni in materia di elezione degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;

Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

*D.P.R.*

*8 settembre 2000,  
n. 299*

**Regolamento  
concernente  
l'istituzione,  
le modalità  
di rilascio,  
l'aggiornamento  
ed il rinnovo  
della tessera  
elettorale  
personale  
a carattere  
permanente,  
a norma  
dell'articolo 13  
della legge  
30 aprile 1999,  
n. 120**

Emana

il seguente regolamento:

## **Titolo I**

### *Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale*

#### **ART. 1**

##### *Istituzione della tessera elettorale*

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.
2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

#### **ART. 2**

##### *Caratteristiche della tessera elettorale*

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto<sup>1</sup> e può

---

1 - Le tabelle A, B, C e D [pagine da ... a ...] sono state modificate, dapprima, con il provvedimento che si riporta qui di seguito.

Decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000

**Modificazioni ai modelli di tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000*

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale, a carattere permanente, avente le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ai modelli suddetti al fine di consentire un migliore adattamento alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni e rimuovere difficoltà di carattere tecnico nella personalizzazione dei singoli esemplari del documento che potrebbero ritardarne la consegna agli elettori;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

I modelli della tessera elettorale descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, sono modificati in conformità al testo indicato nelle tabelle A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

*Il Ministro:* BIANCO

Successivamente, la tabella B [pagg. ... e ...] è stata sostituita da quella allegata al provvedimento che di seguito pure si riporta.

Decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2003

**Modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 che riporta i vigenti modelli di tessera elettorale, descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Visti gli articoli 25, 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificati dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige al fine di adeguare tale modello alle modifiche normative introdotte dalla suddetta legge costituzionale n. 2/2001;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il modello della tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige descritto nella tabella B, allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000, è sostituito dal modello riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

*Il Ministro:* PISANU

**D.P.R.**  
**8 settembre 2000,**  
**n. 299**

**Regolamento  
concernente  
l'istituzione,  
le modalità  
di rilascio,  
l'aggiornamento  
ed il rinnovo  
della tessera  
elettorale  
personale  
a carattere  
permanente,  
a norma  
dell'articolo 13  
della legge  
30 aprile 1999,  
n. 120**

essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali<sup>2</sup>, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli uffici elettorali comunali.

---

2 - La vigente esatta denominazione dell'ufficio competente si evince dall'art. 3 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 (*Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno*).



6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno<sup>3</sup>.

### **ART. 3**

#### *Consegna della tessera elettorale*

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione<sup>4</sup>.
2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.
3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.
4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

### **ART. 4**

#### *Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale*

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

3 - Vedasi nota 1.

4 - Si riporta il testo dell'art. 7-*quinquies* (*Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di certificati elettorali*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (*Disposizioni urgenti in materia di enti locali*), come inserito dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140: "Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202, in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali". Il citato comma 1 dell'art. 4 della legge n. 202 del 1991 ha elevato (a lire 3.000) l'entità del compenso di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria.

*D.P.R*  
*8 settembre 2000,*  
*n. 299*

**Regolamento  
concernente  
l'istituzione,  
le modalità  
di rilascio,  
l'aggiornamento  
ed il rinnovo  
della tessera  
elettorale  
personale  
a carattere  
permanente,  
a norma  
dell'articolo 13  
della legge  
30 aprile 1999,  
n. 120**

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.
3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.
4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.
5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.
6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

## **ART. 5**

### *Protezione dei dati personali*

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318<sup>5</sup>.

---

5 - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e D.P.R. 318/1999).

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma precedente sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

#### **ART. 6**

##### *Nomina di un commissario*

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

#### **ART. 7**

##### *Impossibilità di consegna della tessera*

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

#### **ART. 8**

##### *Sperimentazione della tessera elettorale elettronica*

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

*D.P.R.  
8 settembre 2000,  
n. 299*

**Regolamento  
concernente  
l'istituzione,  
le modalità  
di rilascio,  
l'aggiornamento  
ed il rinnovo  
della tessera  
elettorale  
personale  
a carattere  
permanente,  
a norma  
dell'articolo 13  
della legge  
30 aprile 1999,  
n. 120**

## **Titolo II**

### *Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente*

#### **ART. 9**

##### *Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali*

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

#### **ART. 10**

##### *Voto dei degenti nei luoghi di cura*

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

#### **ART. 11**

##### *Annotazione del voto assistito*

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> - Ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*) sono disciplinate le modalità di esercizio, in occasione delle elezioni amministrative, del

## **ART. 12**

### *Annotazione dell'esercizio del voto*

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

## **ART. 13**

### *Ammissione al voto dei detenuti*

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

“1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.”.

## **ART. 14**

### *Norma di chiusura*

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno

---

diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità). In particolare, l'ultimo comma del citato articolo – comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*) – prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita: “Art. 41, ultimo comma: L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni”.

*D.P.R.  
8 settembre 2000,  
n. 299*

**Regolamento  
concernente  
l'istituzione,  
le modalità  
di rilascio,  
l'aggiornamento  
ed il rinnovo  
della tessera  
elettorale  
personale  
a carattere  
permanente,  
a norma  
dell'articolo 13  
della legge  
30 aprile 1999,  
n. 120**

riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

#### **ART. 15**



















##### *Norme abrogate*

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.



*Tabella A (2ª parte)*  
**Modello di tessera elettorale**

**SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO**

|   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|
| <b>1</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>2</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>3</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>4</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>5</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>6</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>7</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>8</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>9</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>10</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>11</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>12</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>13</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>14</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>15</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>16</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>17</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>18</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|



## Tabella B (1ª parte)

### Modello di tessera elettorale nella regione Trentino - Alto Adige

**CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI**

Circoscrizione o regione

Collegio

Parlamento europeo

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Provinciali

Circoscrizionali

**NOTA**

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

**AVVERTENZE**

La tessera elettorale, viene distribuita nelle tre, il diritto di voto, qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punto ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 370/69.


La tessera elettorale deve essere conservata in luogo sicuro dove apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Le elezioni del Senato della Repubblica, gli eletti che hanno superato il ventiquattresimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

Sono ammessi al voto, per le elezioni provinciali di Bolzano, gli elettori che risiedono ininterrottamente in regione da quattro anni e, per le elezioni provinciali di Trento, gli elettori che risiedono ininterrottamente da un anno in quel territorio provinciale.

Sono ammessi al voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia di Bolzano gli elettori che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono ininterrottamente nel territorio della regione di appartenenza da quattro anni e, per le elezioni provinciali di Trento, ininterrottamente in provincia di Bolzano da superiore a quello maturato in provincia di Trento.

  
 Unione Italiana  
 Repubblica Italiana  
**TESSERA ELETTORALE**  
 N. 000000000

Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Data di rilascio

Il Sindaco/Il Commissario

Numero Tessere Elettorale

Indirizzo della sezione

Indirizzo dell'elettore/elettice

Data di aggiornamento

Il Sindaco/Il Commissario

Isotipi nelle liste elettorali della Sezione n.

**D.P.R.**  
**8 settembre 2000,**  
**n. 299**

**Regolamento**  
**concernente**  
**l'istituzione,**  
**le modalità**  
**di rilascio,**  
**l'aggiornamento**  
**ed il rinnovo**  
**della tessera**  
**elettorale**  
**personale**  
**a carattere**  
**permanente,**  
**a norma**  
**dell'articolo 13**  
**della legge**  
**30 aprile 1999,**  
**n. 120**

433

*Tabella B (2<sup>a</sup> parte)*  
**Modello di tessera elettorale nella regione Trentino - Alto Adige**

**SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO**



















|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>1</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>2</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>3</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>4</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>5</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>6</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>7</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>8</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>9</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>10</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>11</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>12</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>13</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>14</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>15</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>16</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>17</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>18</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tabella C (1ª parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Valle d'Aosta

**CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI**


Circostrizione o regione .....  
 Collegio .....

Parlamento europeo .....

Senato della Repubblica .....

Camera dei deputati .....

Circostrizionali .....



**TESSERA ELETTORALE**

N. 000000000

Cognome d' .....  
 Cognome .....

Nome .....  
 Nome e data di nascita .....

Data di rilascio .....  
 Il Sindaco/Il Commissario .....

Numero Tessera Elettorale .....  
 Iscritto nella lista elettorale della Sezione n. ....

Indirizzo della sezione .....

Indirizzo dell'abitazione/elettorale .....

Data di aggiornamento .....  
 Il Sindaco/Il Commissario .....

**NOTA**

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente al documento di identificazione.

Una volta emessa, la tessera elettorale è affidata al titolare. Un eventuale cambio di residenza o di indirizzo deve essere comunicato al presidente della sezione, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

**AVVERTENZE**

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenta al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 361/07 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 37/00.

In caso di violazione dei dati ivi contenuti, il comune, tranne per conto del titolare in ragione di responsabilità esclusiva, è tenuto a segnalare alla sezione la corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di infortunio o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata al questurato.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il ventisequiesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risultano ininterrottamente nel territorio della regione di elezione da molti.

D.P.R. n. 37/00



















D.P.R.  
8 settembre 2000,  
n. 299

**Regolamento  
concernente  
l'istituzione,  
le modalità  
di rilascio,  
l'aggiornamento  
ed il rinnovo  
della tessera  
elettorale  
personale  
a carattere  
permanente,  
a norma  
dell'articolo 13  
della legge  
30 aprile 1999,  
n. 120**


435

*Tabella C (2<sup>a</sup> parte)*  
**Modello di tessera elettorale nella regione Valle d'Aosta**

**SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO**

|   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| <b>1</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>2</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>3</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>4</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>5</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>6</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>7</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>8</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>9</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>10</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>11</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>12</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>13</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>14</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>15</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>16</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>17</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>18</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|

*Tabella D (1<sup>a</sup> parte)*  
**Modello di tessera elettorale per i cittadini di  
 altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia**

|   |  |
|---|--|
| <br>Repubblica Italiana<br><b>TESSERA ELETTORALE</b><br>N. 000000000 | <p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p>  |
| CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI   | <p>Cognome di _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Luogo e data di nascita _____</p> <p>Data di rilascio _____ Il Sindaco/Il Commissario</p>  |
| Collegio _____<br>Circonscrizione o regione _____<br>Parlamento europeo _____<br>Circoscrizioni/ _____  | <p style="text-align: center;"><b>AVVERTENZE</b></p> <p><i>Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni:</i></p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si ritiri in continuità e si presenti al seggio per votare, verrà prima di ogni altra cosa emessa una nuova tessera elettorale ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. n. 301/97 e dell'art. 97 del D.P.R. n. 309/98.</p> <p>In caso di variazione dei dati personali, il titolare ometterà per posta di inviare un tagliando di comodità relativa che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">MINISTERO DELL'INTERNO</p> |
|   | <p>Numero Tessera Elettorale _____ Iscritto nella lista elettorale della Sezione n. _____</p> <p>Indirizzo della sezione _____</p> <p>Indirizzo dell'entratelettrice _____</p> <p>Data di aggiornamento _____ Il Sindaco/Il Commissario</p>  |

*D.P.R.*  
**8 settembre 2000,**  
**n. 299**



















**Regolamento  
 concernente  
 l'istituzione,  
 le modalità  
 di rilascio,  
 l'aggiornamento  
 ed il rinnovo  
 della tessera  
 elettorale  
 personale  
 a carattere  
 permanente,  
 a norma  
 dell'articolo 13  
 della legge  
 30 aprile 1999,  
 n. 120**

437

Tabella D (2ª parte)

Modello di tessera elettorale per i cittadini di  
altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
| <b>1</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  | <b>4</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  | <b>7</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  | <b>10</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  | <b>13</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  | <b>16</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  |
| <b>2</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  | <b>5</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  | <b>8</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  | <b>11</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  | <b>14</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  | <b>17</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br>  |
| <b>3</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>6</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>9</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>12</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>15</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> | <b>18</b><br>DATA DELLA VOTAZIONE<br> |

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

**Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2001*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;  
Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

**ARTT. 1-5<sup>1</sup>**

*Omissis*

**ART. 6**

*Disposizioni finali*

*Omissis*

---

1 - Gli articoli dall'1 al 5 hanno recato modifiche agli statuti, rispettivamente, della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito, dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), del Trentino-Alto Adige (T.U. delle leggi costituzionali approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e del Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

*Legge  
costituzionale  
31 gennaio 2001  
n. 2*

**Disposizioni  
concernenti  
l'elezione  
diretta dei  
presidenti  
delle regioni  
a statuto  
speciale e  
delle province  
autonome di  
Trento e di  
Bolzano**

## **ART. 7**

### *Norme in materia di elezioni regionali*

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO.



Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  
**Modifiche al titolo V della parte seconda della  
Costituzione<sup>1</sup>**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

**ARTT. 1-9<sup>2</sup>**

*Omissis*

**ART. 10**

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite<sup>3</sup>.

---

1 - Per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla presente legge, si veda la legge 5 giugno 2003, n. 131, riportata a pag. 449.

2 - Gli articoli dall'1 al 9 hanno modificato, sostituito o abrogato alcuni articoli del titolo V della parte seconda della Costituzione.

3 - Per l'attuazione del presente articolo, si veda l'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131

*Legge  
costituzionale  
18 ottobre 2001,  
n. 3*

**Modifiche  
al titolo V  
della parte  
seconda della  
Costituzione**

## **Art. 11**

1. Fino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BOSSI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*

Visto, il *Guardasigilli*: CASTELLI

Legge 16 aprile 2002, n. 62

## **Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2002*

### **ART. 1**

*Prolungamento dell'orario di votazione*

1. *Omissis*<sup>1</sup>
2. *Omissis*<sup>2</sup>
3. *Omissis*<sup>3</sup>
4. *Omissis*<sup>4</sup>
5. *Omissis*<sup>5</sup>
6. *Omissis*<sup>6</sup>
7. *Omissis*<sup>7</sup>

- 
- 1 - Sostituisce il nono comma dell'art. 45 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) e successive modifiche.
  - 2 - Sostituisce il primo comma dell'art. 46 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche
  - 3 - Sostituisce l'art. 64 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche.
  - 4 - Inserisce l'art. 64-*bis* dopo l'art. 64 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche.
  - 5 - Modifica il primo comma, alinea, dell'art. 67 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche.
  - 6 - Modifica i commi primo e secondo dell'art. 73 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche.
  - 7 - Abroga l'art. 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*).

*Legge  
16 aprile 2002,  
n. 62*

**Modifiche ed  
integrazioni  
alle  
disposizioni  
di legge  
relative al  
procedimento  
elettorale**

8. *Omissis*<sup>8</sup>

9. *Omissis*<sup>9</sup>

10. *Omissis*<sup>10</sup>

11. *Omissis*<sup>11</sup>

12. *Omissis*<sup>12</sup>

13. *Omissis*<sup>13</sup>

## **ART. 2**

### *Cabine elettorali*

1. *Omissis*<sup>14</sup>

2. *Omissis*<sup>15</sup>

## **ART. 3**

### *Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione*

1. *Omissis*<sup>16</sup>

---

8 - Modifica i commi quarto e sesto dell'art. 22 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

9 - Modifica il primo comma, lettera c) dell'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976*) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

10 - Modifica il decimo comma dell'art. 47 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*) e successive modificazioni.

11 - Modifica il primo comma dell'art. 48 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

12 - Modifica il secondo comma dell'art. 52 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

13 - Sostituisce l'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*).

14 - Sostituisce il quinto comma dell'art. 42 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

15 - Sostituisce il quarto comma dell'art. 37 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

16 - Sostituisce l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalità indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.

3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge<sup>17</sup>, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.

#### **Art. 4**

##### *Disposizioni relative alle elezioni regionali*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.

#### **Art. 5**

##### *Copertura degli oneri finanziari*

1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.5.3 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 6**

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

17 - Tale termine è stato prorogato di dodici mesi dall'art. 13-septies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 (*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

*Legge  
16 aprile 2002,  
n. 62*

**Modifiche ed  
integrazioni  
alle  
disposizioni  
di legge  
relative al  
procedimento  
elettorale**



Legge 5 febbraio 2003, n. 17

## **Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003*

### **ART. 1**

1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi comune della Repubblica".

2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni"<sup>1</sup>.

---

1 - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione della legge 675/1996 citata nel testo.

*Legge  
5 febbraio 2003,  
n. 17*

**Nuove norme  
per l'esercizio  
del diritto di  
voto da parte  
degli elettori  
affetti da  
grave  
infermità**





Legge 5 giugno 2003, n. 131

**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003*

*Omissis*

**ART. 2**

*Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2005<sup>1</sup>, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. *Omissis*

---

1 - Termine, già modificato, rispetto a quello originariamente previsto, dall'art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2004, n. 140, successivamente così modificato dall'art. 5 della legge 27 dicembre 2004, n. 306.

*Legge  
5 giugno 2003,  
n. 131*

**Disposizioni  
per  
l'adeguamento  
dell'ordina-  
mento della  
Repubblica  
alla legge  
costituzionale  
18 ottobre  
2001, n. 3**

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

*b)* individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte;

*c)* valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurare l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;

*d)* prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;

*e)* attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera *b)*, 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*f)* prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

b) adeguare i procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i comuni e le province;

l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;

m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. - 6. - 7. *Omissis*

*Legge*  
*5 giugno 2003,*  
*n. 131*

**Disposizioni  
per  
l'adeguamento  
dell'ordina-  
mento della  
Repubblica  
alla legge  
costituzionale  
18 ottobre  
2001, n. 3**

*Omissis*

**ART. 4.**

*Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali*

1. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e isolane.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

*Omissis*

**ART. 10.**

*Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie*

1. In ogni regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

*a)* le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

*b)* la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

*c)* la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*d)* l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

*e)* la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

*f)* l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

*g)* la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto

*Legge*  
*5 giugno 2003,*  
*n. 131*

**Disposizioni  
per  
l'adeguamento  
dell'ordina-  
mento della  
Repubblica  
alla legge  
costituzionale  
18 ottobre  
2001, n. 3**

nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. *Omissis*

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le regioni a statuto speciale.

#### **ART. 11.**

*Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

*Omissis*

#### **ART. 12.**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 8 aprile 2004, n. 90

**Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004*

**ART. 1**

*Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali*

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18<sup>1</sup>, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera *b*), sono aggiunte le seguenti:

*b-bis*) consigliere regionale;

*b-ter*) presidente di provincia;

*b-quater*) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti”.

2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-

---

1 - L'art. 6, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n.18 (*Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*), per l'effetto della modifica apportata, ora così dispone: “1. La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:

*a*) presidente di giunta regionale;

*b*) assessore regionale;

*b-bis*) consigliere regionale;

*b-ter*) presidente di provincia;

*b-quater*) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti”.

*Legge  
8 aprile 2004,  
n. 90*

**Norme in  
materia di  
elezioni dei  
membri del  
Parlamento  
europeo  
e altre  
disposizioni  
inerenti ad  
elezioni da  
svolgersi  
nell'anno  
2004**

slativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

## **ART. 2**

### *Efficacia*

1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

### *Omissis*

## **ART. 6**

### *Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004<sup>2</sup>*

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

*a)* le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

*b)* gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;

*c)* ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

*d)* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *f)*, e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453; si applica, altresì, l'arti-

---

2 - Le elezioni europee si sono tenute, contemporaneamente alle elezioni amministrative, nei giorni di sabato 12 e domenica 13 giugno 2004.



colo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;

e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento"<sup>3</sup>;

f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

b) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni

---

3 - Il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, è riportato a pag. 295.

*Legge  
8 aprile 2004,  
n. 90*

**Norme in  
materia di  
elezioni dei  
membri del  
Parlamento  
europeo  
e altre  
disposizioni  
inerenti ad  
elezioni da  
svolgersi  
nell'anno  
2004**

nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

**ART. 7**

*Modifica all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*

*Omissis*<sup>4</sup>

*Omissis*

**ART. 9**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**ALLEGATI**

*Omissis*<sup>5</sup>

---

4 - L'art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 è riportato a pag 291.

5 - Gli allegati alla presente legge sostituiscono le tabelle B e C allegate alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*).

Legge 2 luglio 2004, n. 165

## **Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2004*

### **Capo I**

#### **ART. 1**

*Disposizioni generali*

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione<sup>1</sup>, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

#### **ART. 2**

*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità*

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

*a)* sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libe-

---

1 - L'art. 122 della Costituzione è riportato a pag. 8.

*Legge  
2 luglio 2004,  
n. 165*

**Disposizioni  
di attuazione  
dell'articolo  
122, primo  
comma, della  
Costituzione**

ra decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

*b)* inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

*c)* applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

*d)* attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

*e)* eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

*f)* previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

### **ART. 3**

*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità*

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

*a)* sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

*b)* sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta

regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

#### **ART. 4**

*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione*

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità

*Legge  
2 luglio 2004,  
n. 165*

**Disposizioni  
di attuazione  
dell'articolo  
122, primo  
comma, della  
Costituzione**

diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

## ***Capo II***

### **ART. 5**

#### *Durata degli organi elettivi regionali*

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Legge 20 luglio 2004, n. 215

## **Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004*

### **ART. 1**

*Ambito soggettivo di applicazione*

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

### **ART. 2**

*Incompatibilità*

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:
  - a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<sup>1</sup>, e

---

1 - Si riporta il comma 2 dell'art. 77 (*Definizione di amministratore locale*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti*)

*Legge  
20 luglio 2004,  
n. 215*

**Norme  
in materia  
di risoluzione  
dei conflitti  
di interessi**

da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60<sup>2</sup>; *omissis*.

*Omissis*

---

*locali*): "2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento".

- 2 - Lettera così modificata dall'art. 3-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (*Disposizioni urgenti in materia di enti locali*), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88, il cui testo coordinato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005. Della legge richiamata nella presente lettera a), gli estremi esatti sono: "legge 15 febbraio 1953, n. 60".



Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1\*

**Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche<sup>1</sup>**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

Emana

il seguente decreto-legge:

---

\* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il 29 gennaio 2006, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

1 - Le elezioni politiche richiamate nel presente testo normativo si sono svolte nei giorni 9 e 10 aprile 2006.

*Decreto-legge  
3 gennaio 2006,  
n. 1*

**Disposizioni  
urgenti per  
l'esercizio  
domiciliare  
del voto  
per taluni  
elettori, per  
la rilevazione  
informatizzata  
dello scrutinio  
e per  
l'ammissione  
ai seggi di  
osservatori  
OSCE ...**

## **ART. 1**

### *Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali*

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
  - a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
  - b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario<sup>2</sup>. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

## **ART. 2**

*Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006*

*Omissis*

---

2 - Il primo periodo del comma 7 del presente art. 1 è stato così sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

*Decreto-legge  
3 gennaio 2006,  
n. 1*

**Disposizioni  
urgenti per  
l'esercizio  
domiciliare  
del voto  
per taluni  
elettori, per  
la rilevazione  
informatizzata  
dello scrutinio  
e per  
l'ammissione  
ai seggi di  
osservatori  
OSCE ...**

### **ART. 3**

*Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE*

*Omissis*

### **ART. 3-bis**

*Disposizioni transitorie*

*Omissis*<sup>3</sup>

### **ART. 3-ter**

*Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*

1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni<sup>4</sup>:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.”;

c) al comma 4 è soppresso l'ultimo periodo;

d) al comma 6, terzo periodo, le parole “euro 6.500,24” sono sostituite dalle seguenti: “euro 20.000”.

### **ART. 3-quater**

*Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti*

1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente<sup>5</sup>:

---

3 - L'art. 3-bis ha dettato disposizioni transitorie in vista dello svolgimento delle elezioni politiche tenutesi il 9 e 10 aprile 2006.

4 - L'art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è riportato a pag. 280.

5 - L'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è riportato a pag. 282.

“1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all’elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell’articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati.”.

### **ART. 3-quinquies**

*Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale*

1. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: “due nomi” sono sostituite dalle seguenti: “un nome”<sup>6</sup>.

2. All’articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “tre”<sup>7</sup>.

### **ART. 3-sexies**

*Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali*

*Omissis*<sup>8</sup>

### **ART. 4**

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

6 - L’art. 6, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, è riportato a pag. 204.

7 - Si riporta il testo del secondo comma dell’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), relativo alla composizione della commissione elettorale comunale, così come modificato dalla legge di conversione del presente decreto-legge: “La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni”.

8 - L’art. 3-sexies ha dettato norme transitorie per consentire ad alcune categorie di cittadini temporaneamente all’estero di votare dall’estero in occasione delle elezioni politiche tenutesi il 9 e il 10 aprile 2006 e del referendum ex art. 138 della Costituzione tenutosi il 25 e 26 giugno 2006.

*Decreto-legge  
3 gennaio 2006,  
n. 1*

**Disposizioni  
urgenti per  
l’esercizio  
domiciliare  
del voto  
per taluni  
elettori, per  
la rilevazione  
informatizzata  
dello scrutinio  
e per  
l’ammissione  
ai seggi di  
osservatori  
OSCE ...**



Legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Disposizioni per la formazione del bilancio  
annuale e pluriennale dello Stato –  
Legge finanziaria 2008**

*Publicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300  
del 28 dicembre 2007*

*Omissis*

**ART. 2**

*Omissis*

30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

*Omissis*

*Legge  
24 dicembre 2007,  
n. 244*

**Disposizioni  
per la formazione  
del bilancio  
annuale  
e pluriennale  
dello Stato –  
Legge finanziaria  
2008**





Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24\*

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008**

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la normativa vigente in materia elettorale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

Ritenuta, inoltre, la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero, nonché di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

---

\* - Il presente decreto-legge è attualmente in corso di conversione in legge. I primi quattro articoli sono omessi in quanto riguardano lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da tenersi, contemporaneamente alle elezioni amministrative, nei giorni 13 e 14 aprile 2008.

*Decreto-legge  
15 febbraio 2008,  
n. 24*

**Disposizioni  
urgenti per lo  
svolgimento delle  
elezioni politiche  
ed amministrative  
nell'anno 2008**

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge :

**ART. 1**

*Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

*Omissis*

**ART. 2**

*Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

*Omissis*

**ART. 3**

*Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE*

*Omissis*

**ART. 4**

*Esonero dalle sottoscrizioni delle liste*

*Omissis*

**ART. 5**

*Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008*

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni

del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

3. Le dimissioni presentate anteriormente al periodo indicato nel comma 2 e non ancora efficaci ed irrevocabili diventano efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

4. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1, qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.

#### **ART. 6**

##### *Commissioni elettorali circondariali*

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni elettorali circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti dai procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare comunque il *quorum* funzionale alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

#### **ART. 7**

##### *Copertura finanziaria*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare".

*Decreto-legge  
15 febbraio 2008,  
n. 24*

**Disposizioni  
urgenti per lo  
svolgimento delle  
elezioni politiche  
ed amministrative  
nell'anno 2008**

**ART. 8***Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

# *Indice per argomenti*

## **I COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI**

### **Costituzione della Repubblica italiana**

*(stralcio limitato agli articoli 12, 48, 49, 51, 114-133  
e alla XVIII disposizione transitoria e finale) ..... pag. 1*

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

**Disposizioni concernenti l'elezione diretta  
del presidente della giunta regionale  
e l'autonomia statutaria delle regioni ..... pag. 351**

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

**Disposizioni concernenti l'elezione diretta  
dei presidenti delle regioni a statuto speciale  
e delle province autonome di Trento e di Bolzano ..... pag. 439**

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

**Modifiche al titolo V della parte seconda  
della Costituzione ..... pag. 441**

**II**  
**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE**  
**DI NORME COSTITUZIONALI**

Legge 5 giugno 2003, n. 131

**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  
della Repubblica alla legge costituzionale  
18 ottobre 2001, n. 3**

*(stralcio limitato agli articoli 2, 4, 10, 11 e 12) ..... pag. 449*

Legge 2 luglio 2004, n. 165

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 122,  
primo comma, della Costituzione** .....

pag. 459

**III**  
**TESTO UNICO DELLE LEGGI**  
**PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE**  
**DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

Decreto del Presidente della Repubblica

16 maggio 1960, n. 570

**Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione  
degli organi delle amministrazioni comunali** .....

pag. 35

**IV**  
**NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI**

Legge 8 marzo 1951, n. 122

**Norme per la elezione dei consigli provinciali** ..... pag. 15

**V**  
**NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI  
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

Legge 17 febbraio 1968, n. 108

**Norme per la elezione dei consigli regionali  
delle regioni a statuto normale** ..... pag. 103

Legge 23 febbraio 1995, n. 43

**Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni  
a statuto ordinario** ..... pag. 315

Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni  
per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto  
ordinario e delle elezioni amministrative  
della primavera del 1995** ..... pag. 323

**VI**  
**ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI  
E SISTEMA ELETTORALE**

Legge 25 marzo 1993, n. 81

**Elezione diretta del sindaco, del presidente  
della provincia, del consiglio comunale  
e del consiglio provinciale** ..... pag. 243

Decreto del Presidente della Repubblica  
28 aprile 1993, n. 132

**Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993,  
n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali** .... pag. 253

Legge 3 agosto 1999, n. 265

**Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento  
degli enti locali, nonché modifiche alla  
legge 8 giugno 1990, n. 142**

*(stralcio limitato all'articolo 31)* ..... pag. 349

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

*(stralcio limitato agli articoli 1-3, 6-8, 14, 15, 17, 21, 36-41,  
45-47, 51-76, 141-144 e 273-275)* ..... pag. 375

**VII**

**NORME IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO**

Legge 8 marzo 1975, n. 39

**Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno  
compiuto il diciottesimo anno e modificazione  
di altre norme relative alla capacità di agire  
e al diritto di elettorato**

*(stralcio limitato agli articoli 1 e 14)* ..... pag. 149

Legge 7 febbraio 1979, n. 40

**Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti  
la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali  
dei cittadini italiani residenti all'estero**

*(stralcio limitato agli articoli 3, 6 e 8)* ..... pag. 169

Legge 16 gennaio 1992, n. 15

**Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina  
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione  
delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente  
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico  
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera  
dei deputati, approvato con decreto del Presidente  
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**

*(stralcio limitato agli articoli 10 e 13)* ..... pag. 229



Legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008**

*(stralcio limitato al comma 30 dell'articolo 2)* ..... pag. 471

**VIII**

**NORME IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ,  
INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

Legge 23 aprile 1981, n. 154

**Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità  
alle cariche di consigliere regionale, provinciale,  
comunale e circoscrizionale e in materia  
di incompatibilità degli addetti  
al Servizio sanitario nazionale**

..... pag. 181

Legge 19 marzo 1990, n. 55

**Nuove disposizioni per la prevenzione  
della delinquenza di tipo mafioso e di altre  
gravi forme di manifestazione  
di pericolosità sociale**

*(stralcio limitato all'articolo 15, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 4-bis)* .... pag. 207

Decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35

**Norme sulla gestione transitoria  
delle unità sanitarie locali**

*(stralcio limitato al comma 7 dell'articolo 1 e all'articolo 2)* .... pag. 223

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

**Riordino della disciplina in materia sanitaria,  
a norma dell'articolo 1  
della legge 23 ottobre 1992, n. 421**

*(stralcio limitato agli articoli 3 e 20)* ..... pag. 237

Legge 8 aprile 2004, n. 90

**Norme in materia di elezioni dei membri  
del Parlamento europeo ed altre disposizioni  
inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004**

*(stralcio limitato agli articoli 1, 2, 6, 7 e 9) ..... pag. 455*

Legge 20 luglio 2004, n. 215

**Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi**

*(stralcio limitato agli articoli 1 e 2, comma 1, lettera a) ... pag. 463*

**IX**

**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO  
E DI ELEGGIBILITÀ ALLE ELEZIONI COMUNALI  
PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell'Unione europea  
del 19 dicembre 1994

**Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità  
alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione  
che risiedono in uno Stato membro di cui non  
hanno la cittadinanza**

*..... pag. 299*

Legge 6 febbraio 1996, n. 52

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee  
– Legge comunitaria 1994**

*(stralcio limitato agli articoli 1 ed 11) ..... pag. 331*

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197

**Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente  
le modalità di esercizio del diritto di voto  
e di eleggibilità alle elezioni comunali  
per i cittadini dell'Unione europea che risiedono  
in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza**

*.. pag. 335*

**X**  
**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**  
**DEGLI ELETTORI IN CONDIZIONI DI HANDICAP**

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

**Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti** ..... pag. 219

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**  
*(stralcio limitato agli articoli 1-4, 29 e 44)* ..... pag. 231

Legge 5 febbraio 2003, n. 17

**Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità** ..... pag. 447

Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1

**Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche**  
*(stralcio limitato agli articoli 1, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 4)* ..... pag. 465

**XI**  
**PROPAGANDA ELETTORALE**  
**E COMUNICAZIONE POLITICA**

Legge 4 aprile 1956, n. 212

**Norme per la disciplina della propaganda elettorale** ... pag. 27

Legge 24 aprile 1975, n. 130

**Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale  
ed alle norme per la presentazione delle candidature  
e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni  
nelle elezioni politiche, regionali, provinciali  
e comunali** ..... pag. 151

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807

**Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni  
radiotelevisive**  
*(stralcio limitato all'articolo 9-bis)* ..... pag. 197

Decreto del Presidente della Repubblica  
16 dicembre 1992, n. 495

**Regolamento di esecuzione e di attuazione  
del nuovo codice della strada**  
*(stralcio limitato all'articolo 59)* ..... pag. 235

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

**Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla  
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica** ..... pag. 277

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

**Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi  
di informazione durante le campagne elettorali  
e referendarie e per la comunicazione politica** ..... pag. 355

## XII

### TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E RELATIVI ONORARI E ALTRE NORME SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SEGGI

Legge 13 marzo 1980, n. 70

**Determinazione degli onorari dei componenti  
gli uffici elettorali e delle caratteristiche  
delle schede e delle urne per la votazione** ..... pag. 173

Decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980  
**Determinazione delle caratteristiche essenziali  
delle urne per la votazione e delle cassetine  
per timbri elettorali** ..... pag. 179

Legge 30 aprile 1981, n. 178  
**Estensione della norma dell'articolo 119 del testo  
unico approvato con decreto del Presidente  
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  
alle elezioni comunali, provinciali e regionali** ..... pag. 191

Legge 4 aprile 1985, n. 117  
**Norme per l'adeguamento degli onorari dei  
componenti gli uffici elettorali di sezione** ..... pag. 199

Legge 8 marzo 1989, n. 95  
**Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio  
delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio  
elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico  
delle leggi per la composizione e la elezione degli  
organi delle amministrazioni comunali, approvato  
con decreto del Presidente della Repubblica  
16 maggio 1960, n. 570** ..... pag. 201

Decreto del Presidente della Repubblica  
10 marzo 1997  
**Rideterminazione degli onorari da corrispondere  
ai membri dei seggi elettorali** ..... pag. 339

### **XIII TESSERA ELETTORALE**

Legge 30 aprile 1999, n. 120  
**Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti  
locali, nonché disposizioni sugli adempimenti  
in materia elettorale** ..... pag. 343

Decreto del Presidente della Repubblica  
8 settembre 2000, n. 299  
**Regolamento concernente l'istituzione, le modalità  
di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo  
della tessera elettorale personale a carattere  
permanente, a norma dell'articolo 13 della legge  
30 aprile 1999, n. 120** ..... pag. 421

#### XIV

#### ALTRE NORME SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Legge 23 aprile 1976, n. 136  
**Riduzione dei termini e semplificazione  
del procedimento elettorale**  
*(stralcio limitato agli articoli 8, 9, 11-18 e 20)* ..... pag. 155

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161  
**Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge  
relative al procedimento elettorale per le elezioni  
politiche, regionali, provinciali e comunali nonché  
norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione  
dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota  
col sistema maggioritario il cui quinquennio  
di carica scade il 12 giugno 1976** ..... pag. 163

Legge 21 marzo 1990, n. 53  
**Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza  
al procedimento elettorale**  
*(stralcio limitato agli articoli 1, 2, 9, 11, 14-16 e 21)* ..... pag. 213

Legge 7 giugno 1991, n. 182  
**Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli  
provinciali, comunali e circoscrizionali** ..... pag. 227

Legge 23 aprile 1993, n. 120

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per  
l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative  
e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali  
e provinciali fissate per il 28 marzo 1993**

*(stralcio limitato al comma 1 dell'articolo 2)* ..... pag. 251

Decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300

**Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni  
europee, regionali ed amministrative** ..... pag. 295

Legge 16 aprile 2002, n. 62

**Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge  
relative al procedimento elettorale** ..... pag. 443

Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni  
politiche ed amministrative nell'anno 2008** ..... pag. 473

## XV

### USO DELLA BANDIERA

Legge 5 febbraio 1998, n. 22

**Disposizioni generali sull'uso della bandiera della  
Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea** .... pag. 341

Decreto del Presidente della Repubblica

7 aprile 2000, n. 121

**Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere  
della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte  
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici**

*(stralcio limitato all'articolo 4, comma 4)* ..... pag. 373

**XVI**  
**MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E SANZIONATORIO**

Legge 12 luglio 1961, n. 603

**Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835**

*(stralcio limitato all'articolo 3)* ..... pag. 95

Legge 10 agosto 1964, n. 663

**Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962**

*(stralcio limitato agli articoli 3 e 5)* ..... pag. 97

Legge 24 novembre 1981, n. 689

**Modifiche al sistema penale**

*(stralcio limitato agli articoli 32, 34, 101, 113 e 114)* ..... pag. 193

**XVII**  
**NORME CONCERNENTI IL CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO**

Legge 23 dicembre 1966, n. 1147

**Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo** ..... pag. 99

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034

**Istituzione dei tribunali amministrativi regionali**

*(stralcio limitato agli articoli 1-8 e 19-37)* ..... pag. 127



**XVIII**  
**AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO**

Legge 26 maggio 1969, n. 241

**Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche,  
regionali, provinciali e comunali** ..... pag. 125

Decreto del Presidente della Repubblica  
1° giugno 1979, n. 501

**Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre  
1974, n. 684 interpretata e modificata  
dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla  
ristrutturazione dei servizi marittimi  
di preminente interesse nazionale**  
*(stralcio limitato all'articolo 39)* ..... pag. 171

**XIX**  
**LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI**

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8

**Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata  
e di contabilità pubblica**  
*(stralcio limitato all'articolo 15)* ..... pag. 241

**XX**  
**NORME DI NATURA TRIBUTARIA**

Decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 642

**Disciplina dell'imposta di bollo**  
*(stralcio limitato al punto 1 della Tabella di cui  
all'Allegato B)* ..... pag. 147

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

**Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale  
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,  
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo  
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma  
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  
concernente il riordino della finanza territoriale**

*(stralcio limitato all'articolo 21, lettera e)* ..... pag. 275

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

*(stralcio limitato al comma 67 dell'articolo 3)* ..... pag. 329



This image shows a sheet of white paper with horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are four corner marks, each consisting of a short horizontal line and a short vertical line, positioned at the corners of the page. The overall appearance is that of a blank sheet of lined paper, possibly for a notebook or a worksheet.



This image shows a sheet of white paper with horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are four corner marks, each consisting of a short horizontal line and a short vertical line, positioned at the corners of the page. The paper is otherwise blank.



This image shows a sheet of white paper with horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are four corner marks, each consisting of a short horizontal line and a short vertical line, positioned at the corners of the page. The paper is otherwise blank.





This image shows a sheet of white paper with horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are four corner marks, each consisting of a short horizontal line and a short vertical line, positioned at the corners of the page. The paper is otherwise blank.



A sheet of white paper with horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are four small tick marks at the corners: a vertical line at the top-left, a horizontal line at the top-right, a horizontal line at the bottom-left, and a vertical line at the bottom-right.





Ideazione,  
progettazione grafica e cura del volume:  
**Direzione Centrale dei Servizi Elettorali**

Stampa:  
**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Salario**

